1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 ottobre 1997** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

.ИN. **311.** Sentenza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del g.i.p. che si sia pronunciato in ordine alla misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 155/1996 - Pregiudizio dell'imparzialità del giudice - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101) ..... *Pag.* 13

.И N. **312.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Riproposizione di dichiarazione di ricusazione fondata su identici motivi - Divieto per il giudice di pronunzia di sentenza fino all'intervento dell'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la ricusazione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 10/1997 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 37, secondo comma)

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112) ..... » 17

.И N. **313.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) ..... » 19

И N. **314.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) ..... » 20

N. **315.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. che abbia in precedenza provveduto sia in ordine alla convalida del fermo sia in ordine alla richiesta di adozione di una misura cautelare personale da parte del p.m. - Partecipazione al giudizio «nella forma della declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione» - Divieto - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Carenza del necessario requisito della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) ..... *Pag.* 22

N. **316.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) ..... » 24

N. **317.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Immigrazione - Cittadini extracomunitari - Immigrazione clandestina - Espulsione - Violazione del provvedimento espulsivo - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata conversione in legge dei decreti-legge oggetto di censura - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

[D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-*bis*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376; d.-l. 13 settembre 1996, n. 477, art. 7; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, lett. *c)*].

(Cost., artt. 2, 13, 24, 25 e 77) ..... » 25

N. **318.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Pensionamenti di anzianità - Sospensione fino al 31 dicembre 1993 - Salvezza delle posizioni dei dipendenti per dimissioni accolte anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge con esclusione di coloro che avessero già presentato le dimissioni - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 417/1996, 245/1997 e ordinanza n. 92/1977) - Esigenza di contenimento immediato della spesa - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2, lett. *e)*, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 97) ..... » 28

N. **319.** Ordinanza 15-22 ottobre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro - Integrale risarcibilità in ogni caso del danno biologico e del danno morale - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 485/1991 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia circa il danno non patrimoniale (v. ordinanze nn. 7/1991, 203/1993 e 27/1990 e sentenza n. 37/1994 - Manifesta inammissibilità . Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) ..... *Pag.* 30

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **60.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 settembre 1997 (del vice commissario dello Stato per la regione siciliana).

Finanza pubblica allargata - Regione siciliana - Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria e del turismo - Riconoscimento, con effetto retroattivo, di maggiorazione di compenso agli esperti nominati dai presidenti delle province - Riammissione in servizio di dipendente decaduto dall'impiego - Concessione di contributo in conto capitale a soggetti cooperativi che abbiano realizzato centri di approvvigionamento collettivo - Prevista fideiussione regionale, avente carattere solidale, a garanzia di tali operazioni finanziarie - Equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso le Aziende autonome per l'incremento turistico a quello del personale regionale, con decorrenza dalla data di assunzione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 153/1997, n. 94/1995, n. 108/1983, n. 92/1981 e n. 80/1969 - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 5 settembre 1997, n. 529, artt. 7, 10, 13, comma 4, e 14).

(Cost., artt. 3, 81, comma quarto, e 97). ..... » 33

N. **726.** Ordinanza del pretore di Livorno del 18 marzo 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato.

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9, comma 21).

(Cost., art. 3) ..... » 38

N. **727.** Ordinanza del pretore di Livorno del 18 marzo 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato.

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9, comma 21).

(Cost., art. 3) ..... *Pag.* 40

N. **728.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per le Marche del 17 aprile 1997.

Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per oltre cinque anni - Disparità di trattamento rispetto all'istruzione universitaria per la quale è previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo in caso di mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi - Violazione del diritto ai più alti gradi di istruzione e dell'obbligo dello Stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico.

(R.D: 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, comma secondo).

(Cost., artt. 3, 33 e 34) ..... » 42

N. **729.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Brescia del 29 maggio 1997.

Contenzioso tribuario - Giudizio innanzi le Commissioni tributarie - Prova testimoniale - Divieto - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 76) ..... » 47

N. **730.** Ordinanza della Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia del 3 dicembre 1996.

Patrimonio pubblico - Alloggi concessi a propri dipedenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali - Determinazione del canone (nella specie contratto di locazione di alloggio di servizio avente validità da agosto 1993 ad agosto 1994) - Previsione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di aggiornamento annuale sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, in misura comunque non inferiore all'equo canone - Ritenuta applicabilità immediata dell'incremento ai contratti in corso - Deteriore trattamento rispetto ai conduttori titolari di un rapporto con altri soggetti privati, disciplinato dalla legge n. 392/1978, secondo cui l'applicazione dell'aumento non può aver luogo che decorso un anno dall'inizio del rapporto.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9, comma terzo).

(Cost., art. 3) ..... » 54

N. 731. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli del 16 luglio 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paessaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nella forma del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42) ..... *Pag.* 56

N. 732. Ordinanza del tribunale di Firenze del 16 luglio 1997.

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto a conseguire le prestazioni previdenziali per le malattie professionali - Prescrizione decorrente dalla manifestazione della malattia - Mancata previsione della limitazione della prescrizione ai soli ratei maturati anteriormente alla richiesta amministrativa - Incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale anche in considerazione della impossibilità o eccessiva difficoltà per il lavoratore di individuare in un processo morboso spesso subdolo, progressivo o remissivo, o stazionario, o ingravescente, il punto di superamento del minimo indennizzabile negli stessi termini temporali di una successiva valutazione medico-legale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 206/1974, 140/1981, 179/1988, 206/1988, 31/1991, 246/1992 e 312/1993.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo).

(Cost., artt. 3 e 38, comma secondo) ..... » 58

N. 733. Ordinanza del tribunale di Catania del 19 giugno 1997.

Banca - Amministratori di istituti creditizi - Condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3, d.P.R. n. 350/1985 (nella specie, false comunicazioni in bilancio) - Sospensione cautelare dalle cariche - Mancata previsione di una gradualità sanzionatoria in relazione alla gravità del reato come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per situazioni analoghe (sentenze nn. 971/1988, 40 e 595 del 1990) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sui principi di tutela del lavoro e di presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 184/1994.

(D.-L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 9, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197).

(Cost., artt. 3, 4, 27 e 35) ..... » 61

N. 734. Ordinanza del pretore di Siena del 23 giugno 1997.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - C.d. indennità di rischio e di funzione - Mancata estensione ai componenti delle Commissioni tributarie - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di indipendenza dei giudici - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 594/1989 di manifesta inammissibilità di questione analoga, ritenuta superata dal giudice rimettente, a seguito della corresponsione dell'indennità in questione anche ai vicepretori onorari reggenti e ai giudici popolari delle Corti d'assise.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3; legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 108, comma secondo) ..... » 64

N. 735. Ordinanza del tribunale di Potenza del 27 febbraio 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimento dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta la persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà e sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, e 97, comma primo) ..... *Pag.* 67

N. 736. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, del 28 febbraio 1997.

Pensioni - Assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici o razziali, loro familiari e superstiti - Mancata previsione, nella Commissione competente al riconoscimento dell'attribuzione del beneficio, della presenza di un esponente della comunità ebraica, in analogia con quanto previsto per i tre componenti designati dall'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

[Legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 8, modificato dalla legge 8 novembre 1996, n. 1317 (*recte:* 8 novembre 1956), art. 4; legge 22 dicembre 1980, n. 932, art. 4].

(Cost., art. 3) ..... » 70

N. 737. Ordinanza del tribunale di Saluzzo del 28 maggio 1997.

Gratuito patrocinio - Consulente tecnico di parte a spese dello Stato - Facoltà per l'imputato di godere degli effetti del beneficio limitatamente ai casi in cui è disposta perizia - Disparità di trattamento rispetto all'imputato ammesso al gratuito patrocinio che si sia avvalso di un consulente tecnico in costanza di perizia - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 4, comma 2, primo inciso).

(Cost., artt. 3, 24, comma secondo e terzo) ..... » 72

N. 738. Ordinanza del tribunale di Saluzzo del 9 luglio 1997.

Ordinamento giudiziario - Avvocati e procuratori delegati quali vice pretori onorari a ricoprire la funzione di giudice *a latere* del tribunale - Divieto di esercitare la professione forense dinanzi al tribunale al quale appartengono - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai limiti territoriali previsti per gli avvocati e procuratori svolgenti le funzioni di giudice di pace - Lesione del principio di indipendenza e autonomia del giudice - Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Contrasto con il principio di indipendenza degli estranei che partecipano all'Amministrazione della giustizia.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 32 e 105, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 108, comma secondo) ..... » 75

N. **739.** Ordinanza della commissione tributaria regionale di Firenze dell'8 luglio 1997.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Oneri deducibili - Interessi passivi derivanti da finanziamento ipotecario (nella specie: apertura di credito bancario garantito da ipoteca) - Esclusione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio della capacità contributiva.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. *c)*].

(Cost., artt. 3 e 53) ..... *Pag.* 78

N. **740.** Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 20 giugno 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... » 80

N. **741.** Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 14 luglio 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... » 82

N. **742.** Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, dell'11 giugno 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione senza autorizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del giusto procedimento - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sl diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42) ..... » 82

N. 743. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) ..... *Pag.* 84

N. 744. Ordinanza del tribunale di Sassari del 15 luglio 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Esperibilità subordinata al consenso del pubblico ministero - Mera elencazione numerica dei parametri costituzionali invocati - Riferimento al monito contenuto nella sentenza n. 442/1994 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 452 cpv).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) ..... » 87

N. 745. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 9 giugno 1997.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilità a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 88

N. 746. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Verbania del 18 giugno 1997.

Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA - Applicabilità - Esclusione, nel caso in cui è configurabile l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio all'autorità giudiziaria, per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, decreto-legge n. 429/1982 o quando per tali reati risulti presentato rapporto dalla Guardia di Finanza o già avviata azione penale - Riformulazione della proposta di accertamento da parte dell'ufficio, in caso di procedimento penale archiviato o definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-*bis*, comma 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 27, comma secondo) ..... » 89

N. 747. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Verbania del 18 giugno 1997.

Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA - Applicabilità - Esclusione, nel caso in cui è configurabile l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio all'autorità giudiziaria, per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, decreto-legge n. 429/1982 o quando per tali reati risulti presentato rapporto dalla Guardia di finanza o già avviata azione penale - Riformulazione della proposta di accertamento da parte dell'ufficio, in caso di procedimento penale archiviato o definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-*bis*, comma 2, e 3).

(Cost., artt. 3 e 27, comma secondo). ..... *Pag.* 94

N. 748. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Verbania del 18 giugno 1997.

Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA - Applicabilità - Esclusione, nel caso in cui è configurabile l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio all'autorità giudiziaria, per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, decreto-legge n. 429/1982 o quando per tali reati risulti presentato rapporto dalla Guardia e Finanza o già avviata azione penale - Riformulazione della proposta di accertamento da parte dell'ufficio, in caso di procedimento penale archiviato o definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-*bis*, comma 2, e 3).

(Cost., artt. 3 e 27, comma secondo) ..... » 98

N. 749. Ordinanza della pretura di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, del 18 agosto 1997.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti solidi urbani - Reato di smaltimento di rifiuti speciali mediante impianto di incenerimento non autorizzato - Lamentata omessa previsione di identica sanzione per l'ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a cielo aperto (fattispecie punita meno severamente *ex* art. 674 c.p.) ingiustificata sanzione più lieve per una condotta di più grave impatto ambientale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente - Riproposizione della stessa questione già oggetto di ordinanza di restituzione atti per *ius superveniens*, n. 221/1997, sul presupposto della permanenza della rilevanza.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 9) ..... » 102

N. 750. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 18 luglio 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34 e 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) ..... » 103

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 311

Sentenza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del g.i.p. che si sia pronunciato in ordine alla misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 155/1996 - Pregiudizio dell'imparzialità del giudice - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 16 settembre 1996 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Catania, nel procedimento penale a carico di G.G., iscritta al n. 1310 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 10 dicembre 1996 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste, nel procedimento penale a carico di S.G. ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, con ordinanza del 16 settembre 1996 (r.o. 1310 del 1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma e 101, secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rinvio si premette che il presidente del collegio chiamato a trattare l'udienza preliminare è lo stesso magistrato che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, ha disposto, contestualmente alla convalida dell'arresto in flagranza, la misura della custodia cautelare in istituto penale per minorenni nei confronti dell'indagato.

Il rimettente richiama i numerosi interventi della Corte costituzionale sull'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che ne hanno ampliato l'ambito di applicazione in vista del più rigoroso rispetto del principio del «giusto processo», nel suo aspetto della necessaria imparzialità del giudice, riconoscendo l'incostituzionalità della citata norma in tutte le mancate previsioni di incompatibilità alla funzione giudicante — quale si ravvisa in ogni decisione in ordine ai profili della responsabilità, della colpevolezza e del trattamento penale — a causa di una precedente pronuncia su temi, come quello della libertà personale, che rappresentano un'anticipazione del merito, effettuata secondo criteri omogenei di valutazione, come, ad esempio, per il profilo del giudizio prognostico sulla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-*bis* cod. proc. pen.). In particolare, il giudice *a quo* riporta alcuni passaggi della sentenza n. 155 del 1996 della Corte costituzionale.

Relativamente allo svolgimento dell'udienza preliminare, osserva poi il rimettente, proprio i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità pongono in risalto una fondamentale distinzione tra processo ordinario e processo minorile.

Nel processo penale ordinario, le ipotesi nelle quali il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a una funzione di giudizio sono identificabili solo nello svolgimento dei riti alternativi, con i quali il giudice definisce nel merito il processo; fuori di tali casi, il giudice dell'udienza preliminare non svolge una giurisdizione piena di merito, limitandosi a verificare se vi siano elementi sufficienti al passaggio alla fase dibattimentale, con una valutazione che, anche dopo l'ampliamento della regola stabilita a tale riguardo (art. 425 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 aprile 1993, n. 105), non integra il «giudizio» nel senso anzidetto.

Sono diverse la struttura e la funzione dell'udienza preliminare nel processo minorile, che è caratterizzata in modo del tutto peculiare, «tanto da potersi considerare in sé quale rito alternativo».

Nell'udienza preliminare minorile, infatti, l'alternativa proscioglimento-rinvio a giudizio non è necessitata e anzi risulta in concreto la meno frequente. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice ha diverse possibilità di conclusione del procedimento, tutte aventi contenuto decisorio: può sospendere il processo e mettere alla prova l'imputato, con successiva declaratoria di estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (artt. 28 e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni); può dichiarare non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (artt. 27 e 32 del d.P.R. citato), per concessione del perdono giudiziale o per difetto di imputabilità o per incapacità di intendere e di volere (artt. 26 e 32 del d.P.R. citato); può, ancora, disporre l'applicazione di una sola sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria (art. 32, comma 2, dello stesso d.P.R.). Ed è il contenuto decisorio di tali esiti che spiega la composizione collegiale del giudice dell'udienza preliminare in questione (art. 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario).

Queste ipotesi presuppongono una valutazione e un convincimento sulla colpevolezza, in base allo stato degli atti disponibili, poiché le formule elencate possono essere adottate se e in quanto un fatto-reato sussista e l'imputato lo abbia commesso (come, del resto, si desume dalla sentenza n. 77 del 1993 della Corte costituzionale); ne è riprova la facoltà di opposizione (artt. 32 e 32-*bis* del d.P.R. richiamato) dinanzi al Tribunale per i minorenni, attribuita all'imputato (sentenza n. 77 del 1993) proprio per recuperare il giudizio dibattimentale, altrimenti evitato.

Tutte le ipotesi ricordate costituiscono un «giudizio», dagli esiti non preventivabili in anticipo. Il rispetto dei principi costituzionali (uguaglianza di trattamento, diritto di difesa, precostituzione del giudice naturale, presunzione di non colpevolezza, terzietà del giudice) che delineano il giusto processo impone dunque che alle suddette ipotesi venga applicata la medesima previsione di incompatibilità, in ragione della precedente valutazione sulla libertà personale, a presidio dell'imparzialità del giudice. Né una diversa soluzione potrebbe giustificarsi sostenendo che al processo penale minorile debbano accordarsi garanzie inferiori a quelle del processo ordinario.

Il rimettente conclude esponendo che osservazioni analoghe potrebbero essere formulate relativamente a ulteriori e diversi casi, esemplificativamente indicati ma dichiaratamente non rilevanti nel giudizio *a quo*.

2. — Con ordinanza del 10 dicembre 1996 (r.o. 5 del 1997) il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo a carico di imputati minorenni il giudice per le indagini preliminari che abbia, in precedenza, rigettato la richiesta del pubblico ministero per la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti del minore per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in ipotesi analoghe, anche nel caso in esame, nel quale il giudice per le indagini preliminari ha conosciuto del fatto e ha espresso un giudizio, di contenuto e non formale, sulla responsabilità dell'indagato, si configura — ad avviso del giudice *a quo* — quella prevenzione che giustifica l'incompatibilità alla successiva ulteriore valutazione del medesimo fatto nell'ambito dell'udienza preliminare; udienza che, nel processo minorile, è sede processuale con «prevalente carattere decisorio». In difetto, si verificherebbe la lesione dei parametri costituzionali dedotti (artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione).

Considerato in diritto

1. — Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo penale minorile, concorrendo a comporne il collegio, il giudice che, in qualità di giudice per le indagini preliminari, abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste, a sua volta, dubita della legittimità costituzionale del medesimo art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo minorile quello stesso giudice che, come giudice delle indagini preliminari, abbia rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

In entrambi i casi, i giudici rimettenti ritengono l'esistenza di un pregiudizio del giudice che ne compromette l'imparzialità, con violazione del principio costituzionale del «giusto processo», quale risulterebbe dagli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma (parametro questo indicato solo dal primo giudice) e 101, secondo comma, della Costituzione.

2.— Le due questioni, riguardando entrambe problemi di compatibilità del giudice alla partecipazione all'udienza preliminare del giudizio penale minorile sotto il profilo del rispetto dell'esigenza costituzionale di imparzialità del giudice, possono essere riunite per essere decise in un'unica sentenza.

3.— La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Catania è fondata.

Fuori discussione, dopo la sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, confermata in varie successive occasioni, è l'esigenza, imposta dalla Costituzione, di escludere la possibilità che il medesimo giudice, quale persona fisica, possa pronunciarsi nei confronti del medesimo imputato, sia in sede cautelare personale, sia in sede di giudizio sul merito dell'accusa. Il caso proposto dal giudice rimettente è costituito, per l'appunto, da un giudice che si è pronunciato in sede cautelare personale. L'esistenza dell'elemento pregiudicante non può dunque essere negata. È invece da verificare l'altro termine della relazione d'incompatibilità, l'elemento pregiudicato. A tal fine occorre chiarire la natura delle pronunce che possono essere adottate in sede di udienza preliminare nel giudizio penale minorile.

La giurisprudenza di questa Corte, considerando che può farsi questione d'incompatibilità del giudice in conseguenza di precedenti decisioni prese nel corso del procedimento solo in quanto egli sia chiamato a rendere un giudizio sul merito dell'accusa, mentre all'attività cui il giudice è chiamato nell'udienza preliminare deve riconoscersi, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105 (v. sentenza n. 71 del 1996), una funzione essenzialmente processuale, in quanto controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero e non quale giudizio anticipato rispetto a quello dibattimentale (sentenza n. 82 del 1993), è ferma nell'escludere l'estensibilità della regola dell'incompatibilità prevista nel comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare (sentenza n. 64 del 1991; ordinanze nn. 24, 232, 279, 333 e 410 del 1996, e n. 97 del 1997).

Tuttavia, nel processo penale minorile l'udienza preliminare si presenta con caratteristiche tali da escludere la riferibilità ad essa delle anzidette considerazioni, valide per il processo penale comune.

Deve considerarsi che nel processo penale a carico dei minori, il giudice dell'udienza preliminare — costituito da un collegio composto da un magistrato e da due giudici onorari, a norma dell'art. 50-*bis*, comma 2, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (inserito dall'art. 14 delle «Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni», in allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) — è chiamato a prendere decisioni che non trovano riscontro nell'udienza preliminare del giudizio penale comune.

In particolare, oltre a poter pronunciare d'ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (artt. 27 e 32 del d.P.R. n. 448 del 1988), può sospendere il processo e mettere alla prova l'imputato e, dopo non oltre tre anni o un anno a seconda dei casi, dichiarare l'estinzione del reato, prendendo provvedimenti conseguenti circa l'affidamento del minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e impartendo prescrizioni dirette alla riparazione delle conseguenze del reato e alla conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato (artt. 28 e 29); può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale (art. 32, comma 1) o (in conseguenza del rinvio operato dall'art. 32, comma 1, all'art. 425 cod. proc. pen.) per difetto di imputabilità (v. sentenza n. 41 del 1993), nonché sentenza di condanna a sola pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva (art. 32, comma 2).

Questa più ampia gamma di esiti dell'udienza preliminare nel processo penale minorile, che è giustificata dalla necessità di evitare fin dove è possibile la celebrazione del giudizio dibattimentale, in considerazione delle speciali esigenze di protezione della personalità dei minori coinvolti, fa sì che la funzione di tale udienza non possa ritenersi di natura analoga a quella dell'udienza preliminare nel giudizio penale comune, cioè esclusivamente processuale. Non potrebbe ritenersi che il giudice dell'udienza preliminare minorile sia chiamato a svolgere essenzialmente un'attività di controllo sull'azione del pubblico ministero al fine di aprire o chiudere la possibilità dello svolgimento del processo nella sede propria del dibattimento: la sua è infatti una funzione di giudizio che include la possibilità di adottare pronunce altrimenti riservate all'organo del dibattimento e che può perfino sfociare in una sentenza di condanna o in una sentenza che presuppone comunque l'accertamento della responsabilità (v. sentenza n. 77 del 1993).

Per le considerazioni che precedono circa la natura di alcune delle decisioni che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a prendere, il riferimento più pertinente che può farsi alla giurisprudenza di questa Corte è alla sentenza n. 155 del 1996, con la quale venne affermato che la precedente pronuncia in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato determina un pregiudizio dell'imparzialità del giudice, qualora lo stesso venga chiamato nell'udienza preliminare, su iniziativa delle parti, a pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato (artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.), ovvero a disporre l'applicazione della pena su richiesta (artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.). Pur nella diversità delle situazioni, il punto comune è rappresentato da pronunce terminative del giudizio che contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato. La possibilità di tali pronunce dimostra l'esistenza di un giudizio, con la partecipazione al quale, in conseguenza dell'esigenza di imparzialità che questa Corte in numerose pronunce ha ritenuto essere aspetto determinante del «giusto processo» voluto dalla Costituzione, deve ritenersi incompatibile il giudice che in precedenza si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato.

4. — La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste è invece infondata per l'assenza di forza pregiudicante nella pronuncia del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Contrariamente a quanto asserito dal giudice rimettente, la valutazione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a svolgere a norma dell'art. 27, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, non può affatto ritenersi quale «giudizio contenutistico e non meramente formale sulla responsabilità» dell'imputato, giudizio che, per la giurisprudenza di questa Corte, è idoneo a determinare pregiudizio per l'imparzialità del giudice. Tale valutazione concerne infatti, oltre l'apprezzamento del pregiudizio che il procedimento penale in sé considerato reca alle esigenze educative del minore, la fondatezza delle ragioni che inducono il pubblico ministero a richiedere la peculiare declaratoria, ragioni che il citato art. 27, comma 1, indica nella tenuità del fatto e nell'occasionalità del comportamento. Ma è evidente che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto e assumendo l'ipotesi accusatoria, per l'appunto, come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto è stato effettivamente commesso e che l'imputato ne porta la responsabilità. Una tale valutazione non sarebbe del resto nemmeno possibile, data la fase processuale in cui si versa, anteriore tanto al dibattimento quanto all'udienza preliminare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97CF217

N. 312

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Riproposizione di dichiarazione di ricusazione fondata su identici motivi - Divieto per il giudice di pronunzia di sentenza fino all'intervento dell'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la ricusazione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 10/1997 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 37, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale di Forlì, nel procedimento penale a carico di Collini Azelio, iscritta al n. 1367 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali, per calunnia e altro delitto, poi riuniti, il tribunale di Forlì, nel rilevare che l'imputato aveva depositato dichiarazione di ricusazione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, la quale, con ordinanza del 4 marzo 1996, la dichiarava inammissibile;

che ne veniva depositata un'altra, in data 10 aprile, dichiarata parimenti inammissibile con ordinanza del 13 maggio;

che altre ancora erano proposte, il 18 giugno e il 4 luglio, entrambe dichiarate inammissibili;

che in occasione del deposito di un'ulteriore dichiarazione di ricusazione il tribunale di Forlì, il 6 novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, per l'assenza di un potere delibativo in capo al giudice ricusato circa l'ammissibilità di un'istanza di identico contenuto rispetto ad altre già in precedenza dichiarate inammissibili;

che tale lacuna nel codice di rito consentirebbe all'imputato di rinviare la definizione del processo sino al decorso del termine prescrizionale o all'intervento di altra causa estintiva del reato, con lesione del canone di ragionevolezza, danno all'amministrazione della giustizia, *vulnus* al principio di obbligatorietà dell'azione penale e a quello del giudice naturale precostituito per legge;

Considerato che è stata sollevata, per l'ipotizzato contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale;

che questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione;

che, pertanto, in difetto della norma perché già censurata con la citata sentenza n. 10 del 1997, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15-22 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1218

N. 313

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Mendico Ettore ed altri, iscritta al n. 1194 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza del 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla modifica della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialità del giudice, lesivo dei parametri invocati, in termini analoghi a quelli riconosciuti nelle richiamate decisioni, in particolare in ragione dell'apprezzamento sulla sussistenza o persistenza della gravità degli indizi;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione della presente questione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo *c* del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dal giudice rimettente, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C1219

N. 314

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1996 dal tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di Di Palma Sabatino, iscritta al n. 1327 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 10 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza adottato un provvedimento in ordine alla richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale disposta nei confronti dell'indagato;

che l'ordinanza di rimessione richiama diverse pronunce della Corte costituzionale e tra esse, in particolare, la sentenza n. 131 del 1996, relativa all'incompatibilità al giudizio per il giudice che sia stato componente del tribunale dell'appello *ex* art. 310 cod. proc. pen., osservando che anche nell'ipotesi prospettata e verificatasi nel giudizio *a quo* si delinea la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, in termini analoghi a quelli oggetto della pronuncia anzidetta, giacché la decisione in ordine alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale, sotto il profilo della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, determina un potenziale pregiudizio rispetto alla valutazione conclusiva sul merito dell'accusa;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, anteriore alla proposizione della presente questione di costituzionalità, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo *c* del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1220

N. 315

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. che abbia in precedenza provveduto sia in ordine alla convalida del fermo sia in ordine alla richiesta di adozione di una misura cautelare personale da parte del p.m. - Partecipazione al giudizio «nella forma della declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione» - Divieto - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Carenza del necessario requisito della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Catanzaro Carmine, iscritta al n. 1268 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1996 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio «nella forma della declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione» il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto sia in ordine alla convalida del fermo sia in ordine alla richiesta di adozione di una misura cautelare personale da parte del pubblico ministero;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e nn. 131 e 155 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che, come nei casi in esse affrontati, anche in quello ora prospettato si delinea la possibile menomazione dell'imparzialità del giudice che, dopo aver valutato i profili indiziari e cautelari, è chiamato alla pronuncia di estinzione del reato per oblazione; pronuncia che, pur non implicando la piena verifica della fondatezza dell'accusa, involge pur sempre un apprezzamento sulla inapplicabilità di più favorevoli formule di proscioglimento nel merito, secondo la regola dettata dall'art. 129 cod. proc. pen.;

che, inoltre, il giudice rimettente prospetta, in forma ipotetica, ulteriori possibili rilievi di incostituzionalità della norma denunciata con riguardo ad altre ipotesi — non riferibili al giudizio *a quo* — accomunabili, in sintesi, nelle numerose diverse interrelazioni che possono essere ravvisabili tra una funzione, pregiudicata, di «giudizio» (comprensivo delle varie forme in cui si estrinseca: dibattimento, giudizio abbreviato, patteggiamento, emissione del decreto penale di condanna) e una precedente valutazione sul profilo della libertà personale (pronunce *de libertate* nella fase predibattimentale, giudizio di riesame o appello *ex* artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decisione sulla convalida del fermo o dell'arresto);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che, relativamente alla questione di costituzionalità posta con riguardo alla dedotta incompatibilità tra una precedente valutazione in ordine a una misura cautelare personale e una successiva funzione di definizione del processo attraverso la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione, risulta, dall'ordinanza di rinvio, che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e contestuale richiesta *ex* art. 162 cod. pen., il giudice rimettente ha ammesso l'imputato all'oblazione, ed è stato «ritualmente» effettuato il deposito della somma dovuta a tal fine, cosicché sussistono tutti i presupposti per l'adozione della declaratoria di intervenuta estinzione del reato;

che, in tale quadro, assume puntuale rilievo l'eccezione, formulata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, poiché, una volta esercitato da parte del giudice il potere di verifica delle condizioni legali e dei presupposti di ammissione all'istituto, e una volta intervenuto altresì il versamento dell'importo stabilito dalla legge, l'ambito valutativo che si assume potenzialmente «pregiudicato» — dalla precedente determinazione sul tema cautelare — è in realtà già consumato, residuando solo la *limitata cognitio* dell'adozione di una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato, già verificatasi a norma dell'art. 162, secondo comma, cod. pen., per effetto del pagamento della somma a titolo di oblazione;

che l'affermazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo,* nell'assunto della possibilità di revocare in ogni tempo l'ordinanza ammissiva dell'oblazione, non risulta pertanto plausibile, perché essa si riferisce all'ipotesi di una pronuncia giurisprudenziale resa in tema di oblazione «discrezionale» *ex* art. 162-*bis* cod. pen. e dunque relativa a un istituto, diverso da quello di cui è stata fatta applicazione, che prevede ipotesi ostative soggettive e oggettive e che inoltre affida al giudice ambiti di valutazione ampi e non predeterminati (come l'incidenza della «gravità del fatto»); elementi, questi, che non figurano nella disciplina dell'oblazione «comune» regolata dall'art. 162 cod. pen., che è quella che viene in rilievo nel giudizio *a quo;*

che neppure è ravvisabile un ipotetico e residuo ambito delibativo concernente l'esattezza della qualificazione giuridica del fatto, stante l'espressa indicazione dell'ordinanza di rinvio nel senso della globale legittimità della procedura di oblazione esperita;

che pertanto la questione in esame, in quanto concernente profili che non sono più ricompresi nella cognizione del giudice *a quo* risulta sollevata in via astratta ed è priva del necessario requisito della pregiudizialità, cosicché essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che alla medesima conclusione si deve pervenire relativamente alle ulteriori questioni indicate in narrativa, sollevate in termini ipotetici, palesemente estranee alla concreta vicenda processuale e perciò — del resto dichiaratamente — manifestamente irrilevanti rispetto ad essa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1221

N. 316

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dal tribunale di Monza nei procedimenti penali a carico di Salvi Giuliano ed altri, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 14 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 10 marzo 1997 (r.o. 140 del 1997), il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio dibattimentale nei riguardi del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, nel senso del rigetto, su una richiesta, da parte dell'indagato, di sostituzione di misura cautelare personale;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente individua una lesione dei parametri costituzionali invocati, e del principio del «giusto processo» che ne deriva, nel potenziale pregiudizio per l'imparzialità del giudice che, nell'ipotesi dedotta, al pari di quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi, viene a delinearsi in ragione della precedente delibazione sul tema indiziario;

che questione pressoché identica è stata sollevata dallo stesso Tribunale, con altra coeva ordinanza (r. o. 141 del 1997), con la sola variante del riferimento alla specifica ipotesi — rilevante nel giudizio *a quo* — di precedente provvedimento di accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva;

Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e riferite ai medesimi parametri, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto i profili indicati;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione delle presenti questioni, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo *c* del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1222

N. 317

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Immigrazione - Cittadini extracomunitari - Immigrazione clandestina - Espulsione - Violazione del provvedimento espulsivo - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata conversione in legge dei decreti-legge oggetto di censura - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

[D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-*bis*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376; d.-l. 13 settembre 1996, n. 477, art. 7; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, lett. *c)*].

(Cost., artt. 2, 13, 24, 25 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-*bis* del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei citta-

dini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), e dall'art. 7 del decreto-legge, di reiterazione, 13 settembre 1996, n. 477, avente identico titolo; dell'art. 15, lettera *c)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal pretore di Roma, il 19 settembre 1996 dal pretore di Perugia, il 31 agosto 1996 dal pretore di Avezzano e il 24 settembre 1996 dal pretore di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 19, 67, 86 e 118 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5, 9, 10 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore prof. Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) [*recte:* art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1990], il pretore di Roma, chiamato ad applicare l'identico d.-l. 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), essendo il precedente decaduto per scadenza dei termini, ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 di esso, nella parte in cui ha modificato il citato art. 7-*bis*, perché la disposizione, priva dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, violerebbe i principi della certezza normativa e della libertà personale;

che nel corso di un procedimento per la convalida dell'arresto di altro cittadino extracomunitario il pretore di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del citato decreto-legge n. 477/1996 [*recte:* art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 416/1989, convertito nella legge n. 39 del 1990];

che, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, lo stesso pretore ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal momento che — inibendo al Governo di «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere» — seconderebbe un uso improprio del potere normativo attribuito all'Esecutivo; e ciò sia perché non vieterebbe la reiterazione d'un decreto-legge non convertito nei termini (peraltro non legittima nella materia penale), sia perché consentirebbe di applicare alcune misure coercitive cautelari anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dagli artt. 274, comma 1, lettera *b)*, e 280, comma 1, del codice di procedura penale, impedendo la verifica giudiziale della legittimità del provvedimento adottato;

che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di un cittadino extracomunitario, espulso il 10 agosto 1996 dal territorio dello Stato con decreto del questore dell'Aquila, ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge n. 376/1996, il pretore di Avezzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 23, 70 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 7 [*recte:* art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 416/1989], poiché tale decreto-legge avrebbe reiterato l'efficacia di norme decadute, emanate nella materia penale e processuale penale, in violazione dei diritti fondamentali della persona, rendendo quale funzione legislativa *tout court*, di esclusiva spettanza delle Camere, il potere eccezionale attribuito al Governo dall'art. 77 della Costituzione;

che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di due cittadini albanesi espulsi dall'Italia, e rientrati illegittimamente, il pretore di Padova ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 477/1996 [*recte:* art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416/1989], perché norma introdotta in un decreto-legge adottato al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza e in violazione del princi-

pio della parità di trattamento (con riferimento all'art. 7, comma 12-*sexies*, del menzionato decreto-legge n. 416/1989) fra colui che, espulso, rientra nello Stato e colui il quale, già gravato da una sentenza irrevocabile di condanna, sia stato espulso su sua richiesta e abbia poi violato il provvedimento espulsivo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dai pretori di Padova e di Perugia.

Considerato che le ordinanze sopra richiamate riguardano le disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate con i decreti-legge nn. 376 e 477 del 1996, mentre una concerne anche l'art. 15, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 400 del 1988;

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che i due decreti-legge oggetto di censura non sono stati convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni, per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio;

che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono l'applicazione di altri tipi di sanzioni;

che la questione di legittimità costituzionale relativa alla lettera *c)* dell'art. 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 è stata sollevata in relazione al decreto-legge n. 376/1996;

che è necessario restituire gli atti ai giudici *a quibus* affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1223

N. 318

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Pensionamenti di anzianità - Sospensione fino al 31 dicembre 1993 - Salvezza delle posizioni dei dipendenti per dimissioni accolte anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge con esclusione di coloro che avessero già presentato le dimissioni - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 417/1996, 245/1997 e ordinanza n. 92/1977) - Esigenza di contenimento immediato della spesa - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2, lett. *e)*, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3, 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera *e)*, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Caccia Parise e da Rotondo Alfredo contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritte ai nn. 922 e 1303 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che — nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, premesso di aver presentato le dimissioni in data anteriore al 19 settembre 1992, chiedevano l'accertamento del loro diritto ad ottenere il collocamento a riposo ed il conseguente trattamento pensionistico — il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due identiche ordinanze emesse il 20 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numeri (*recte:* commi) 1 e 2, lettera *e)*, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), nella parte in cui, sospendendo fino al 31 dicembre 1993 i pensionamenti di anzianità, fa salve soltanto le posizioni dei dipendenti le cui dimissioni siano state accolte dalle amministrazioni anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge (e non anche di coloro che comunque abbiano già presentato le dimissioni);

che, a parere del rimettente, risulterebbe irragionevole e lesiva del principio del buon andamento della pubblica amministrazione la scelta di affidare a quest'ultima la piena libertà d'influire sul regime pensionistico del dipendente accogliendo o meno entro il 19 settembre 1992 le dimissioni dello stesso;

che, in particolare, la possibilità di godere del trattamento pensionistico verrebbe fatta dipendere da una situazione d'incertezza legata appunto all'accoglimento della domanda, e dunque all'emissione di un provvedimento — osserva il T.A.R. — su cui possono influire circostanze, anche imprevedibili, insorte in sede istruttoria, con evidenti connotati di aleatorietà;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso — anche con memorie depositate nell'imminenza della camera di consiglio — per la non fondatezza della questione, richiamandosi all'irrilevanza delle disparità di mero fatto derivanti da circostanze accidentali e contingenti ed osservando infine come, nella specie, l'asserita disparità di trattamento vada ricollegata a situazioni di partenza già di per sé stesse diverse tra loro.

Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere congiuntamente decisi;

che questa Corte ha già osservato come, nella globale riconsiderazione delle pensioni di anzianità e dei trattamenti anticipati in generale, i provvedimenti attuativi del blocco temporaneo all'accesso di tali peculiari forme di previdenza si inseriscano in una complessa opera di riforma, volta ad una soluzione di natura strutturale ma altresì resa necessaria da contingenti ed immediate esigenze di contenimento della spesa (sentenze n. 417 del 1996 e n. 245 del 1997);

che, inoltre, sia pure con riferimento ad una norma successiva a quella ora impugnata ma di analogo contenuto, la Corte ha escluso che l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine temporale concretasse violazione dei parametri evocati dal giudice *a quo* (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997);

che, nel richiamare espressamente l'art. 1, comma 2, lettera *e)* del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, la Corte ha osservato come tale scelta, ora nuovamente censurata dal tribunale amministrativo regionale rimettente, trovi razionale spiegazione nella natura costitutiva del provvedimento amministrativo estintivo del rapporto di pubblico impiego, rispetto al quale la volontà del dipendente è soltanto un presupposto;

che, inoltre, nella sentenza da ultimo citata, è stato ribadito come le disparità di mero fatto, dovute a circostanze occasionali, non possano dar luogo a problemi di legittimità costituzionale;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera e) *del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1224

N. 319

Ordinanza 15-22 ottobre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro - Integrale risarcibilità in ogni caso del danno biologico e del danno morale - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 485/1991 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia circa il danno non patrimoniale (v. ordinanze nn. 7/1991, 203/1993 e 27/1990 e sentenza n. 37/1994 - Manifesta inammissibilità . Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Bani Claudio e Calabrese veicoli industriali S.p.a., iscritta al n. 1112 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile concernente il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale e comunque di tutti i danni non indennizzati dall'INAIL a seguito di un infortunio sul lavoro, il pretore di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 4 marzo 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in quanto escludente la integrale risarcibilità in ogni caso del danno biologico e del danno morale;

che, secondo il rimettente, la sentenza n. 485 del 1991, da lui definita «legislativa manipolativa» — con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, *in parte qua* — non sarebbe «idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta»;

che, per questo, il rimettente sostiene che dette norme sono tuttora vigenti nella loro «integrale formulazione letteraria» e dunque che esse continuano a prevedere la possibilità di liquidazione del danno patrimoniale, in cui è da comprendere il danno biologico, solo se la somma da liquidare sia superiore alla misura della rendita INAIL capitalizzata e solo per la parte eccedente tale misura, con conseguente illogica disparità di trattamento tra situazioni soggettive del tutto omogenee degli assicurati, discriminate esclusivamente in ragione della concreta ed eventuale differenza tra il *quantum* della liquidazione del danno patrimoniale, comprendente il danno biologico, e l'entità della capitalizzazione della rendita INAIL;

che — sempre a giudizio del rimettente — l'irrazionalità del sistema e, conseguentemente, la violazione del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione sarebbero rese ancor più evidenti dal fatto che comunque non sussisterebbe pericolo di duplicazione di risarcimento del danno biologico, giacché le somme che l'INAIL versa all'interessato «non possono sotto nessun profilo ritenersi destinate a creare la provvista economica necessaria per il (tentativo di) recupero della perdita dell'integrità della persona, bensì solo a ripristinare il reddito», ossia a risarcire una voce di danno ontologicamente diversa dal danno biologico;

che, infine, alla stregua delle medesime considerazioni e stante l'ininfluenza della sentenza n. 37 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato non fondata analoga questione, le disposizioni censurate sarebbero lesive degli evocati parametri costituzionali altresì nella parte in cui non consentono la liquidazione del danno morale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione, ovvero per la sua infondatezza, in quanto riguardante norme già dichiarate incostituzionali.

Considerato che la norma di cui all'art. 10, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 viene censurata sotto il duplice profilo dell'omessa previsione di un integrale ristoro dei danni, rispettivamente, biologico e morale;

che questa Corte, con sentenza n. 485 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma *de qua*, «nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL»;

che, pertanto, le censure in proposito formulate nell'ordinanza di rimessione, pur formalmente rivolte contro le denunciate norme, mirano nella sostanza a sindacare le statuizioni contenute in detta sentenza, donde la manifesta inammissibilità della relativa questione (v. ordinanze n. 7 del 1991 e nn. 203, 93 e 27 del 1990);

che, con riguardo poi al danno non patrimoniale, gli asseriti vizi sono prospettati esclusivamente attraverso un richiamo *per relationem* agli argomenti svolti in tema di danno biologico (ontologicamente diverso dal danno morale) e miranti solo a contestare, in materia, la portata del citato art. 32 della Costituzione nell'interpretazione datane da questa Corte;

che, comunque, questa Corte ha già affermato un criterio di risarcibilità anche di codesto danno (v. sentenza n. 37 del 1994), in ragione di una lettura della norma *de qua* adeguata al precetto di cui all'art. 32 della Costituzione;

che, alla stregua di tale interpretazione (costituente ormai un dato acquisito nella giurisprudenza ordinaria), non sono più prospettabili censure legate al presupposto della mancanza di tutela risarcitoria;

che, del resto, lo stesso giudice *a quo*, col ritenere che il danno morale risulta «del tutto avulso dal sistema di tutela del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965», necessariamente viene ad escludere che il risarcimento di codesto danno subisca il condizionamento previsto dalla denunciata normativa, operando questo soltanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione sociale (v. sentenza n. 356 del 1991); e ciò non può non comportare, *de jure*, che il danno morale possa esser richiesto autonomamente al pari del danno biologico, come appunto ritiene ormai la concorde giurisprudenza di legittimità, di cui la sentenza n. 37 del 1994 non ha fatto che prendere atto;

che ogni altra considerazione, volta a contestare l'efficacia delle sentenze della Corte, anche riguardo alla interpretazione adeguatrice con esse offerta, si palesa non pertinente;

che, pertanto, con riguardo alla risarcibilità del danno non patrimoniale, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal pretore di Brescia, relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1225

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 60

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 settembre 1997
(del vice commissario dello Stato per la regione siciliana)

Finanza pubblica allargata - Regione siciliana - Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria e del turismo - Riconoscimento, con effetto retroattivo, di maggiorazione di compenso agli esperti nominati dai presidenti delle province - Riammissione in servizio di dipendente decaduto dall'impiego - Concessione di contributo in conto capitale a soggetti cooperativi che abbiano realizzato centri di approvvigionamento collettivo - Prevista fideiussione regionale, avente carattere solidale, a garanzia di tali operazioni finanziarie - Equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso le Aziende autonome per l'incremento turistico a quello del personale regionale, con decorrenza dalla data di assunzione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 153/1997, n. 94/1995, n. 108/1983, n. 92/1981 e n. 80/1969 - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 5 settembre 1997, n. 529, artt. 7, 10, 13, comma 4, e 14).

(Cost., artt. 3, 81, comma quarto, e 97).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 settembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 529, dal titolo: «Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria della pesca del turismo», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 8 settembre 1997.

Il provvedimento legislativo in questione è stato originariamente predisposto per consentire il riequilibrio in favore dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti in sede di riparto del fondo previsto d'art. 45 legge regionale n. 6/1997. Nel corso dei dibattito avvenuto al termine di una seduta protrattasi per oltre 36 ore, sono state inserite, con emendamenti, numerose disposizioni, di cui talune oggetto di autonomi disegni di legge in attesa dell'esame da parte delle competenti commissioni, che suscitano rilievi di carattere costituzionale.

L'art. 7, che di seguito si riporta ad avviso dello scrivente, si appalesa lesivo dei principi di cui agli artt. 97 ed 81, quarto comma, della Costituzione per le ragioni che si espongono:

«1. — la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica, a far data dall'entrata in vigore della medesima legge, anche gli esperti dei presidenti delle province regionali.

2. — Agli esperti dei sindaci e dei presidenti delle province regionali sono, altresì, dovuti i trattamenti di missione previsti per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale».

Ai fini di una migliore comprensione della disposizione, si ritiene opportuno succintamente riportare le preesistenti disposizioni normative che costituiscono il presupposto di quella attuale, oggetto di gravame.

L'art. 14 della legge regionale 7/1992, modificato dall'art. 41 della successiva legge regionale n. 26/1993, ha previsto la possibilità per i sindaci di nominare gli esperti determinandone al contempo il compenso «in misura pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale».

La medesima legge regionale n. 26/1993, nell'introdurre l'elezione diretta anche per il presidente delle province regionali, all'art. 25 ha previsto, altresì, per quest'ultimo, la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione fissandone, al comma settimo, la remunerazione in misura pari a quella globale, esclusa l'indennità di funzione, corrisposta ai dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

La cennata omogeneità nella quantificazione della retribuzione, per gli esperti nominati dai sindaci e/o dai presidenti delle province è stata successivamente alterata in favore dei primi dal disposto dell'art. 4 della legge

regionale n. 38/1994, che ha inserito l'indennità di funzione corrisposta ai dirigenti comunali quale ulteriore elemento da considerare ai fini della determinazione del compenso spettante al personale esterno alla amministrazione.

Il legislatore ha pertanto voluto creare una differenziazione del trattamento economico fra le due categorie di esperti che, oltretutto, sono state sinora mantenute senza che abbiano destato difficoltà interpretative o procedure contenziose.

Orbene, seppure possa in astratto ritenersi ammissibile l'ulteriore cambiamento di orientamento, stavolta finalizzato all'equiparazione del trattamento economico per gli esperti di nomina dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, non ci si può esimere dal prospettare censure di costituzionalità sulla parte della disposizione che conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione del compenso per gli esperti delle province.

Tale previsione si appalesa lesiva del principio del buon andamento della p.a., poiché tiene in esclusivo conto gli interessi economici dei soggetti interessati senza valutare le non indifferenti refluenze finanziarie sui bilanci degli enti locali in questione, cui *ope legis* viene imputato un nuovo maggiore onere senza al contempo prevederne la relativa copertura.

Ed in proposito si rileva altresì la violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione atteso che codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 92 del 1981 ha acclarato che sussiste l'obbligo della copertura anche per le leggi che implicano oneri per gli enti compresi nella c.d. «finanza pubblica allargata» di cui fanno parte province regionali.

Inoltre, anche a voler considerare che sinora talune amministrazioni possano aver corrisposto *motu proprio* in misura maggiore i compensi dovuti agli esperti, al fine di perequarne il trattamento con quelli di nomina sindacale, dalla disposizione attuale deriverebbero in tale ipotesi effetti di sanatoria nei confronti di comportamenti illegittimamente adottati.

Al riguardo, nel rammentare che codesta ecc.ma Corte ha evidenziato (sent. n. 94/1995 che le leggi di sanatoria non sono in via di principio costituzionalmente precluse, purché la adozione delle medesime venga sostenuta da «interessi pubblici di preminente importanza generale», ad avviso del ricorrente, nella attuale fatispecie non risultano individuati, né tantomeno dimostrati, interessi pubblici di tale natura, in quanto si determina un prevedibile aggravio delle finanze degli enti locali a fronte di prestazioni già rese in virtù di incarichi conferiti secondo le condizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento.

Parimenti oggetto di censure per violazione dell'art. 97 della Costituzione è la previsione dell'art. 10, che di seguito si trascrive, la quale costituiva oggetto di un autonomo disegno di legge, il n. 498 (all. 1), non ancora esaminato dalle competenti commissioni permanenti dell'ARS:

«1. — L'amministrazione regionale è autorizzata a riammettere in servizio, a far data dell'entrata in vigore della presente legge, il signor Eugenio Di Giovanni, nato a Palermo il 24 settembre 1934, già assistente amministrativo della presidenza della regione siciliana ai sensi dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dalla vacanza del posto.

2. — Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10301.

3. — Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in ragione di lire 70 milioni annui che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione codice 1001».

Dalla relazione illustrativa al citato disegno di legge risulta che il destinatario della norma è stato dichiarato decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127 lett. *c* del t.u. degli impiegati civili dello Stato, con decreto assessoriale n. 2488 del 5 dicembre 1978, registrato dalla Corte dei conti, con efficacia retroagente al 16 dicembre 1977.

Nel corso del lungo contenzioso amministrativo instauratosi fra il dipendente e l'amministrazione, il Consiglio di giustizia amministrativa ha reso un parere con cui si evidenziava sia l'impossibilità di far ricorso all'annullamento del decreto di destituzione per carenza di interesse pubblico concreto ed attuale, sia quella di avviare la procedura di riammissione in servizio, prevista dell'art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, non ricorrendo il presupposto della vacanza del posto nella pianta organica ove come si evince dalla relazione illustrativa del citato d.d.l. 498, sono previste 1000 unità di assistenti amministrativi a fronte di oltre 2.200 in servizio.

Più di recente il suddetto organo consultivo ha ritenuto che, attesa la singolarità della fattispecie e le finalità di giustizia sostanziale, si potesse procedere all'annullamento d'ufficio del decreto di decadenza all'impiego, a condizione che l'interessato rinunziasse alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

Nonostante il verificarsi della suddetta condizione, l'amministrazione regionale non ha adottato il provvedimento di riammissione in servizio, atteso che da un più attento esame dell'originario decreto di decadenza non sono stai rilevati motivi di illegittimità.

Il legislatore con l'attuale iniziativa intende superare tutti gli ostacoli esistenti e permettere la ripresa dell'attività lavorativa al dipendente a distanza di circa 20 anni dalla destituzione.

Sebbene dal punto di vista umano possa ritenersi comprensibile e plausibile l'intervento del legislatore, lo stesso non sembra compatibile con il principio costituzionale del buon andamento della p.a.

Codesta ecc.ma Corte, con ormai costante giurisprudenza, confermata da ultimo con sentenza n. 153 del 1997, ha ritenuto ammissibili misure di carattere assistenzale di sostegno all'occupazione, adottate al di fuori dei vincoli che incontrano i rapporti d'impiego con la p.a., soltanto in presenza di obiettive e comprovate necessità ai fini dello svolgimento dei compiti dell'amministrazione regionale.

L'art. 97 della Costituzione, impone, infatti, che l'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche debba dipendere dalla preventiva e condizionata valutazione delle oggettive esigenze di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni affinché l'interesse dell'ente non sia subordinato a quello del dipendente e non si determini quell'inversione di priorità tra pubblico e privato, che codesta Corte ha ripetutamente ritenuto in contrasto con le esigenze di buon andamento proclamate dalla citata norma costituzionale.

Invero, riguardo alle esigenze professionali dell'amministrazione, il cui mancato rispetto si risolve di per sé in violazione del suddetto principio, le ulteriori motivazioni legislative, quali nella specie quelle di assistenza e solidarietà possono essere soltanto aggiuntive e non sostitutive.

La norma in questione, laddove impone per un singolo caso la deroga ad uno dei presupposti necessari per l'istituto della riammissione in servizio, costituisce violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, il cui rispetto richiede che non vi sia contrasto tra la *ratio* della legge e la sua limitazione a un caso concreto non giustificata da un'obiettiva diversità di esso, in confronto ad altri casi cui quella disciplina legislativa potrebbe estendersi (C.c. sentenza n. 80/1969).

L'art. 13 che si trascrive suscita rilievi per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.

«1. — L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari al 35 per cento delle esposizioni debitorie verso le banche, risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1996, ammissibili ai benefici di cui all'art. 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

2. — Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo godono dei benefici di cui all'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.

3. — L'IRCAC è autorizzata a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a venti anni delle esposizioni debitorie verso le banche a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giuno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.

4. — Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo, poste in essere dagli istituti di credito, saranno assistite esclusivamente da fidejussione regionale. Detta fidejussione avrà carattere solidale e sarà assunta in sostituzione delle garanzie prestate o da prestare da parte dei soci cooperatori in favore delle banche.

5. — Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1997».

Detta disposizione riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 36/1991, così come modificato dall'art. 50 della legge regionale n. 15/1993, trasformando però la garanzia regionale da sussidiaria in solidale ed escludendo inoltre l'obbligo per gli istituti creditizi di escudere previamente il debitore principale.

Poiché la medesima è stata adottata senza dibattito a seguito di un emendamento presentato in aula, non è dato evincere se la determinazione di approntare la garanzia della regione sia stata supportata, nelle sedi idonee, da adeguata valutazione circa l'entità dei debiti né tantomeno se l'ammissione al beneficio sia stata ancorata a precisi e precostituiti parametri.

Nei fatti, la previsione legislativa potrebbe determinare il lievitare incontrollato della spesa in quanto l'erogazione è svincolata da precisi limiti e da criteri prefissati.

Ad avviso del ricorrente, pertanto, la norma del 4 comma del soprariportato articolo si appalesa in contrasto con il principio di buona amministrazione, in quanto prioritariamente volta á tutelare la posizione debitoria dei soci delle cooperative in questione, omettendo al contempo di porre in essere le opportune cautele nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche, che dovrebbe essere improntata al contemperamento delle esigenze di carattere generale con quelle di una singola categoria di imprenditori.

Non ininfluente nel giudizio di illegittimità della norma è, ancora, la considerazione che l'illimitata garanzia finanziaria a carico del bilancio regionale potrebbe verosimilmente essere a fondo perduto, non essendo neppure prevista la facoltà di rivalsa delle somme esborsate nei confronti del capitale sociale delle cooperative.

Inoltre la norma così come strutturata secondo l'*id quod plerumque accidit*, potrebbe indurre il creditore ad escutere in prima istanza la regione anziché la cooperativa che così non verrebbe stimolata ad una gestione efficiente ed oculata con il risultato di riversare il peso dei debiti aziendali sulla collettività.

E seppure è vero che le disposizioni contenenti agevolazioni e benefici hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di una scelta del legislatore, cui soltanto spetta di valutare e di decidere in ordine all'*an* ed al *quantum*, è altrettanto vero che tali scelte debbono essere sorrette da criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà (C.c. n. 108/83).

Appare invero non ragionevole che l'amministrazione regionale si faccia garante, senza alcuna predeterminazione di limiti quantitativi e temporali, di debiti di cui non è dato conoscere e valutare le cause del mancato pagamento.

Per quanto concerne, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, si osserva che appare incongrua la copertura finanziaria disposta dal quinto comma dell'articolo in questione in 4 miliardi di lire, in quanto riconducibile principalmente alla previsione del primo comma, atteso che dalla previsione del quarto comma deriverà una nuova ulteriore spesa suscettibile di incontrollabile lievitazione, considerata la portata della garanzia disposta.

Ultima disposizione oggetto di gravame è quella contenuta nell'art. 14 che di seguito si riporta:

«1. — Il combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e 37, ultimo comma, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, deve essere inteso nel senso che il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso le aziende autonome per l'incremento turistico della regione siciliana è equiparato a quello del personale regionale con decorrenza alla data di assunzione e indipendentemente dalla circostanza che l'assunzione stessa sia anteriore o posteriore alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9»;

La cennata norma, che costituiva parte del disegno di legge n. 532, tuttora all'esame delle competenti commissioni permanenti dell'ARS, estende indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche ai dipendenti assunti presso le aziende autonome per l'incremento turistico dopo l'entrata in vigore della legge n. 9 dell'86 il trattamento giuridico ed economico del personale della regione.

Ai fini di una migliore intelligenza della censurata disposizione, occorre premettere che l'art. 47 della legge regionale n. 9/86 ha disposto, nelle more del riordino del settore turistico e fermi i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, il trasferimento alle province regionali delle funzioni amministrative attribuite agli Enti provinciali per il turismo.

A tal uopo, gli enti locali si sono avvalsi delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli EE.PP.TT. che sono stati trasformati in Aziende autonome provinciali.

Secondo l'ultimo comma del citato art. 47, «al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale».

Di tale ultima norma sono state date nel tempo differenti interpretazioni e segnatamente l'Assessore regionale degli enti locali, con circolare prot. n. 904 dell'8 ottobre 1993, ha sostenuto che il trattamento giuridico-economico dei dipendenti regionali spettasse unicamente al personale già dipendente degli EE.PP.TT..

Siffatta linea interpretativa era già stata peraltro, acclarata dal Consiglio di giustizia amministrativa il quale, con la sentenza n. 409 del 23 dicembre 1992, aveva statuito che «l'art. 47, ultimo comma, legge reg. sic. 6 marzo 1986, n. 9 ha inteso non soltanto conservare le posizioni giuridiche ed economiche conseguite nel passato dal personale degli enti provinciali del turismo transitato alle Aziende autonome provinciali del turismo, ma anche mantenere ad esso per l'avvenire lo *status* di equiparato a dipendente regionale con la normativa specifica di settore».

Successivamente, l'ultimo comma dell'art. 37 della legge regionale n. 33/96, ha previsto che «fino al riordino del settore turistico le previsioni di cui all'art. 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico».

Sulla questione dell'estensione a tutto il personale in servizio alle Aziende di incremento turistico si è pronunciato il Consiglio di giustizia amministrativa, con sentenza n. 375/96, annullando una decisione del TAR-CT (sentenza n. 1181/95) che aveva ritenuto legittima detta estensione.

A seguito di tale decisione giurisdizionale l'Assessore degli enti locali, con circolare n. 8 del 29 novembre 1996, ha impartito disposizioni affinché venisse data immediata attuazione alla sentenza, con sospensione e revoca di eventuali provvedimenti discordanti adottati.

Da quanto esposto, sembra emergere con chiarezza che l'intento perseguito dal legislatore sia quello di porre rimedio alle conseguenze della illegittima applicazione degli artt. 47 legge regionale n. 9/86 e 37 legge regionale n. 33/96, il cui combinato disposto si intenderebbe ora interpretare, con il risultato di estendere a tutto il personale il migliore trattamento economico e giuridico previsto per i dipendenti regionali applicabile esclusivamente ai soggetti di cui al sopracitato art. 47, ultimo comma, legge regionale n. 9/86.

In proposito, codesta ecc.ma Corte con la prima citata sentenza n. 94/95 ha posto come condizioni per la legittimità delle leggi di sanatoria la sussistenza di interessi pubblici di preminente interesse generale che nella fattispecie non appaiono presenti, giacché si verrebbe a creare nell'ambito dei dipendenti provinciali una categoria privilegiata in contrasto non solo con il principio dell'identità del trattamento retributivo a mansioni corrispondenti ma anche con quello più generale della parità di trattamento tra impiegati appartenenti alla medesima amministrazione locale.

Dal tenore letterale della disposizione e dalla presupposta natura di norma interpretativa deriva, inoltre, la retroattività dell'attribuzione del nuovo miglior trattamento economico ad un numero non definito di dipendenti, con ciò determinandosi la necessità di indicare gli oneri finanziari che ne derivano.

L'art. 14, in assenza di una apposita previsione al riguardo, si pone pertanto in palese contrasto con il disposto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con la medesima motivazione addotta in precedenza riguardo alla norma di cui all'art. 7.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Francesco Camerino, v. commissario dello Stato per la regione siciliana, in qualità di Commissario dello Stato per la regione siciliana facente funzione, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati. articoli del disegno di legge n. 529 dal titolo «Modifiche ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie locali e per i settori dell'industria, della pesca e del turismo» approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 5 settembre 1997:

art. 7 limitatamente all'inciso «a far data dall'entrata in vigore della medesima legge», per violazione degli art. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;

art. 10, per violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione;

art. 13, quarto comma, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;

art. 14, per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 13 settembre 1997

Il v. commissario della Stato per la regione siciliana
Commissario dello Stato f.f.
prefetto Francesco CAMERINO

97C1103

N. 726

Ordinanza emessa il 18 marzo 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1997) dal pretore di Livorno sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Monica ed altri contro l'Ente poste italiane

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato.

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9, comma 21).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ritiene questo pretore di dover sollevare come richiesto dagli attori questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 9, comma 21 della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Tale normativa dispone, come è noto, fra l'altro che «le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine di ciascun contratto».

Osserva, in proposito, questo giudice: tale normativa appare allo stato tale da comportare, *rebus sic stantibus*, la reiezione dei ricorsi proposti.

Non può, infatti accedersi alla tesi avanzata in proposito dai ricorrenti, i quali sostengono che l'espressione dare luogo usata dal legislatore starebbe a significare che i contratti a termine stipulati dal convenuto *ex* art. 230/1962 non possono essere convertiti in contratti a tempo determinato.

Questa circostanza non si verificherebbe, invece, nel caso di specie nel quale il contratto a temine sarebbe invalido *ab initio* e il rapporto tra ricorrenti e convenuto si sarebbe *ab initio* costituito come rapporto a tempo indeterminato.

A parere di questo pretore questa tesi, pur suggestiva e ben argomentata si basa, però, su una interpretazione non convincente del testo di legge e, in particolare dell'espressione «dare luogo».

Non vi sono, infatti, motivi plausibili, anche dal punto di vista meramente etimologico, per ritenere che questa espressione, invero generica ed onnicomprensiva, nel significato comune del termine, debba essere interpretata, restrittivamente nel senso indicato dai ricorrenti. Tale espressione sembra, pertanto, nella volontà del legislatore idonea a coprire tutte le ipotesi in cui, comunque da un contratto a tempo determinato si pervenga ad un contratto a tempo indeterminato, vuoi, per illegittima apposizione del termine, vuoi per trasformazione *ex* art. 2, secondo comma, della legge n. 230/1962.

Del resto come già rilevato da altre AA.GG. sarebbe privo di *ratio* il ritenere che il legislatore da un lato abbia voluto, in questo caso porre al datore di lavoro un limite nelle assunzioni con un divieto di trasformare un legittimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e dall'altro abbia, invece, consentito allo stesso datore di eludere tale limite, aggirando, altresì, gli accordi sindacali in tema di assunzione, stipulando in violazione di legge contratti a tempo determinato poi convertibili automaticamente in contratti a tempo indeterminato.

Ciò premesso, occorre, infine esaminare due ordini di problemi e cioè:

se vi siano, nella normativa così elencata profili di illegittimità costituzionale;

se, in caso di risposta affermativa a questa domanda, possa essere concesso ai ricorrenti un provvedimento *ex* art. 700 c.p.c.

Per quanto attiene alla prima questione la risposta deve essere affermativa, con riguardo ad una possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La normativa predetta sembra, infatti, vulnerare il principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: da un lato sotto un profilo «esterno» in quanto discrimina ingiustamente i lavoratori postali dagli altri lavoratori privati, senza che si possa rinvenire, almeno con evidenza un principio razionale che sottenda a questa impostazione.

Se, infatti, dopo la privatizzazione i lavoratori delle poste hanno assunto in pieno la qualifica di lavoratori privati, non si capisce, almeno *ictu oculi*, perché agli stessi non debba essere applicato il trattamento, in questo caso favorevole previsto in caso di contatto a tempo determinato illegittimo, rispetto a quello che viene fatto nei confronti di tutti gli altri lavoratori privati.

Si consideri, oltretutto che un ulteriore motivo di «peculiarità» del rapporto di lavoro «postale» sarebbe rappresentato dal fatto che questa normativa assicura validità, sempre e comunque, a qualunque clausola appositiva del termine anche, eventualmente di tipo illecito o discriminatorio. Anche sotto questo profilo pare arduo sostenere la sussistenza di un evidente principio di ragionevolezza.

Ma vi è anche una disciminazione, per certi versi ancora più stridente ed illogica «interna» agli stessi lavoratori dell'EPI.

Tale discriminazione si attua quando la normativa in parola prevede che gli stessi lavoratori siano distinti, sotto il profilo della validità del contratto di lavoro a tempo determinato e della sua conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal fatto che il contratto stesso vada a scadere prima o dopo il 30 giugno 1997.

Anche qui non si rinviene un apparente principio di ragionevolezza.

Ritiene, quindi il pretore di dovere sollevare la questione di costituzionalità della normativa sovracitata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sorgendo quantomeno il sospetto che la stessa normativa tratti in modo diverso situazione analoghe. La questione è, ovviamente, rilevante nella presente causa, poiché la norma impugnata, se ritenuta valida provocherebbe la reiezione del ricorso.

Sul provvedimento cautelare *ex* art. 700 c.p.c.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di applicazione di un provvedimento cautelare *ex* art. 700 osserva il pretore: pur non ignorando l'esistenza di una giurisprudenza in senso opposto, mossa sicuramente da lodevoli intenzioni di tutela dei diritti dei ricorrenti, ritiene questo pretore di aderire, come già in altre occasioni, alla tesi secondo la quale non è consentito al giudice cautelare di «disapplicare» in sostanza una normativa che ritenga sospetta di incostituzionalità, e ciò per i seguenti motivi: il *fumus boni iuris* deve sussistere sulla base del diritto positivo quale vigente al momento della decisione; è evidente che il sollevamento della questione di costituzionalità non implica, in alcun modo il venir meno e neppure l'affievolimento della norma sospetta di incostituzionalità.

Opinando diversamente si attribuirebbe, in maniera eccessiva al giudice cautelare un potere di disapplicazione, che, oltre a non essere previsto da alcuna norma, non viene riconosciuto né al giudice ordinario, che deve limitarsi a sospendere il processo né addirittura alla stessa Corte costituzionale che non ha alcun potere di disporre la provvisoria disapplicazione della norma impugnata.

Oltretutto non è neppure completamente esatto che il sollevamento della questione di costituzionalità presupponga nel giudice *a quo* una prognosi fausta di accoglimento, in quanto, in una interpretazione corretta del nostro sistema, il predetto giudice è chiamato, assai più riduttivamente a formulare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione (art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1953).

Ma, lo si ripete, l'argomento fondamentale è quello secondo il quale il *fumus boni iuris* va valutato alla luce del diritto positivo vigente al momento della valutazione e che il sospetto di costituzionalità di *ubna normas* non ne fa venir meno la vigenza.

Del resto la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 13415 del 12 dicembre 1991, sez. lavoro ha definito addirittura abnorme e, come tale ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. il provvedimento d'urgenza concesso disapplicando la norma sospettata di incostituzionalità.

Questo pretore, infine, ritiene di aderire alla tesi dottrinaria e giurisprudenziale, secondo la quale, in questo caso è necessario sospendere anche il procedimento cautelare, sollevando, nel frattempo questione di costituzionalità. Alla base di tale convincimento si pone, soprattutto il disposto dell'art. 23 della legge n. 87/1953, il quale, come è noto dispone che la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata nel corso di un «giudizio», senza, pertanto, porre alcuna distinzione fra il tipo di giudizio proposto ed avendo come unico limite quello che si tratti di una autorità giurisdizionale. La questione può, pertanto, essere sollevata anche in fase cautelare e ciò comporta che la sospensione prevista dal comma secondo del medesimo articolo riguardi anche il giudizio cautelare.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui dispone che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto» per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Livorno, addì 18 marzo 1997

Il pretore g.l.: (firma illeggibile)

97C1170

N. 727

Ordinanza emessa il 18 marzo 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 settembre 1997) dal pretore di Livorno sui ricorsi riuniti proposti da Ticciati Claudia ed altri contro l'Ente poste s.p.a.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato.

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9, comma 21).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ritiene questo pretore di dover sollevare come richiesto dagli attori questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 9, comma 21 della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Tale normativa dispone, come è noto, fra l'altro che «le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine di ciascun contratto».

Osserva, in proposito, questo giudice: tale normativa appare allo stato tale da comportare, *rebus sic stantibus,* la reiezione dei ricorsi proposti.

Non può, infatti accedersi alla tesi avanzata in proposito dai ricorrenti, i quali sostengono che l'espressione dare luogo usata dal legislatore starebbe a significare che i contratti a termine stipulati dal convenuto *ex* art. 230/1962 non possono essere convertiti in contratti a tempo determinato.

Questa circostanza non si verificherebbe, invece, nel caso di specie nel quale il contratto a temine sarebbe invalido *ab initio* e il rapporto tra ricorrenti e convenuto si sarebbe *ab initio* costituito come rapporto a tempo indeterminato.

A parere di questo pretore questa tesi, pur suggestiva e ben argomentata si basa, però, su una interpretazione non convincente del testo di legge e, in particolare dell'espressione «dare luogo».

Non vi sono, infatti, motivi plausibili, anche dal punto di vista meramente etimologico, per ritenere che questa espressione, invero generica ed onnicomprensiva, nel significato comune del termine, debba essere interpretata, restrittivamente nel senso indicato dai ricorrenti. Tale espressione sembra, pertanto, nella volontà del legislatore idonea a coprire tutte le ipotesi in cui, comunque da un contratto a tempo determinato si pervenga ad un contratto a tempo indeterminato, vuoi, per illegittima apposizione del termine, vuoi per trasformazione *ex* art. 2, secondo comma, della legge n. 230/1962.

Del resto come già rilevato da altre AA.GG. sarebbe privo di *ratio* il ritenere che il legislatore da un lato abbia voluto, in questo caso porre al datore di lavoro un limite nelle assunzioni con un divieto di trasformare un legittimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e dall'altro abbia, invece, consentito allo stesso datore di eludere tale limite, aggirando, altresì, gli accordi sindacali in tema di assunzione, stipulando in violazione di legge contratti a tempo determinato poi convertibili, automaticamente, in contratti a tempo indeterminato.

Ciò premesso, occorre, infine esaminare due ordini di problemi e cioè:

se vi siano, nella normativa così elencata profili di illegittimità costituzionale;

se, in caso di risposta affermativa a questa domanda, debba esser provveduto sul provvedimento *ex* art. 700 c.p.c. già concesso a Ticciati Claudia.

Per quanto attiene alla prima questione la risposta deve essere affermativa, con riguardo ad una possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La normativa predetta sembra, infatti, vulnerare il principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: da un lato sotto un profilo «esterno» in quanto discrimina ingiustamente i lavoratori postali dagli altri lavoratori privati, senza che si possa rinvenire, almeno con evidenza un principio razionale che sottenda a questa impostazione.

Se, infatti, dopo la privatizzazione i lavoratori delle poste hanno assunto in pieno la qualifica di lavoratori privati, non si capisce, almeno *ictu oculi*, perché agli stessi non debba essere applicato il trattamento, in questo caso favorevole previsto in caso di contatto a tempo determinato illegittimo, rispetto a quello che viene fatto nei confronti di tutti gli altri lavoratori privati.

Si consideri, oltretutto che un ulteriore motivo di «peculiarità» del rapporto di lavoro «postale» sarebbe rappresentato dal fatto che questa normativa assicura validità, sempre e comunque, a qualunque clausola appositiva del termine anche, eventualmente di tipo illecito o discriminatorio. Anche sotto questo profilo pare arduo sostenere la sussistenza di un evidente principio di ragionevolezza.

Ma vi è anche una disciminazione, per certi versi ancora più stridente ed illogica «interna» agli stessi lavoratori dell'EPI.

Tale discriminazione si attua quando la normativa in parola prevede che gli stessi lavoratori siano distinti, sotto il profilo della validità del contratto di lavoro a tempo determinato e della sua conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal fatto che il contratto stesso vada a scadere prima o dopo il 30 giugno 1997.

Anche qui non si rinviene un apparente principio di ragionevolezza.

Ritiene, quindi il pretore di dovere sollevare la questione di costituzionalità della normativa sovracitata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sorgendo quantomeno il sospetto che la stessa normativa tratti in modo diverso situazione analoghe. La questione è, ovviamente, rilevante nella presente causa, poiché la norma impugnata, se ritenuta valida provocherebbe la reiezione del ricorso.

Per quanto attiene alla posizione Ticciati ritiene il giudicante che la sospensione del procedimento abbia come conseguenza il mantenimento degli effetti del provvedimento cautelare *ex* art. 700 c.p.c. emesso già prima della normativa in sanatoria. La sospensione, infatti, non consente, fino alla risoluzione della questione di costituzionalità di prendere in esame alcuna questione attinente alla bontà di tale provvedimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21 della legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui dispone che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto» per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Livorno, addì 18 marzo 1997

Il pretore g.l.: (firma illeggibile)

97C1171

N. 728

Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche sui ricorsi riuniti proposti da Martelli Giorgio ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ad altra

Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione allo stesso corso per oltre cinque anni - Disparità di trattamento rispetto all'istruzione universitaria per la quale è previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo in caso di mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi - Violazione del diritto ai più alti gradi di istruzione e dell'obbligo dello Stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico.

(R.D: 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, comma secondo).

(Cost., artt. 3, 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 2, 767 e 768 del 1996 proposti:

A) il ricorso n. 2 del 1996 da Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e Patacchini Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cataldi e dal dott. proc. Valentina Leccesi, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni Covatta; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro *pro-tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è domiciliato *ex lege*; l'Accademia di belle arti di Macerata, in persona del direttore *pro-tempore,* non costituito in giudizio; per l'annullamento della deliberazione 10 ottobre 1995 del Collegio dei docenti, relativa alla ratifica degli esami di passaggio della sessione autunnale anno accademico 1994/95, nella parte relativa al risultato della prova di esame orale in storia dell'arte sostenuta dai ricorrenti il 6 ottobre 1995, nonché di tutti gli atti connessi e, occorrendo, della stessa prova di esame i cui risultati sono stati pubblicati il 14 ottobre 1995;

B) il ricorso n. 767 del 1996 da Tavoletti Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cataldi e Pietro Referza, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni Covatta; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro *pro-tempore,* come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; l'Accademia di belle arti di Macerata, in persona del direttore *pro-tempore,* non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento 12 aprile 1996 n. 916/37 del direttore della predetta accademia, nella parte in cui nega l'iscrizione del ricorrente al IV anno del corso di scenografia;

C) il ricorso n. 768 del 1996 da Martelli Giorgio e Patacchini Daniela, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Cataldi e Pietro Referza, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni Covatta; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro *pro-tempore,* come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; l'Accademia di belle arti di Macerata, in persona del direttore

pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento dei provvedimenti 12 aprile 1996, n. 916/37 e 6 maggio 1996, n. 111/37 del direttore della predetta accademia, nella parte in cui negano l'iscrizione dei ricorrenti al IV anno del corso di scenografia;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione in tutti i ricorsi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le ordinanze 24 gennaio 1996, n. 52, 23 agosto 1996, n. 435 e 23 agosto 1996, n. 436 relative, rispettivamente, ai singoli ricorsi;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 febbraio 1997, il consigliere Mario Di Giuseppe;

Uditi l'avv. Cataldi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

A) I signori Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e Patacchini Daniela, iscritti nell'anno accademico 1994/95 al III anno del corso di scenografia presso l'Accademia di belle arti di Macerata, hanno sostenuto il 6 ottobre 1995 l'esame di Storia dell'arte, conseguendo una valutazione di inidoneità con punti 15 su 30.

Il Collegio dei docenti, nella riunione del 10 ottobre 1995, in sede di ratifica degli esami di passaggio della sessione autunnale del predetto anno accademico, ha riconosciuto legittimo il risultato degli esami ed ha stabilito di non applicare il beneficio di cui all'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 5 maggio 1918, n. 1852 in favore di alcuni studenti, fra cui i predetti, i quali si trovano a perdere il così detto «maturato scolastico» in quanto bocciati per la seconda volta e, quindi, impossibilitati ad essere iscritti allo stesso corso per più di cinque anni, per effeto dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123.

I signori Martelli, Tavoletti e Patacchini, con atto notificato il 5 e 7 dicembre 1995, depositato il 3 gennaio 1996 (iscritto al n. 2 del reg. ric. 1996), hanno impugnato la deliberazione 10 ottobre 1995 del Collegio dei docenti, nelle parti in cui ratifica la prova di esame in storia dell'arte sostenuta e dispone di non applicare in favore degli interessati il beneficio di cui all'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918, chiedendone l'annullamento, unitamente alla predetta prova di esame, deducendo i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, poiché il Collegio dei docenti ha deliberato di non applicare la norma che consente alla commissione plenaria di promuovere gli studenti più meritevoli adducendo, quale motivazione, che vi è «il pericolo di creare precedenti e l'inutilità dell'applicazione che non risolve comunque tutti i casi» e che «la maggioranza sostiene la linea: o tutti o nessuno».

Una tale motivazione è illegittima in quanto contraria al dettato legislativo: infatti, la norma (art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918) non opera a favore di tutti, ma soltanto degli studenti più meritevoli, cioè di coloro che, pur non avendo superato l'esame nelle materie di cultura generale, abbiano conseguito un voto non minore di 15/30 in ciascuna di esse ed una media complessiva non minore di 9/10 in tutte le materie artistiche.

Lo stesso collegio ha asserito, inoltre, che sussistevano i presupposti di convenienza ed opportunità che giustificavano l'applicazione della norma (quali: l'elevato numero di studenti bocciati in storia dell'arte; la discontinuità didattica verificatasi in quel determinato corso), ma ha stabilito di non applicarla in quanto in futuro, verificandosi gli stessi presupposti, sarebbe costretto ad applicarla nuovamente. In tal modo il collegio ha disconosciuto che trattasi di correttivo o beneficio legislativamente ammesso in presenza di determinati presupposti, pur essendo stato ammesso dal direttore dell'accademia che una delle cause dell'elevato numero di bocciati nel predetto esame è individuabile nella discontinuità didattica che si era verificata;

2) irregolarità della prova di esame in storia dell'arte, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, essendo inficiate da gravi irregolarità le prove di esame sostenute dai ricorrenti nella detta disciplina:

a) la durata delle prove è stata di appena quindici minuti, mentre per gli altri candidati è stata mediamente di quarantacinque minuti. Tale disparità di trattamento, oltre a violare il principio della *par condicio,* non trova giustificazione alcuna, mentre ha impedito ai ricorrenti di esprimere pienamente capacità e preparazione. Il tempo di quindici minuti appare estremamente ridotto anche in relazione alla durata media degli esami relativi ad altre discipline fondamentali;

b) il tenore dei quesiti posti ai ricorrenti appare insufficiente e limitato in relazione al programma di esame, comprendente argomenti ben più vasti, che non sono stati oggetto di interrogazione. Non solo, ma la commissione ha ritenuto decisiva (per Martelli e Tavoletti) la insufficienza della esposizione fornita su uno solo dei quesiti posti a ciascuno degli interessati;

c) in contrasto con le circolari interne dell'accademia, il giudizio emesso dalla commissione, sulla prova di esame dei ricorrenti, appare insufficiente nella motivazione, non potendo ritenersi adeguata la mera attribuzione di un punteggio. La motivazione del giudizio negativo era ancor più necessaria nel caso del Martelli, in quanto i commissari non apparivano concordi nel valutare la relativa prova (contestazione immediata e pubblica da parte del prof. Marangoni);

d) la seguita procedura di valutazione delle prove di esami contrasta con l'art. 134, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918, poiché non vi è stata assegnazione di punteggio distintamente da parte di ciascun commissario; il prof. Chiodi ha omesso di esprimere qualsiasi giudizio sul Martelli e la votazione finale è stata attribuita autonomamente dal presidente della commissione, il quale non ha tenuto conto della diversa valutazione del prof. Marangoni. Non è stata compiuta alcuna somma aritmetica delle singole valutazioni, né si è dato conto, nel verbale, della contestazione sul voto formulata dal prof. Marangoni.

Per quanto riguarda le valutazioni relative al Tavoletti ed alla Patacchini, il voto attribuito è il risultato della valutazione di due soli commissari: il punteggio attribuito al Tavoletti è stato stabilito in assenza del prof. Marangoni; il punteggio assegnato alla Patacchini è stato stabilito senza che il predetto docente potesse esprimere il proprio giudizio sulla prova di esame, cui aveva assistito solo nella parte finale;

e) nel corso dello svolgimento delle prove di esami è stato più volte violato il principio della collegialità della commissione: il presidente ha formulato i quesiti ed ha valutato gli esiti in modo assolutamente autonomo, non consentendo di intervenire agli altri componenti della commissione e lo svolgimento è avvenuto perfino in assenza di uno dei componenti;

f) i ricorrenti hanno sostenuto la prova di esame in storia dell'arte fornendo risposte esaustive ad almeno due quesiti su tre (il Martelli) e comunque in generale (gli altri due), sicché meritavano un giudizio almeno di sufficienza;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 Cost., poiché la norma consente di frequentare un corso dell'Accademia di belle arti soltanto per un anno in più rispetto alla sua durata normale (di quattro anni).

La norma citata non tiene conto della varietà delle situazioni per le quali uno studente possa non superare un esame o subire un rallentamento negli studi, avendo ciascun individuo tempi diversi di maturazione e di apprendimento e potendo verificarsi le più disparate situazioni contingenti e transitorie.

Per effetto di detta norma, gli studenti che abbiano uno scarso ma sufficiente profitto sono avvantaggiati rispetto a quelli che ottengono votazioni più alte, ma impiegando maggior tempo nella preparazione dei singoli esami.

La severità della norma non trova riscontro nelle altre discipline dei vari istituti di istruzione: l'art. 15, primo comma, del r.d. 4 maggio 1925, n. 653, relativo agli istituti medi di istruzione, consente che ciascuna classe possa essere frequentata per due anni, con conseguente raddoppio della durata normale dei corsi di scuola secondaria; l'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, relativo alla istruzione superiore, impone di rinnovare l'iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove degli esami già superati solo se non siano sostenuti esami per otto anni consecutivi.

L'art. 62, secondo comma, del regio decreto n. 3123 del 1923 non trova giustificazione alcuna, neppure in relazione alle peculiari caratteristiche dell'Accademia di belle arti. Se questa è disciplinata alla stregua di istituto intermedio fra gli istituti di istruzione secondaria e quelli di rango universitario, il periodo massimo consentito di frequenza dei relativi corsi dovrebbe essere disciplinato in modo analogo ad uno dei predetti ordinamenti.

La *ratio legis* della norma appare finalizzata al solo contenimento delle spese (come espressamente enunciato dall'art. 1 della legge di delega 3 dicembre 1922, n. 601) attraverso una consistente limitazione del numero degli

studenti (attuata anche mediante l'art. 67 del r.d. n. 3123 del 1923), ma tale finalità di contenimento della spesa pubblica sussiste per qualsiasi tipo di istituto di istruzione, sicché non si comprendono le ragioni per le quali possa giustificarsi una disparità di trattamento fra gli utenti dei diversi istituti.

Oltre all'art. 3 Cost., appaiono violati: l'art. 33 Cost., che impone di assicurare un adeguato trattamento scolastico per tutti i cittadini; l'art. 34 Cost., che riconosce a tutti i soggetti capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i più alti gradi di istruzione.

Per resistere in giudizio si è costituito il Ministero della pubblica istruzione la cui difesa, con memoria depositata l'8 gennaio 1996, ha controdedotto in ordine alle doglianze esposte in ricorso, eccependo la inammissibilità della censura relativa alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art.134, quarto comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918 per quanto riguarda la posizione del sig. Tavoletti, il quale non potrebbe beneficiarne poiché ha conseguito nell'esame di scenografia la votazione di 26/30, quindi inferiore ai 9/10 richiesti dalla norma.

In ordine alla questione di incostituzionalità, la difesa del resistente ha controdedotto nel merito, sostenendone la irrilevanza, in quanto l'oggetto del ricorso non è costituito da un provvedimento di diniego di iscrizione al successivo anno di corso.

In sede cautelare, con ordinanza 24 gennaio 1996, n. 52, il t.a.r. ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata ai fini dell'ammissione con riserva al quarto anno di corso.

Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa dei ricorrenti ha esplicitato le dedotte censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

B) In seguito i signori Martelli, Patacchini e Tavoletti hanno rivolto separate istanze 26 febbraio 1996 alla predetta Accademia, onde ottenere la concessione del beneficio di cui all'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 5 maggio 1918, n. 1852 e comunque la iscrizione al IV anno del corso di scenografia per l'anno accademico 1995/1996, negata con distinti provvedimenti di analogo contenuto, basati sull'esistenza di una disposizione di legge (r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123), ribadita dall'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che non consente la frequenza oltre il quinto anno presso le Accademie di belle arti, non potendo essere ignorato l'esito negativo dell'esame di passaggio dal terzo al quarto anno di corso.

Detti provvedimenti negativi sono stati impugnati dagli interessati con separati ricorsi.

In particolare, il sig. Tavoletti Roberto, con atto notificato il 7 e 14 giugno 1996, depositato il 29 giugno 1996 (iscritto al n. 267 del reg. ric. 1996), ha impugnato il provvedimento 12 aprile 1996 n. 916/37, che lo riguarda personalmente, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

a) eccesso di potere per carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, illogicità, erroneità ed illegittimità dei presupposti, poiché la motivazione del diniego appare illogica e contraddittoria laddove riconosce come «deprecabili» le conseguenze della norma di cui all'art. 62 del regio decreto n. 3123 del 1923 e tuttavia la applica nel caso di specie.

Il diniego recepisce totalmente il contenuto della deliberazione 10 ottobre 1995 del Collegio dei docenti e quindi si basa sull'erroneo presupposto della legittimità della prova di esame sostenuta dal ricorrente per il passaggio dal terzo al quarto anno di corso;

b) A carico di detta deliberazione e dell'esame in storia dell'arte, in quanto presupposti dell'atto impugnato, il ricorso deduce censure analoghe a quelle esposte con il precedente ricorso n. 2 del 1996.

Per resistere in giudizio si è costituito il Ministero della pubblica istruzione la cui difesa, con memorie depositate in data 1° luglio 1996 e 9 gennaio 1997, ha controdedotto nel merito del ricorso, ribadendo anche le argomentazioni già esposte nel precedente ricorso.

In sede cautelare, con ordinanza 23 agosto 1996, n. 435, il t.a.r. ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato.

Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa del ricorrente ha ulteriormente esplicitato le dedotte censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

C) I signori Martelli Giorgio e Patacchini Daniela, dal canto loro, con atto notificato il 7 e 14 giugno 1996, depositato il 29 giugno 1996 (iscritto al n. 768 del reg. ric. 1996), hanno impugnato i provvedimenti 12 aprile 1996 n. 916/37 e 6 maggio 1996 n. 111/37, che rispettivamente li riguardano, chiedendone l'annullamento per gli stessi motivi di cui sopra.

Per resistente in giudizio si è costituito il Ministero della pubblica istruzione la cui difesa, con memoria depositata in data 1° luglio 1996, ha controdedotto nel merito del ricorso, ribadendo anche la argomentazioni già svolte nel primo ricorso.

In sede cautelare, con ordinanza 23 agosto 1996, n. 436, il t.a.r. ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato.

Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa dei ricorrenti ha illustrato tesi e richieste, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

I. — I tre ricorsi in epigrafe indicati, in quanto oggettivamente connessi, possono essere riuniti ai fini della pronuncia con una sola sentenza, ai sensi dell'art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

II. — Il collegio ritiene che debba essere sollevata questione di costituzionalità dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123, secondo cui non è possibile essere iscritti per più di cinque anni allo stesso corso dell'Accademia di belle arti, con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

La questione appare, infatti, rilevante e non manifestamente infondata.

III. — La rilevanza della questione deriva dalla circostanza che i provvedimenti impugnati, con i quali si nega ai ricorrenti la iscrizione al quarto anno del corso di scenografia, costituiscono applicazione della citata norma e che la legittimità costituzionale della stessa, in considerazione del suo contenuto estremamente restrittivo, è posta in dubbio da uno dei motivi di ricorso.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma comporterebbe l'accoglimento dei ricorsi avverso il diniego di iscrizione degli interessati al quarto anno di corso, con soddisfacimento della relativa pretesa.

IV. — La non manifesta infondatezza della questione emerge dalle seguenti considerazioni:

a) la severità della norma, che consente di frequentare un corso dell'Accademia di belle arti soltanto per un anno in più rispetto alla durata legale di quattro anni, non trova corrispondenza nelle discipline legislative di analoghi corsi di istruzione;

b) infatti, presso gli istituti medi di istruzione secondaria e tecnica ciascuna classe può essere frequentata per due volte, sicché un corso di tali scuole può, in definitiva, essere frequentato per il doppio del tempo prescritto per la relativa durata legale (art. 15, primo comma, r.d. 4 maggio 1925, n. 653; art. 57, secondo comma, legge 15 giugno 1931, n. 839);

c) sussiste l'obbligo di rinnovare la iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove degli esami già superati soltanto se non siano sostenuti esami per otto anni consecutivi (art. 149, secondo comma, r.d. 31 agosto 1933, n.1592);

d) non sono comprensibili le ragioni che giustifichino una così grave disparità di trattamento tra studenti di analoghi corsi di istruzione se si consideri che l'Accademia di belle arti è un istituto di istruzione intermedio tra quelli secondari e quelli universitari onde, secondo logica, si dovrebbe far riferimento agli uni o agli altri per quanto riguarda la durata massima consentita;

e) non sono ravvisabili differenziazioni di situazioni che giustifichino tale disparità di trattamento, neppure in relazione alla necessità di contenere la relativa spesa pubblica, che sembra una delle ragioni tenute presenti all'epoca della emanazione del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123;

f) tale disciplina ingiustificatamente severa nei confronti degli studenti dell'Accademia di belle arti comporta anche violazione dell'obbligo imposto dall'art. 33 della Costituzione di assicurare a tutti i cittadini un adeguato trattamento scolastico, nonché la violazione dell'art. 34 Cost., che riconosce il diritto di raggiungere i più alti gradi di istruzione a tutti i capaci e meritevòli, tali dovendosi ritenere anche coloro che, come i ricorrenti, superino leggermente il periodo di normale durata del corso di studi.

V. — I giudizi relativi ai ricorsi in esame debbono, pertanto, essere sospesi ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Riunisce i tre ricorsi in epigrafe indicati;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Ancona, nella rifissata camera di consiglio del 17 aprile 1997.

Il presidente: RIZZI

Il consigliere, est.: DI GIUSEPPE

97C1172

N. 729

Ordinanza emessa il 29 maggio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Brescia sui ricorsi riuniti proposti dalla Metaltrading S.r.l. contro l'Ufficio II.DD. di Salò

Contenzioso tributario - Giudizio innanzi le Commissioni tributarie - Prova testimoniale - Divieto - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 1525/1996 e n. 1526/1996, depositati il 6 marzo 1996, avverso gli avvisi di accertamento n. 212 e n. 213 contro l'Ufficio delle imposte dirette di Salò per Irpef-Ilor 1991 e 1992, dalla S.r.l. Metaltrading, rappresentata ed assistita dal rag. Aldenghi Amedeo.

FATTO

L'Ufficio delle imposte dirette di Salò notificava in data 8 gennaio 1996 alla S.r.l. Metaltrading con sede in San Felice del Benaco, rappresentata dal sig. Floridi Guido, due avvisi di accertamento per gli anni 1991 e 1992.

Per l'anno 1991 l'Ufficio accertava induttivamente il reddito di impresa, quantificandolo in L. 304.859.000 ai fini Irpeg e L. 187.642.000 ai fini Ilor, non ritenendo attendibile la contabilità dell'azienda in quanto dal processo verbale della Guardia di finanza di Brescia n. 103, prot. 3742, del 28 marzo 1995 emergeva:

a) emissione di fatture ideologicamente false in quanto le operazioni commerciali in esse contenute sono state in realtà poste in essere con soggetti diversi da quelli indicati negli stessi documenti al fine di evadere in modo rilevante l'IVA: anno 1991 ditta «East West» (Ge) imponibile L. 152.655.360 IVA esente;

b) vendita di prodotto, indicato nelle fatture soggettivamente false ad altri operatori economici identificati nel corso delle indagini effettuate dalla G.d.F.: anno 1991 ditta «B.A.MET» Desenzano imponibile L. 152.655.360 IVA L. 29.004.519.

Per l'anno 1992 l'Ufficio accertava induttivamente il reddito di impresa in L. 526.943.000 ai fini Irpeg ed in L. 379.827.000 ai fini Ilor in relazione al citato verbale di constatazione della G.d.F. dal quale emergeva:

A) emissione di fatture ideologicamente false perché le operazioni commerciali di riferimento, in realtà, sono state poste in essere con soggetti diversi da quelli indicati nei documenti al fine di realizzare ingenti evasioni IVA:

1) ditta «East West» (Sori GE), imponibile L. 11.054.674.370 IVA esente;

2) «Flo.Bet S.r.l.», imponibile L. 3.120.349.933, IVA L. 582.866.490;

B) «annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dall'impresa "Magoni G.F." di Castegnato (Brescia) per occultare quelle effettive poste in essere dalle ditta "Ba.Met": ditta Magoni G.F., imponibile L. 273.686.400 - IVA L. 52.000.416»;

C) «la società ha venduto il prodotto, indicato nelle fatture soggettivamente false, direttamente agli operatori economici identificati nel corso delle indagini delle G.d.F.: ditta «Ba.Met» di Desenzano - imponibile L. 14.175.024.903 - IVA L. 2.693.254.618»;

D) «la società ha acquistato prodotti non documentati da idonea fattura, nelle stesse qualità e quantità indicate dai documenti soggettivamente falsi direttamente dalla ditta "Ba.Met." di Desenzano; ditta "Ba.Met." - imponibile L. 273.686.400 - IVA L. 52.000.416».

La società ricorrente, esibendo una ampia documentazione (fatture, assegni ecc.), sostiene la infondatezza della pretesa fiscale in quanto non provata affermando nel ricorso che «la ipotizzata "falsità ideologica" delle fatture emesse dalla "Metaltrading S.r.l." è assolutamente infondata, non è assolutamente provata ed è smentita dai documenti relativi a cessione, trasporto e pagamento delle merci, oltre che dalle testimonianze rese dal vettore e dagli autisti che hanno effettuato i trasporti».

La Guardia di finanza nel verbale di constatazione su indicato ai fogli da n. 4 a n. 8 mette in evidenza che i risultati delle indagini sono stati conseguiti sia attraverso l'esame delle documentazioni delle ditte e delle società sia attraverso l'escussione di testimoni in particolare gli autisti i quali hanno dichiarato che nei documenti di accompagnamento la loro firma è «falsa» nonché hanno indicato dove la merce è stata effettivamente trasportata consentendo di accertare, in maniera non equivoca, la falsità delle scritture contabili e, quindi, la loro inattendibilità.

Al foglio n. 5 di detto verbale di constatazione viene descritta una operazione fraudolenta immediatamente accertata dalla G.d.F «all'atto dell'accesso» attraverso la quale si ha conferma del *modus operandi* della società ricorrente, ma detta operazione non può costituire prova per decidere i ricorsi in esame in quanto non è possibile — per il divieto di cui all'art. 7, quarto comma, del decreto-legge n. 546/1992 — escutere come testimoni i militari operanti ed i conducenti degli automezzi della S.n.c. «Cigala».

L'escussione dei testimoni di entrambe le parti costituite consentirebbe di accertare l'esistenza o meno dell'imponente evasione fiscale per miliardi di lire.

In siffatta situazione ritiene il Collegio che sia necessario sottoporre — d'ufficio — al vaglio della Corte costituzionale la valutazione della illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge n. 546/1992 per violazione degli art. 3, 24 e 76 della Costituzione.

DIRITTO

Il decreto-legge n. 546/1992 stabilisce all'art. 7, comma quarto, che «non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale» ripetendo quanto disposto dall'art. 35, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 636/1972.

La non ammissibilità del «giuramento» sembra possa individuarsi nel divieto di deferimento dello stesso, sancito dall'art. 2739 del c.c., «sopra i fatti illeciti».

Le contestate violazioni fiscali, sia sotto il profilo della presunta evasione che in relazione alle sanzioni irrogate per comportamenti vietati, sono indubitabilmente attinenti a «fatti illeciti» e, pertanto, il divieto di deferire il giuramento sugli stessi trova la sua *ratio* nell'opportunità di evitare al giurante l'alternativa tra ammettere una condotta antigiuridica e, quindi biasimevole o immorale, o giurare il falso.

Quanto alla prova testimoniale gli articoli dal 2721 al 2726 del c.c. dettano norme di «non ammissibilità» soltanto in relazione ai contratti ed alla loro obbligatoria forma scritta, consentendola, peraltro, nel caso in cui il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (art. 2724 n. 3 del c.c.).

Attesa la natura di obbligazione pecuniaria del «debito fiscale» e di contravvenzioni delle violazioni tributarie, tanto che le sanzioni sono qualificate come «pene pecuniarie», i giudici tributari si sono spesso domandati — vigente il divieto di cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972 — quale fosse la *ratio* del divieto della prova testimoniale nel processo tributario.

Il problema non poteva non essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, la quale, con sentenza 12 luglio 1972, n. 128, ha precisato che «il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testi-

monianza non costituisce di per se stesso violazione del diritto di difesa» aggiungendo che «in molti casi, e specie nella materia contrattuale (artt. 2721, 2722, 2723 del c.c.) la prova per testimoni è guardata con disfavore e, perciò, esclusa o limitata per motivi, che il legislatore può apprezzare in piena discrezionalità».

Una siffatta motivazione non appare appagante nella misura in cui non è dato sapere quali sono le ragioni per le quali nel processo tributario la prova testimoniale debba essere «guardata con disfavore».

Il richiamo, poi, all'art. 2721 del c.c. non sembra grandemente pertinente ove si sottolinei che il secondo comma dello stesso consente al giudice di ammettere la prova testimoniale per i contratti che eccedono il valore di lire cinquemila «tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza».

Se si evidenzia che anche l'art. 2723 del c.c. conferisce al giudice il potere di disporre la prova testimoniale per le stesse ragioni di cui al citato art. 2721 del c.c. si apprezza maggiormente come nel codice civile sia contenuto sostanzialmente il principio che la prova testimoniale, pur se «guardata con disfavore», è tuttavia ammessa secondo il prudente apprezzamento del giudice in relazione — è bene sottolinearlo — anche ad «ogni altra circostanza».

Con ordinanza n. 506 del 26 novembre 1987 la Corte costituzionale, richiamando la sentenza n. 128/1972, ha confermato il suo convincimento della non sussistenza dell'illegittimità costituzionale del divieto evidenziando che l'Avvocatura generale dello Stato ha precisato che «il processo tributario ha natura inquisitoria e che mal si concilia la prova per testi con la struttura ed il carattere di tale processo, più snello e semplificato rispetto a quello civile».

Le ragioni addotte dall'Avvocatura generale dello Stato appaiono inaccettabili sia perché non si è tenuto conto che nel processo penale, il cui carattere inquisitorio del tempo è incontestabile, la prova testimoniale è ammessa, sia perché «snellezza» e «semplificazione» del processo tributario sono contraddetti dai poteri del giudice tributario contenuti nel citato art. 35 (facoltà di accesso, richiesta di dati, di informazioni o chiarimenti, acquisizione di elementi conoscitivi tecnici) sicché l'audizione di testi non inciderebbe sui «tempi» del processo in maniera maggiore di quanto possa incidere l'espletamento degli adempimenti istruttori delegati dal collegio ad uno dei suoi componenti ovvero la redazione di «apposite relazioni tecniche» da parte degli organi tecnici dello Stato.

Nel 1989 con ordinanza n. 76 del 9 febbraio la Corte costituzionale ribadisce lo stesso principio e con ordinanza n. 6 dell'8 gennaio 1991 precisa, ancora una volta, che il divieto della prova testimoniale non viola il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, «potendo quest'ultimo ai fini della formazione del convincimento del giudice, essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalità, in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti».

Ancora una volta la Corte costituzionale «delude» dando una risposta ancora una volta immotivata e, per certi versi, inquietante in relazione ad una realtà processuale nella quale la prova testimoniale, già acquisita dagli organi inquirenti e determinante ai fini del decidere, una volta conosciuta dai giudici con incidenza sulla formazione del convincimento, deve essere «ripudiata» in ragione di una discrezionalità «pura» del legislatore.

A fronte di tante ripetute autorevoli decisioni che hanno affermato la legittimità costituzionale del «divieto della prova testimoniale» si rinviene — solitaria — la decisione n. 9486 del 10 dicembre 1986 della sez. XI della Commissione tributaria centrale la quale scrive, rigettando un ricorso dell'Ufficio IVA di Brescia, testualmente: «Il collegio giudicante ha ritenuto fondamentale ai fini dell'acquisizione della prova sulla effettiva e veridicità delle fatture (gravate di IVA) in discorso la circostanza che sulla base degli atti del processo assume risolutiva efficacia la testimonianza che ha confermato l'effettiva introduzione della merce nei magazzini dell'acquirente».

Detta decisione, in verità scarsamente motivata in relazione al divieto di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 636/1972, lascia perplessi anche perché non è dato sapere dalla motivazione se la testimonianza apprezzata «sulla base degli atti» sia stata acquisita con l'escussione del teste da parte dei giudici di primo grado ovvero sia stata — acriticamente — recepita dal rapporto degli inquirenti, i quali hanno acquisito la testimonianza nel corso delle indagini, ovvero trattasi di testimonianza presentata dal ricorrente e contenuta in un atto notorio.

Concludendo è da apprezzare una contrastante giurisprudenza tra gli organi giudiziari che godono del «privilegio» che le loro decisioni non sono sottoposte a gravame.

Il problema, però, va rivisitato in relazione alle disposizioni che regolano il nuovo contenzioso.

Una prima osservazione è quella relativa alla mancanza di una qualsiasi motivazione nella relazione ministeriale al decreto-legge n. 546/1992 sul divieto della prova testimoniale.

Sull'art. 7 è stato scritto, nella relazione ministeriale, che «solo in parte è riportabile all'art. 35 del decreto presidenziale» n. 636/1972 ed «attenua la natura tipicamente inquisitoria del processo tributario, in relazione al maggiore spazio lasciato all'impulso di parte e, soprattutto al venir meno della funzione assistenziale prima riconosciuta ai giudici tributari».

L'affermazione che il processo tributario abbia conservato la sua natura «inquisitoria», sia pure «attenuata» non sembra conciliarsi con il principio dettato dalla lettera *g)* dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (legge delega) con il quale è stabilito «l'adeguamento delle norme del processo tributario a quello del processo civile» né con il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 546/1992 là dove si precisa che «i giudici tributari applicano le norme del presente decretó e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile».

Se per «inquisitorio» intende il processo nel quale il giudice ha «poteri» di indagine autonomi al fine del decidere rispetto alle richieste delle parti è da prendere atto che il giudice civile, oltre ai poteri di cui agli artt. 118 (ordine di ispezione di persone e di cose), 210 (ordine di esibizione all'altra parte o al terzo di documenti) e 212 del c.c. (ordine di esibizione dei libri di commercio), ha l'ampio potere di «richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo» (art. 213 del c.c.).

Se ne deve dedurre che anche il processo civile avrebbe carattere «inquisitorio» in quanto il giudice civile ha poteri non dissimili da quello tributario ove si apprezzi quanto disposto dell'art. 7 del decreto-legge n. 546/1992, il quale conferisce al giudice tributario «ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti» «tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge di imposta» nonché la facoltà di richiesta di «apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza».

Orbene, si dia o meno l'etichetta di «inquisitorio» o di «inquisitorio attenuato» all'uno ed all'altro processo, civile e tributario, un dato di fatto è incontroverso che con il decreto-legge n. 546/1992 il processo tributario è regolato dalle norme del codice di procedura civile, sia pure con la limitazione della «compatibilità» di questo con le norme del citato decreto legislativo e, pertanto, c'è da chiedersi quali sono le ragioni per le quali soltanto nel processo tributario è vietata la prova testimoniale e quali sarebbero le ragioni della «incompatibilità» (sancita espressamente dal quarto comma dell'art. 7) della prova testimoniale con le norme che regolano il nuovo contenzioso tributario.

È da prendersi atto che il nuovo processo tributario non è «diverso e più snello dell'ordinario processo civile» e che non esiste più quella «notevole diversità» in virtù della quale la Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 18 novembre 1983 giustificava il divieto di disporre la consulenza tecnica e l'assenza della possibilità di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali mentre con ordinanza n. 367 del 19 dicembre 1983 stabiliva che il potere di sospendere in via cautelare la riscossione coattiva delle imposte non era una componente essenziale della tutela giurisdizionale tributaria.

Ed, infatti, con il decreto-legge n. 546/1992 nel processo tributario sono stati introdotti sia la consulenza tecnica (art. 7) che la condanna alle spese per la parte soccombente (art. 15) nonché la sospensione cautelare (art. 47) senza contare che con l'assistenza tecnica (art. 12) che può essere imposta anche per le controversie del valore inferiore ai cinque milioni e con il rigore delle forme per la costituzione del rapporto processuale (articoli 20 e 22) non si può più affermare — come si legge nelle sentenze della Corte costituzionale — che il processo tributario si distingue dal processo civile per la maggiore semplicità delle forme tanto da non essere necessaria una «assistenza di tecnici del diritto».

Si deve apprezzare — in sintesi — che il legislatore ha reso «più civile» il processo tributario accogliendo, sostanzialmente, tutte le istanze dei giudici tributari, rigettate dalla Corte costituzionale con le motivazioni «opinabili» delle quali si è detto, ma il «divieto della prova testimoniale» permane pur se sono venuti meno quei «presupposti» che lo avrebbero giustificato.

Ed allora si ripropone il problema se il «divieto della prova testimoniale» in relazione alla nuova regolamentazione del processo tributario non sia da dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

È agevole apprezzare come la pubblica amministrazione quando agisce in giudizio ovvero è convenuta davanti ai tribunali ordinari in relazione ad atti che afferiscono alla sfera del patrimonio gestito *iure privatorum* si può avvalere, a tutela di interessi che, formalmente, sono «privati», ma, sostanzialmente, «pubblici» in quanto la loro tutela giova al raggiungimento di fini dell'ente pubblico, della prova testimoniale, mentre quando tutela

«interessi» di altissima valenza pubblicistica, quali sono quelli relativi alla pretesa fiscale deve arrendersi alle emergenze delle scritture private del privato, e non può vincere la presunzione relativa di veridicità a mezzo di testimoni.

Del pari il cittadino, in presenza di due procedure — quella civile e quella tributaria — ormai sostanzialmente uguali, può difendere, a mezzo testimoni, davanti al giudice ordinario i propri diritti anche dal valore economico irrisorio, mentre davanti al giudice tributario, pur difendendo interessi di rilevante valore economico, non può avvalersi di detto tipo di prova.

Come non apprezzare allora una disparità di trattamento tra cittadini e pubbliche amministrazioni a seconda che tutelino i loro interessi davanti all'una o all'altra autorità giudiziaria?

Ed è bene puntualizzarlo che nelle commissioni tributarie dal 1° aprile 1996 operano «giudici» pronunciano sentenze in nome del popolo italiano e non «membri» che prendono «decisioni» collegiali.

Pertanto si deve parlare di «autorità giudiziaria» sia che ci si riferisca ai tribunali ordinari sia che ci si riferisca alle commissioni tributarie.

Ma la disparità di trattamento assume un aspetto più inquietante ove si evidenzi che mentre il cittadino, il quale deve rispondere davanti al pretore di una modesta contravvenzione, prevista dal codice penale o da una legge penale speciale, ha diritto di difendersi a mezzo testimoni, colpito che sia, invece, dalla condanna da parte di un ufficio finanziario a pene pecuniarie anche di «miliardi di lire», non può fare valere la sua «innocenza fiscale» a mezzo della prova testimoniale.

L'assurdo giuridico in tema di disparità di trattamento lo si apprezza constatando come l'evasore fiscale che commette «reati fiscali» può difendersi davanti al giudice penale a mezzo testimoni e l'evasore fiscale la cui condotta è di più modesta entità da non realizzare un «crimine tributario» non può difendersi davanti al giudice tributario con lo stesso mezzo di prova.

L'autorità del giudicato penale a sensi dell'art. 654 del c.p.p. nell'ambito del giudizio tributario se garantisce il cittadino in ordine ad un eventuale disparità di decisione non appaga il giudice tributario che deve subire la valenza della prova testimoniale operata da altro giudice anche se — secondo il suo libero convincimento — non la condivide.

Tanto varrebbe consentire al giudice penale, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile, di definire anche il contenzioso tributario.

Se il processo tributario esige la difesa a mezzo di «assistenti tecnici», come li denomina l'art. 12 del decreto-legge n. 546/1992, non sembra che la Corte costituzionale possa ancora sostenere che il processo tributario ha maggiore semplicità delle forme tanto da non essere necessaria «una assistenza di tecnici del diritto».

Sostenere che il diritto di difesa è garantito anche senza la prova testimoniale è una assurdo giuridico in quanto spesso la prova testimoniale è l'unico strumento di difesa della pretesa dell'una o dell'altra parte.

La citata sentenza della commissione centrale è emblematica nella misura in cui è la testimonianza di chi ha visto entrare la merce nel magazzino della ditta a fare decidere per l'insussistenza di fatture false.

E, per altro verso, «affidabile» o «inaffidabile» che sia ritenuta la prova testimoniale è conclamato come attraverso testimonianze anche da parte di soggetti, c.d. «pentiti», uomini insospettabili debbono rispondere di reati gravissimi: è il giudice che dovrà valutare dette prove e decidere in libertà di convincimento.

Non si vede, quindi, per quali motivi persone di tutto rispetto non possano deporre davanti alle commissioni tributarie su circostanze di facile conoscenza spesso ripetute (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) anche quando le deposizioni sono state rese alla Guardia di finanza nel corso delle indagini.

Ma è da sottolineare come il divieto della prova testimoniale nuoce, spesso, al diritto di difesa dell'amministrazione finanziaria la quale, pur avendo raggiunto la prova dell'addebito fiscale attraverso le testimonianze rese agli organi inquirenti, subisce «l'insulto» di vedere accolti i ricorsi e la «beffa» di essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Assumere, dunque, che non sussiste violazione dell'art. 24 della Costituzione non sembra sostenibile.

La difesa dei diritti e degli interessi di chiunque deve essere esperita con tutti i mezzi probatori che possano consentire di accertare «il vero» ed al giudice, quale che sia la sua funzione, non può essere sottratta la valutazione di una prova, attraverso la quale possa maturare un sereno, oltre che libero, convincimento.

L'illegittimità del divieto della prova testimoniale va esaminata anche da altra angolazione e cioè sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione.

È principio sancito dalla Corte costituzionale sin dal 1957 (sentenze n. 3 e n. 49) che «è possibile la denuncia della legge delegata per illegittimità costituzionale, in quanto l'art. 76 della Costituzione non rimane estraneo alla disciplina del rapporto tra organo delegante e organo delegato e sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la norma delegante, costituiscono la fonte da cui trae legittimazione costituzionale la legge delegata».

Trattasi di accertare se il Governo con la legge delegata abbia violato «principi» o «criteri direttivi» contenuti nella norma delegante determinando una «distorsione» nel rapporto di delegazione.

Ed allora bisogna tornare alla premesse e constatare che la legge delegante ha stabilito il «principio» dell'«adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile».

Siffatto «adeguamento» la legge delegata lo ha attuato in modo «generico» stabilendo al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 546/1992 il «principio» che « i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile».

L'adeguamento, voluto dalla legge delegante, dunque, è stato attuato dalla legge delegata applicando il «principio» della «compatibilità» o «incompatibilità» delle norme del codice di procedura civile alle norme del decreto-legge n. 546/1992: giudizio rimesso alla interpretazione dei singoli giudici tributari.

Si legge nella relazione ministeriale che «la disciplina dettata dalla codice di procedura civile, della quale ovviamente fanno parte anche le disposizioni di attuazione, si pone quale fonte immediata secondaria e generalizzata (essendo stata abolita la precedente limitazione alle sole disposizioni del libro primo del codice di procedura civile) rispetto alla normativa del decreto.

Il passaggio dall'una all'altra è dato, ovviamente, dal doppio criterio dell'esistenza di una lacuna nella normativa speciale e della compatibilità della disciplina generale del codice di procedura civile con quella specialmente prevista dal decreto, in modo da realizzare compiutamente il principio di integrazione imposto dalla legge delega».

È da ritenersi che il principio dell'adeguamento delle norme del processo tributario a quello del processo civile non sia individuabile nel ritenere il codice di procedura civile una «fonte secondaria e generalizzata» o «fonte integrativa» rispetto alla «normativa del decreto» in quanto «l'adeguamento» deve consistere nel dettare norme per il processo tributario che siano uguali e corrispondenti alle norme del processo civile di modo che il sistema processuale civile e tributario siano uguali.

Con la legge delegata si dovevano recepire espressamente tutte le norme del codice di procedura civile applicabili in relazione alla peculiarità del rapporto processuale tributario nel quale una delle parti è l'amministrazione finanziaria o un ente pubblico, rappresentati dai loro organi.

In siffatto modo le norme del codice di procedura civile dovevano avere valenza di «fonte primaria» e le norme del decreto dovevano disporre per l'inapplicabilità di norme del codice di procedura civile non riferibili ad entrambe le parti del rapporto processuale, come, ad esempio, l'interrogatorio formale di cui agli artt. 230, 231 e 232 del c.p.c. esperibile nei confronti del ricorrente e non nei confronti dell'amministrazione finanziaria o dell'ente pubblico.

Seguendo il criterio suindicato, così come appare abbia voluto la legge delega, il processo tributario avrebbe «certezze», in particolare in relazione alla prove, che non ha, nella misura in cui la compatibilità o incompatibilità è rimessa all'interpretazione dei singoli giudici le sentenze dei quali formeranno una giurisprudenza «variegata» con grave danno per la certezza del diritto.

Nel dare, con il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 546/1992, alle norme del codice di procedura civile una secondaria funzione integrativa generica l'autorità delegata ha «distorto» la volontà del delegante e siffatta distorsione incide in maniera determinante nel divieto della prova testimoniale in quanto detta prova non è incompatibile con il processo tributario, ma la si è resa immotivatamente inapplicabile «d'autorità»

Se «distorsione» si ritiene esserci stata la illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 546/1992 nella parte in cui dispone per il divieto della prova testimoniale può essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

L'immotivato divieto della prova testimoniale nel processo tributario appare incomprensibile in quanto detta prova ha maggiore «affidabilità» rispetto al processo civile e penale.

Se si pensa che in detti processi il teste è chiamato a deporre su circostanze percepite all'improvviso e per una sola volta (es. negli incidenti stradali si chiede la velocità, la tenuta di strada, il colore della vettura, i connotati del conducente ecc.) è da prendersi atto che nel processo tributario i testi sono chiamati a deporre su comportamenti ripetuti e, spesso, in relazione a documenti che il soggetto indagato esibisce agli accertatori.

Infatti la necessità di escutere i testimoni, già escussi dalla Guardia di finanza, ha rilevanza determinante per accertare la falsità di fatture per operazioni inesistenti o «ideologicamente» inesistenti, la falsità di bolle di accompagnamento, la falsità delle fatture per inesistenti «consulenze» o «sponsorizzazioni», la falsità di fatture nei contratti di leasing, le inesistenti esenzioni di imposta per inesistenti esportazioni, scambi di assegni tra imprenditori che operano nello stesso settore o altro connesso, ed ogni altra circostanza relativa a costi inesistenti.

Collaboratori dipendenti (impiegati) e autonomi (trasportatori) possono agevolmente testimoniare se i documenti che fanno parte delle scritture contabili o extracontabili si riferiscono ad operazioni realmente effettuate ovvero sono documenti creati al fine di fare apparire costi inesistenti o operazioni con soggetti diversi da quelli che i documenti certificano.

Spesso vi sono testimoni le cui deposizioni sono «convergenti» sì che l'una è il riscontro dell'altra come avviene se un testimone dell'acquirente dichiara, per esempio, che le fatture sono «fasulle» ed il testimone del soggetto che le ha compilate conferma la veridicità delle dichiarazioni del suddetto.

È tempo di dire — a gran voce — che il divieto dell'esame testimoniale ha fatto sorgere in tutta Italia una rete organizzata, spesso bene mimetizzata, diretta a «fabbricare» documenti falsi consentendo ad imprenditori disonesti di usufruire «corposamente» del «servizio».

L'operatore commerciale che usufruisce di detto servizio rimarrà sempre impunito in quanto ogni testimonianza, che provenga o da chi ha fornito il servizio o da chi ne è a conoscenza, quale collaboratore dell'operatore, non ha valenza di prova contro «i documenti» (le scritture contabili) che costituiscono «prova privilegiata».

Del pari il soggetto sottoposto ad indagine fiscale non potrà esperire la sua difesa dimostrando anche a mezzo di testimoni che le prove addotte dagli inquirenti (testimonianze, presunzioni, accertamenti tecnici, ecc.) sono prive di valore.

Il divieto della prova testimoniale mortifica i componenti della Guardia di finanza, i quali quotidianamente operano nell'interesse dello Stato conducendo indagini che dimostrano un ottimo grado di professionalità, le indagini dai quali risultano «ininfluenti» per le decisioni dei giudici tributari.

Con detto divieto una delle evasioni fiscali più imponenti rimane impunita con perdita per l'erario di miliardi di lire ed il danno colpisce tutti i cittadini i quali sono chiamati a sopperire alle minore entrate pubbliche con imposte aggiuntive temporanee o permanenti sicché la pressione fiscale è diventata così gravosa da determinare movimenti di opinione pubblica diretti alla «rivolta fiscale».

Lo Stato oltre a non introitare i tributi dovuti dagli evasori spende per le indagini, spende per operatori degli uffici finanziari che debbono recepirle, spende per i giudici tributari che debbono decidere sui ricorsi ed — ora — spende anche pagando le spese processuali agli evasori vincenti.

Rilevato che, con ordinanze pronunciate in data 10 febbraio 1997 è stata sospesa la esecuzione di entrambi gli avvisi di accertamento è da valutarsi se detta sospensione può essere revocata d'ufficio nella misura in cui, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la sospensione è destinata a procrastinarsi nel tempo.

Poiché l'art. 47, comma 7, dispone che gli effetti della sospensione cessano dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado è di tutta evidenza che, costituendo l'ordinaza di rinvio alla Corte costituzionale l'apertura di un procedimento «incidentale», detta ordinanza non può essere «parificata» alla «sentenza di primo grado» e, pertanto, gli effetti della sospensione della esecuzione devono permanere.

Né si può assumere che il provvedimento di sospensione può essere revocato d'ufficio per essere trascorsi i novanta giorni di cui al sesto comma del citato art. 47 in quanto detto termine, che ha natura ordinatoria, è riferibile soltanto al tempo di fissazione della trattazione della controversia.

Ne consegue che la revoca dei provvedimenti di sospensione potrà essere adottata su istanza di parte — a sensi dell'ottavo comma dell'art. 47 — e con la procedura di cui ai commi 1, 2 e 4 di detto articolo.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione nonché gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva incidente di illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge n. 546/1992 nei limiti in cui è disposto il «divieto della prova testimoniale» per violazione degli art. 3, 24 e 76 della Costituzione, sospendendo di provvedere nel merito fino alla risoluzione dell'incidente;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corta costituzionale a cura della segreteria nonché la notifica alle parti costituite della presente ordinanza;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Depositata in segreteria il 29 maggio 1997.

Il presidente relatore: TROVATO

97C1173

N. 730

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 settembre 1997) dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia, nel procedimento relativo al decreto n. 3.105 del 22 giugno 1994 della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia - sez. stacc. di Catania.

Patrimonio pubblico - Alloggi concessi a propri dipedenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali - Determinazione del canone (nella specie contratto di locazione di alloggio di servizio avente validità da agosto 1993 ad agosto 1994) - Previsione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di aggiornamento annuale sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato, in misura comunque non inferiore all'equo canone - Ritenuta applicabilità immediata dell'incremento ai contratti in corso - Deteriore trattamento rispetto ai conduttori titolari di un rapporto con altri soggetti privati, disciplinato dalla legge n. 392/1978, secondo cui l'applicazione dell'aumento non può aver luogo che decorso un anno dall'inizio del rapporto.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9, comma terzo).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto n. 3105/2d del 22 giugno 1994 della Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia - sezione staccata di Catania, concernente l'approvazione del contratto di locazione di un alloggio di servizio al dott. Salvatore Sudano, capo dogana di Riposto;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 59/96 adottata dalla sezione a seguito dell'adunanza dell'11 luglio 1996 nonché la nota 30 ottobre 1996, prot. n. 38305/96/BPS/CON, con cui l'Ufficio del territorio di Catania ha dato seguito a tale ordinanza;

Vista l'ordinanza in data 26 novembre 1996, con la quale il presidente della sezione di controllo per la regione siciliana ha convocato la sezione stessa per l'adunanza odierna;

Vista la nota del 27 novembre 1996, con cui la segreteria della sezione ha dato comunicazione di tale ordinanza alla Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia - sezione staccata di Catania, e alla Ragioneria provinciale dello Stato di Catania;

Visti l'art. 24 del t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214, nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, l'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, e l'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito con l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543;

Udito, nell'odierna adunanza, il relatore, consigliere Salvatore Cilia; non rappresentata l'Amministrazione finanziaria.

FATTO

Col provvedimento indicato in epigrafe, la Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia - sezione staccata di Catania, ha approvato il contratto di locazione di un alloggio di servizio in favore del dott. Salvatore Sûdano, capo dogana di Riposto, per la durata di un anno decorrente dal 20 agosto 1993.

Con foglio di osservazioni n. 22 del 2 settembre 1994, il competente ufficio di controllo eccepiva, fra l'altro, che la formulazione del decreto e gli atti allegati non consentivano di risalire alla disciplina giuridica applicata per la determinazione del canone (lire 2.147.475), e si chiedevano in proposito opportuni chiarimenti «supportati da formale documentazione».

La risposta dell'Amministrazione non ha consentito di superare il rilievo mosso, sul punto specifico, dall'ufficio di controllo, sia perché vi si affermava che il canone era stato determinato applicando l'art. 9 di una legge (24 dicembre 1993, n. 527) promulgata e pubblicata dopo circa due mesi dalla redazione dell'atto notarile di locazione (29 ottobre 1993); sia perché, nonostante il tenore della risposta, la sezione staccata non ha tenuto conto del fatto che (come risulta dalla nota 20 settembre 1995, prot. n. 24344/798/94, dell'Ufficio del territorio di Catania) il canone per il 1994 risultava fissato il lire 2.825.000, dal che avrebbe potuto conseguire la necessità di elevare il canone contrattuale in rapporto al periodo 1° gennaio/19 agosto 1994. Per tali motivi, questa Sezione, a seguito dell'adunanza dell'11 luglio 1996, emanava ordinanza istruttoria (n. 59/96), con la quale, fra l'altro, veniva richiesta la trasmissione della nota della Direzione centrale del demanio n. 74651 del 18 luglio 1995, con cui risultavano impartite specifiche disposizioni in ordine ai criteri di determinazione del canone per il 1994 ai sensi dell'art. 9 della legge n. 537/1993.

Alla predetta ordinanza istruttoria, l'amministrazione dava esecuzione con nota del 30 ottobre 1996, prot. 38305/96/BPS7CON, con la quale si fornivano i richiesti chiarimenti in merito alla determinazione del canone di lire 2.145.475 e alla quale veniva allegata la nota n. 74651 della Direzione centrale del demanio; dopo di che, la sezione veniva riconvocata per l'adunanza del 3 dicembre 1996.

DIRITTO

L'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che «a decorrenza dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato ..... è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, ... sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone». Come si può agevolmente constatare, niente prevede la norma in merito ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 1994, per cui è dato ritenere che l'aggiornamento del canone, a decorrere dalla data medesima, operi anche per essi e, quindi, anche per quello di cui al presente giudizio (avente validità dal 20 agosto 1993 al 19 agosto 1994), non ritenendosi che, in via interpretativa, si possa pervenire a una diversa soluzione.

Senonché, tale meccanismo, in ragione della sua drasticità, si pone, a giudizio del remittente, in contrasto col principio di eguaglianza costituzionalmente garantito.

Si deve premettere che la legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo avere fissato in quattro anni il periodo minimo di durata della locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione (art. 1, comma 1) e dopo avere individuato (agli articoli da 12 a 23) il criterio di determinazione dell'equo canone per gli immobili stessi, disciplina, all'art. 24, i criteri di «aggiornamento del canone», disponendo che tale aggiornamento avvenga «ogni anno». Orbene, la portata della norma è tale da non consentire il minimo dubbio in ordine al fatto che, per quanto la determinazione dell'indice di variazione (da pubblicare sulla G.U.R.I.: art. 81) abbia fisiologicamente decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno (fermo ovviamente rimanendo il meccanismo di cui al secondo comma dell'art. 24), l'applicazione dell'aumento, negli specifici casi concreti, non può avere luogo che decorso un anno dall'inizio del rapporto, in quanto, secondo l'avviso della sezione, la locuzione «ogni anno» adoperata dalla legge assume proprio, in relazione al singolo contratto, tale preciso significato, laddove, sul piano generale, la portata è quella concernente la scansione periodica di determinazione dell'indice.

Ciò premesso, il remittente è dell'avviso — come accennato in precedenza — che il citato terzo comma dell'art. 9 della legge n. 537/1993, ove inteso e interpretato nel senso di cui sopra, si ponga in contrasto col principio di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.), per la disparità di trattamento che tale norma, modificando (al di là dei meccanismi temporali di cui si è appena detto) le condizioni dei contratti di locazione in corso, viene a creare tra i conduttori titolari di un rapporto con lo Stato e coloro che siano invece titolari di un analogo rapporto con

altri soggetti privati. È ben vero che — per il modo in cui la giurisprudenza ha inteso l'art. 826, comma 2, cod. civ. con riferimento alla categoria degli «altri beni destinati a un pubblico servizio» — nella specie si è in presenza di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, soggetto, in quanto tale, ad un regime giuridico particolare, ma la funzione economica (su cui, poi, viene in definitiva modellata la disciplina giuridica) appare identica a quella dei comuni contratti di locazione, tanto che la norma impugnata non solo fa riferimento all'equo canone come misura minima dell'aggiornamento da applicare a partire dal 1° gennaio 1994, ma, principalmente, prevede anche, per i successivi adeguamenti (e cioè «a decorrere dal 1° gennaio 1995»), un meccanismo identico a quello di cui all'art. 24, comma 1, della già citata legge n. 392/1978 (aumento «in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica — ISTAT — dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente»). Il che alla sezione sembra sufficiente per ipotizzare — nella limitata ottica che precede — una identità sostanziale delle due diverse situazioni giuridiche e, conseguentemente, la violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione da parte della norma impugnata.

Nelle argomentazioni fin qui svolte risiede la non manifesta infondatezza della questione di l.c. dell'art. 9, comma 3, della legge n. 537/1993, anche perché — si vuole ripetere — la formulazione di tale disposizione non consente, a giudizio del remittente, di pervenire a diversa soluzione in via interpretativa, La rilevanza, va ricercata nel fatto che, in base all'interpretazione che alla norma ha, appunto, ritenuto di dare la sezione, il provvedimento all'esame sarebbe illegittimo in quanto per il periodo 1° gennaio 1994/19 agosto 1994 il canone dovrebbe essere (proporzionalmente) elevato da lire 2.145.475 a lire 2.825.000.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, e solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alla Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia, alla sezione staccata di Catania di tale direzione, alla ragioneria provinciale dello Stato di Catania e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente: CHIAULA

L'estensore: CILIA

97C1174

N. 731

Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Vantaggi Gianfranco ed altri

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paessaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nella forma del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Vantaggi Gianfranco, Vantaggi Simonetta e Vantaggi Alessandra imputati dei reati di cui: *A)* art. 110 c.p., art. 20 lett. *c)* legge n. 47/1985;

B) art. 110 c.p., artt. 1, 2, 13 legge n. 1086/1971; *C)* art. 110 c.p., artt. 1, 4, 14 legge n. 1068/1971; *D)* artt. 81 cpv, 110 c.p., artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64/1974; *E)* art. 110 c.p., art. 221 T. U.LL.SS.; *F)* art. 110 c.p., artt. 1 ed 1-*sexies* legge n. 431/1985; *G)* artt. 110, 81 cpv, 483 c.p.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare tra l'altro l'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che qui di seguito si esprime.

Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva: la norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 richiamato, rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sè, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione.

In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggio spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Né può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, in sè considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. *c)*, legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. *c)*, richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-*sexies *legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42, della Costituzione;*

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, addì 16 luglio 1997

Il pretore: CROCE

97C1175

N. 732

Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal tribunale di Firenze sul ricorso proposto da Perini Giovanni contro l'INAIL

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto a conseguire le prestazioni previdenziali per le malattie professionali - Prescrizione decorrente dalla manifestazione della malattia - Mancata previsione della limitazione della prescrizione ai soli ratei maturati anteriormente alla richiesta amministrativa - Incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale anche in considerazione della impossibilità o eccessiva difficoltà per il lavoratore di individuare in un processo morboso spesso subdolo, progressivo o remissivo, o stazionario, o ingravescente, il punto di superamento del minimo indennizzabile negli stessi termini temporali di una successiva valutazione medico-legale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 206/1974, 140/1981, 179/1988, 206/1988, 31/1991, 246/1992 e 312/1993.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo).

(Cost., artt. 3 e 38, comma secondo).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 24 febbraio 1997 e segnata al n. r.g. 092/1997, discussa all'udienza del 16 luglio 1997, promossa da Perini Giovanni, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso in appello, dagli avv.ti Giorgio Bellotti e Gabriella Del Rosso, via G. Monaco n. 25, Firenze, presso il cui studio elegge domicilio, appellante, contro l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro — I.n.a.i.l in persona del direttore *pro-tempore* della sede di Firenze 1, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv. De Rosa, via Bufalini 7, Firenze, presso cui elegge domicilio, appellato, avente ad oggetto: rendita - malattia professionale - prescrizione - dell'intero diritto e non dei singoli ratei - questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale (mp-pre4doc).

Con sentenza 13/24 settembre 1996 n. 1375 il pretore di Firenze ha respinto, all'esito di c.t.u., la domanda di rendita per malattia professionale proposta da Perini Giovanni, per intervenuta prescrizione, avendo il c.t.u. accertato che la ipoacusia professionale, per la quale il Perini aveva avanzato domanda amministrativa il 27 maggio 1991, aveva raggiunto la soglia indennizzabile già a quella data; pertanto il ricorso giudiziario depositato il 26 ottobre 1994 era oltre il termine di prescrizione di 3 anni e 150 giorni di cui agli artt. 112 e 111 t.u. n. 1124/1965.

Ha proposto rituale appello Perini Giovanni, con ricorso depositato il 24 febbraio 1997, sollevando questione di non manifesta infondatezza di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per violazione degli artt. 3, 38, II commma, anche in relazione all'art. 24, Cost., nella parte in cui sottopongono ad estinzione l'intero diritto e non i singoli ratei.

Il tribunale di Firenze ritiene l'eccezione di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata: il Perini, come accertato anche dal c.t.u. di secondo grado, aveva raggiunto la soglia indennizzabile immediatamente prima della denuncia amministrativa del 27 maggio 1991; egli ha proposto azione giudiziaria con ricorso depositato il 26 ottobre 1994, oltre il termine di prescrizione di 3 anni e 150 giorni di cui agli artt. 111 e 112 t.u. n. 1124/1965. Pertanto, pur privata la denuncia amministrativa del valore di presunzione assoluta di manifestazione della malattia, *ex* art. 135 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Corte costituzionale 8 luglio 1969 n. 116, 11/25 febbraio 1988 n. 206, 17/24 gennaio 1991 n. 31), non le si può negare, con la più recente giurisprudenza, il valore di indice presuntivo semplice di conoscenza della malattia; pertanto il diritto sarebbe estinto per l'operare della prescrizione di cui all'art. 112, primo comma, t.u. 1124, senza che rilevi l'atto interruttivo posto in essere dal Perini, diverso dal ricorso giudiziario.

Il tribunale di Firenze dubita che tale regime estintivo del diritto realizzi la tutela di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.

Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 aveva disegnato una disciplina organica, la cui coerenza poggiava su alcuni presupposti, tra cui principalmente la tassatività del sistema tabellare, costituito da un insieme di presunzioni legali sulle tecnopatie assicurate, sulle attività lavorative morbiene e sui tempi di manifestazione delle tecnopatie in caso di abbandono della lavorazione tabellata.

Tale sistema ha superato i primi vagli di costituzionalità, sulla base di una valutazione globale costi-benefici impliciti nel sistema delle presunzioni legali favorevole per il lavoratore (Corte Cost. 4 luglio 1974, n. 206).

Negli stessi anni veniva proposta alla Corte eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 112 t.u. 1124 nella parte in cui sancisce la prescrittibilità non delle singole pretese patrimoniali, ma del diritto in sé alla rendita. La Corte (Corte cost. 13 febbraio 1974 n. 33), premesso che l'art. 38 comma 2 «attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da compromettere il conseguimento, respingeva l'eccezione con motivazioni basate esclusivamente sull'ottica tabellare: La norma impugnata ... assolve a due esigenze facenti capo all'Inail e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilità della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia di fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilità permanente».

Come ben noto, il sistema tabellare, oggetto di riserve e di sollecitazioni già nella sentenza n. 206/1974, è stato superato (dopo un tentativo di soluzione del problema attraverso l'arricchimento della tabella di cui al d.P.R. 482/1975 e a Corte Cost. 21 luglio 1981, n. 140) da Corte cost. 10/18 febbraio 1988, n. 179, che ha inciso, oltre l'esclusività della tabella, anche le presunzioni relative al periodo massimo indennizzabile di cui all'art. 134 t.u. 1124.

Per quanto riguarda più da vicino il problema della prescrizione, oggetto della presente causa, posto che, per consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. sentenza n. 2662/1991 cit.) l'istituto disciplinato dall'art. 112 va qualificato come prescrizione e non come decadenza, i citati interventi della Corte (cui adde Corte cost. 11/25 febbraio 1988, n. 206 e Corte cost. 17/31 gennaio 1991, n. 31), pur quando hanno investito l'art. 112, comma 1, hanno inciso sulla nozione di manifestazione della malattia, ma hanno lasciato fermi i due principi cardine della disposizione:

a) decorrenza della prescrizione dalla manifestazione;

b) oggetto della prescrizione, che attiene al diritto in sé alla rendita per malattia professionale, e non ai soli ratei pregressi.

Sotto il primo profilo, la Corte ha tenuto fermi i principi essenziali della disciplina speciale della prescrizione dei diritti *de quo:* la relativa problematica (che ha formato oggetto della ordinanza di rimessione di questo tribunale 8 gennaio 1993, dichiarata inammissibile dalla Corte, per difetto di rilevanza, con sentenza n. 312/1993) non rileva nella presente causa, perché in questa non vi è incertezza circa la data di decorrenza del termine prescrizionale; infatti, il Perini, con la denuncia di malattia professionale in coincidenza con l'accertamento medico, ha dimostrato di avere piena cognizione della propria malattia, della sua origine professionale, e di poter utilmente far valere il proprio diritto (Cass. 15 gennaio 1990 n. 124)

Rimane il secondo profilo, di cui sub *b)*, in quanto l'art. 112 incide sulla prescrizione del diritto in radice, e non solo sui ratei maturati di rendita (Cass. 27 agosto 1990, n. 8793): su tale profilo il Collegio focalizza l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Ciò appare gravemente lesivo degli artt. 38, secondo comma, e 3 Cost.

Infatti il diritto a rendita per malattia professionale è tutelato direttamente dall'art. 38, secondo comma, Cost. ed è di pari dignità e tutela costituzionale di altri diritti previdenziali ugualmente previsti dalla stessa norma costituzionale, quali ad es. il diritto a pensione e, come questo (Corte cost. 20 maggio/3 giugno 1992, n. 246), deve essere considerato imprescrittibile. In ossequio a tali principi si è mosso di recente anche il legislatore (art. 6 d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1° giugno 1991, n. 166 — Disposizioni urgenti in materia previdenziale) che ha sancito il carattere sostanziale del termine di decadenza per l'esercizio del diritto (non a pensione ma) ai soli ratei di pensione arretrati.

La distinzione concettuale tra pensione e rendita non ha mai costituito nel magistero della Corte una scriminante di tutela costituzionale, perché anche la rendita infortunistica o per malattia professionale si sostanzia in una prestazione periodica (art. 1861 cod. civ.) vita natural durante o fino a revisione, di una somma di denaro, al fine di assicurare al lavoratore le tutela da un rischio che trova nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione fonte e garanzia, alla pari delle altre forme di tutela ivi menzionate.

Se dunque l'estinzione dell'intero diritto a rendita per prescrizione poteva trovare una qualche giustificazione nel sistema originario, sia per la valutazione globale costi-benefici sopra accennata, sia specificamente, nel sistema presuntivo basato su accertamenti clinico-statistici, sulla difficoltà di provare l'eziologia professionale oltre i termini temporali di cui alla tabella n. 4, tali valutazioni sono divenute obsolete nel quadro normativo attuale, in quanto basate su presupposti non più esistenti nella loro univocità ed esclusività.

Inoltre non appare coerente con un sistema basato sulla tutela degli eventi infortunistici accidentali la possibilità di perdita dell'intero diritto per ritardi dotati dello stesso carattere, o dipendenti dall'ignoranza della legge, o addirittura da comportamenti di terzi.

Appare pertanto a questo tribunale rilevante in causa (in quanto l'accoglimento dell'eccezione proposta porterebbe alla possibilità di accertare il diritto alla rendita, con sacrificio solo dei ratei pregressi, e in parziale deroga dell'art. 74 t.u., nei limiti della prescrizione maturata), e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali assicurate dal t.u. 1124, in specie per la malattia professionale, e non limitatamente ai ratei arretrati maturati anteriormente alla richiesta amministrativa. Le norme costituzionali parametro sono costituite, come argomentato dall'art. 38 secondo comma, fonte diretta della tutela costituzionale della malattia professionale, ed in combinazione con l'art. 3, per la diversità di trattamento con altri diritti tutelati dal medesmo art. 38, secondo comma, quali il diritto a pensione, pacificamente considerati imprescrittibili in sé, e salva la prescrizione dei ratei maturati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali previste dal t.u. 1124, in specie per la malattia professionale, e non limitatamente ai ratei arretrati maturati anteriormente alla richiesta amministrativa;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, letta all'udienza del 16 luglio 1997

Il presidente: STANZANI

Il relatore ed estensore: DE MATTEIS

97C1176

N. 733

Ordinanza emessa il 19 giugno 1997 dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Finocchiaro Giovanni ed altri e la Banca popolare di Belpasso

Banca - Amministratori di istituti creditizi - Condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3, d.P.R. n. 350/1985 (nella specie, false comunicazioni in bilancio) - Sospensione cautelare dalle cariche - Mancata previsione di una gradualità sanzionatoria in relazione alla gravità del reato come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per situazioni analoghe (sentenze nn. 971/1988, 40 e 595 del 1990) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sui principi di tutela del lavoro e di presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 184/1994.

(D.-L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 9, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197).

(Cost., artt. 3, 4, 27 e 35).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, letti gli atti del procedimento n. 1092/1997 r.g., n. 476/1997 r: sez. n. 128 (97 r.g.i.)

OSSERVA

1. — Finocchiaro Giovanni, Guglielmino Giuseppe, Santoro Giuseppe e Di Stefano Salvatore, componenti del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Belpasso, convenivano in giudizio la Banca popolare di Belpasso soc. cop. a r.l. esponendo quanto segue.

Con sentenza del tribunale di Catania del 13 febbraio 1997 son stati riconosciuti colpevoli del reato di false comunicazioni in bilancio con riferimento a fatti di reato che sarebbero stati commessi alla fine degli anni '80. Alle pene detentive e pecuniarie è stata associata la pena accessoria della «interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per anni due». La sentenza ha previsto la sospensione della esecuzione delle pene alle condizioni di legge.

Il Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Belpasso ha deliberato il 25 febbraio 1997 (allontanatisi gli odierni attori dalla riunione consiliare) la sospensione degli attori dai rispettivi uffici di amministratori (presidente, vicepresidente, consiglieri) in applicazione dell'art. 9 decreto-legge n. 143/1991 convertito nella legge n. 197/1991, in base al quale la condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5 n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 comporta la sospensione dalle funzioni di amministratore presso enti creditizi.

Assumono gli attori che la deliberazione suindicata sarebbe illegittima, per le seguenti ragioni:

la sospensione prevista dalla legge n. 197/1991 non costituirebbe una sanzione amministrativa autonoma bensì costituirebbe una pena accessoria derivante dalla stessa sentenza di condanna, sicché — essendo stata sospesa la esecuzione della pena principale — andrebbe sospesa anche la esecuzione di ogni pena che della stessa possa qualificarsi come accessoria;

la misura interdittiva adottata con la delibera impugnata non potrebbe, comunque, essere applicabile agli attori poiché introdotta con legge, del 1991, successiva ai fatti addebitati agli attori;

anche ad attribuire natura di sanzione amministrativa alla misura interdittiva in esame, dovrebbe rilevarsi che essa ha lo stesso oggetto della pena interdittiva prevista dall'art. 166 c.p., sicché sarebbe incongruo la contemporaneità della sospensione della pena interdittiva prevista dal codice di procedura penale e l'applicazione della stessa misura interdittiva prevista dalla legge n. 197/1991;

se non si ritenesse non applicabile, per una delle ragioni suindicate, la sospensione prevista dalla legge n. 197/1991, la norma contrasterebbe, comunque, con l'art. 27/2 Cost.

2. — Costituitasi, la banca convenuta evidenziava che la delibera oggetto di contestazione era stata adottata per il timore di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 9/4 della stessa legge n. 197 del 1991 per i componenti il Consiglio di amministrazione della banca.

3. — In corso di causa veniva chiesta la sospensione della delibera in esame. Il giudice istruttore rilevava che, identificandosi le questioni sollevate con la interpretazione dei dati normativi dalla quale dipende la decisione della causa, era necessario approdare direttamente alla decisione sul merito della controversia. In questa prospettiva, precisatesi le conclusioni, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 maggio 1997 e decisa come in motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Secondo una interpretazione dei dati normativi rilevanti per la decisione sulla fattispecie in esame (vedasi decisione della sezione lavoro del tribunale di Catania del 27 maggio 1997 in sede di decisione sul reclamo contro ordinanza del pretore del lavoro di Catania sez. distaccata di Belpasso del 7 aprile 1997) se i fatti per i quali gli amministratori sospesi *ex lege* n. 197/1991 sono collocati in epoca anteriore a quella della entrata in vigore della legge n. 197/1991 in forza del principio generale per il quale (art. 11 disp. preleggi al codice civile) la legge non dispone che per l'avvenire, salva espressa deroga legislativa (e fatto salvo il principio costituzionale della irretroattività della legge penale) — anche a prescindere da ogni valutazione circa il carattere sostanzialmente afflittivo della misura della sospensione dalla carica — poiché la disciplina introdotta dalla legge n. 197/1991 è innovativa rispetto alla precedente disciplina in materia (disciplina che prevedeva la misura interdittiva solo a seguito di sentenza definitiva) la normativa in esame non sarebbe applicabile alla concreta fattispecie storica.

Deve tuttavia osservarsi che la disposizione legislativa non collega la misura della sospensione in esame direttamente a un comportamento dei soggetti che debbono essere colpiti dalla misura bensì al fatto che a loro carico sia intervenuta una sentenza di condanna non definitiva (giacché se fosse definitiva dovrebbe conseguirne la misura della decadenza).

Se questo è vero, non sembra che venga immediatamente in rilievo una questione di retroattività della legge con la connessa soluzione della irretroattività *ex* art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in assenza di espressa deroga al principio generale espresso dal citato art. 11.

2. — La questione della retroattività si ripropone, però, sotto il profilo — più sostanziale — della natura giuridica della misura in esame (implicitamente risolto ma non esplicitamente trattato secondo la interpretazione riportata *sub* 1).

A questo scopo occorre precisare, in primo luogo, se alla stessa può riconoscersi il carattere di una afflittività giuridicamente significante, cioè come tale voluta dal legislatore.

In questa prospettiva la si potrebbe considerare come misura assimilabile a una sanzione amministrativa.

Tuttavia in materia di sanzioni amministrative non vige — in via generale — il divieto di retroattività posto dall'art. 25 Cost. in relazione alle sanzioni penali (Consiglio di Stato n. 5 del 17 maggio 1974; sez. IV n. 706/1977, sez. 2 n. 772/1991; sez. 5 n. 152/1996; Corte costituzionale nn. 68/1984, 23/1967, 46/1964, 29/1961).

Viene però riconosciuto che in materia di sanzioni amministrative personali e disciplinari possa valere, in via di applicazione analogica, il principio veicolato dall'art. 2 cod. pen. in base al quale si applica il trattamento sanzionatorio più favorevole fra quelli che si succedono nel tempo (Cons. St. sez. IV, nn. 150/1989, 844/1990, 848/1990).

Su questa base potrebbe reputarsi applicabile al caso in esame con la misura prevista dalla legge del 1991 bensì la previgente misura della decadenza condizionata, però, alla definitività della sentenza (non ancora realizzatasi nel caso in esame).

3. — Tuttavia deve registrarsi che, con convincenti argomenti, il giudizio sulle misure cautelative viene considerato distinto per natura e funzione da quello conclusivamente sanzionatorio (vedasi: Corte costituzionale n. 270/1988, Cons. St. nn. 211/1993, 212/1993).

Nel caso in esame la misura della sospensione a seguito di condanna non definitiva è per sua natura misura interinale, sicché neanche può configurarsi come sanzione sia amministrativa sia disciplinare, bensì come cautela operante su un piano non afflittivo.

Su queste basi, dovrebbero venir meno le perplessità sopra considerate circa la applicabilità della misura alla fattispecie in esame.

Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di misure interdittive da adottarsi sul mero presupposto di una sentenza di condanna non definitiva. Con le sentenze nn. 971/1988 e 40/1990, la Corte costituzionale, sviluppando i criteri già enunciati nella precedente sentenza n. 270/1996, ha sottolineato che è indispensabile una gradualità sanzionatoria: vale l'esigenza che la sanzione sia graduata in rapporto al reato commesso

e alle possibili ripercussioni dello stesso sullo svolgimento delle mansioni dell'impiegato. In sostanza, la Corte ha ritenuto che l'amministrazione deve tenere conto delle concrete valutazioni effettuate dal giudice penale e, in particolare, considerare se il giudice penale ha ritenuto il fatto di non particolare gravità e il colpevole non socialmente pericoloso, come avviene se, ad esempio, il giudice penale ha trasformato la pena detentiva in una delle misure alternative alla detenzione o se ha sospeso l'esecuzione della pena.

4. — La misura in esame costituisce una misura interdittiva provvisoria di natura cautelare — come tale essa si autoqualifica e come almeno *prima facie* si presenta — volta a preservare i requisiti di onorabilità necessari per l'espletamento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle banche.

La misura interdittiva in esame — neanche sanzionatoria ma soltanto cautelare — tutela interessi diversi da quelli che conformano l'azione del giudice penale.

Tuttavia, non appare gratuita una più approfondita analisi del contesto normativo e degli esiti effettuali della applicazione della misura in esame.

4.1. — Se tale previsione normativa si colloca nel contesto normativo delineato oltre che dalla specifica disposizione che la prescrive, anche dalle raccomandazioni adottate dall'art. 3 par.2 u.c. del titolo II della direttiva CEE del 12 dicembre 1977 n. 780/1977, dalla legge n. 74/1985 di delega al Governo per l'attuazione della direttiva predetta, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, come modificato dalla legge n. 55/1990, di attuazione dei principi della legge delega, dal decreto legislativo n. 481/1992 attutivo della direttiva CEE n. 89/646 e dalle raccomandazioni CIRC adottate nella riunione del 30 luglio 1993, dal decreto ministeriale n. 334/1992 (art. 2.2.) e dalla legge n. 77/1982 (art. 1.7), deve registrarsi che l'istituto della sospensione temporanea non è riconducibile ai principi contenuti nella direttiva comunitaria e nella suindicata legge di delega, nonostante che si collochi all'interno di una disciplina volta a regolamentare nel territorio italiano fattispecie che hanno origine e giustificazione in una fonte comunitaria.

4.2. — Se si tengono in rilievo gli esiti effettuali della misura interdittiva provvisoria, deve considerarsi che in dottrina, la sospensione provvisoria è stata valutata come giusta causa di revoca, senza diritto al risarcimento del danno neanche a seguito di una successiva sentenza che assolva colui che fu sospeso.

Sotto questo profilo è opportuno sottolineare che la situazione in esame presenta una diversità essenziale rispetto ai caratteri di altra questione giudicata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/1994. In quella occasione la Corte ritenne infondate le questioni di legittimità costituzionale di norme che prevedono la sospensione obbligatoria di dipendenti e amministratori pubblici nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di condanna per taluno dei reati indicati nella legge n. 16/1992 modificativa della precedente n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Questo perché in quel caso, il provvedimento sospensivo cautelare — accostabile alla sospensione cautelare prevista per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 91 testo unico della legge n. 3/1957 — può essere oggetto di revoca amministrativa.

Nel caso in esame, invece, la sospensione è atta a produrre esiti irrevocabili, se non altro in termini di danni non risarcibili neanche al sopravvenire di una successiva sentenza di assoluzione.

4.3. — Nello specifico caso in esame non può trascurarsi che la misura interdittiva cautelare deriverebbe da una condanna, non definitiva, della quale è stata sospesa l'esecuzione della pena.

Va considerato, sotto questo profilo, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 595/1990 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione (assorbendo la questione sollevata per la sospetta incompatibilità della stessa normativa anche con gli artt. 4.1. e 35.1. Cost., sul presupposto che la rigidità della misura cautelare della interdizione comporterebbe un ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro del professionista), di disposizioni di legge nella parte in cui non prevedevano che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria, ritenendo che la rigidità della misura amministrativa che ne esclude l'adattamento alle circostanze concrete (in quel caso la sopravvenuta remissione in libertà dell'interessato), oltre che apparire irragionevole in sé, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per l'equivalente misura cautelare interdizione provvisoria dalla professione o dal pubblico ufficio disposta «durante l'istruttoria» ai sensi degli artt. 140 c.p. e 290 c.p., per la quale è comunque stabilito un limite massimo di durata.

La sopra ricordata sentenza della Corte costituzionale ribadisce l'indirizzo dalla stessa analogamente espresso con riferimento al caso della sospensione cautelare dalla professione di dottore commercialista conseguente ad emissione di mandato di cattura anche dopo la concessione della libertà provvisoria.

In entrambi i casi alla Corte — che così implicitamente recepisce l'indirizzo affermato in alcune sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (Cass. civ. n. 18/1984, Cons. St. nn. 1305/1978, 162/1986) ma

contrastato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nn. 5107/1984, 4249/1986) — non è parso razionale che un provvedimento amministrativo, quale quello della sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto un provvedimento giudiziario non offra al cittadino analoghe garanzie quanto alla durata.

5. — Le considerazioni sinora svolte conducono a individuare nell'art. 9 del d.-l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197 la disposizione-norma della quale appare non manifestamente infondata la incompatibilità con i principi normativi contenuti negli artt. 3, 4, 27 e 35 della Costituzione.

6. — La soluzione della questione di costituzionalità che si va a sollevare è rilevante nel presente processo poiché dalla sua soluzione dipende la decisione circa l'annullamento di sospensione degli attori dal consiglio di amministrazione della banca convenuta.

P. Q.M.

Ritenutane la rilevanza, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197 in rapporto agli artt. 3, 4, 27 e 35 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 1997.

Il presidente: MACRÌ

Il giudice estensore: COSTANZO

97C1177

N. 734

Ordinanza emessa il 23 giugno 1997 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Meocci Giovanni ed altri e il Ministero delle finanze

Ordinamento giudiziario - Magistrati - C.d. indennità di rischio e di funzione - Mancata estensione ai componenti delle Commissioni tributarie - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di indipendenza dei giudici - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 594/1989 di manifesta inammissibilità di questione analoga, ritenuta superata dal giudice rimettente, a seguito della corresponsione dell'indennità in questione anche ai vicepretori onorari reggenti e ai giudici popolari delle Corti d'assise.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3; legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 108, comma secondo).

IL PRETORE

Con ricorso depositato il 6 settembre 1991 Giovanni Meocci, Cesare Cintolesi, Rolando Gonnelli, Enzo Bruttini proponevano davanti al pretore di Siena, in funzione di giudice del lavoro, domanda giudiziale contro il Ministero delle finanze.

Componenti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado di Siena, i ricorrenti chiedevano accertarsi con decorrenza 1° gennaio 1983 il proprio diritto alla indennità non pensionabile istituita con legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, in base ad una interpretazione analogica o quantomeno estensiva dell'art. 2, legge n. 425/1984.

«Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 — dispose il citato art. 3, legge 1981, n. 27 — è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile (....)».

L'art. 3 legge 19 dicembre 1981, n. 27 — dispose la legge 6 agosto 1984, n. 425 (art. 1) — si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario».

Peraltro, di pari passo alla conferma della delimitazione attributiva dell'indennità in questione ai «magistrati dell'ordine giudiziario», la stessa legge n. 425/1984, (art. 2), con decorrenza dal 1° gennaio 1983, estese l'attribuzione medesima «ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato».

Se la contrapposizione così istituita sul piano del trattamento retributivo tra organi di giurisdizione e giudici pur parimenti «soggetti soltanto alla legge» (art. 101, comma secondo, Cost.), poteva trovare un apparente fondamento normativo formale nella impalcatura distintiva costituzionale tra le quattro giurisdizioni «ordinarie» (ordinaria, amministrativa, contabile, militare) e gli «organi speciali di giurisdizione» soggetti a revisione (disp. trans. fin. VI), la successiva attività normativa che ha comportato il riconoscimento dell'indennità speciale non pensionabile sia ai vice-pretori onorari, se reggenti l'ufficio (*ex* art. 32, comma secondo, ord. giud., legge 18 maggio 1974, n. 217), sia ai giudici popolari delle Corti di assise (legge 25 ottobre 1982, n. 795), ha seriamente incrinato la ragionevolezza di quella discriminazione sul piano del trattamento retributivo tra organi di giurisdizione e giudici pur parimenti «soggetti soltanto alla legge» (art. 101, comma secondo, Cost.).

Più puntualmente, non sembra rivelarsi fondato l'assunto incidentalmente posto dalla Corte costituzionale (ord. 13-29 dicembre 1989, n. 594, in *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1990, prima serie speciale, n. 2) nella declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione sollevata in riferimento agli artt. 108, comma secondo, 3, comma primo, 97, comma primo, Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania (ord. 20 febbraio 1989, n. 277, in *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1989, prima serie speciale, n. 23), assunto che taglia fuori qualsiasi profilo di attentato alla indipendenza del giudice tributario sul versante del trattamento economico, per non potersi esso assimilare a quello del magistrato, percettore di uno stipendio in ragione del proprio servizio istituzionale, cui è collegata l'indennità controversa, mentre «il compenso per i componenti delle commissioni tributarie è previsto per una attività che questi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altra attività svolta in via primaria ed in relazione alla quale essi sono appunto chiamati ad esercitare, con il loro consenso, anche le funzioni di giudice tributario» (nello stesso ordine di idee si è mossa la Corte costituzionale con ord. 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 57, in *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1990, prima serie speciale, n. 7, dichiarativa di inammissibilità della analoga questione sollevata con ord. 14 luglio 1989 dal giudice conciliatore di Genova, rilevando tra altro che «l'attività del giudice conciliatore viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione».

Infatti, pur prescindendo dalla problematicità del precedente rilievo del giudice delle leggi (un rilievo dubbio, di ordine socio-economico, fattuale, che non sembra poter condizionare la più piena attuazione della garanzia di indipendenza di un organo comunque investito di poteri giurisdizionali), la corresponsione della indennità speciale non pensionabile anche ai vice-pretori onorari, se reggenti l'ufficio e ai giudici popolari delle Corti di assise (un cenno al riguardo è in verità già contenuto nella ricordata ordinanza n. 57/1990 della Corte costituzionale) sembra privare di logicità e ragionevolezza quel pur autorevolissimo rilievo, oltre a togliere rilevanza ai fini della attribuzione patrimoniale in discorso alla qualificazione «onoraria» della funzione svolta dai componenti delle commissioni tributarie.

Nel giudizio pendente, l'Amministrazione convenuta si è costituita sollevando pregiudizialmente questione di giurisdizione.

La questione *ex* art. 37 c.p.c. è stata risolta dalle sezioni unite della Cassazione *ex* art. 41 c.p.c. con sent. 16 febbraio-17 maggio 1995, n. 5396.

Nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, le sezioni riunite hanno preso le mosse dalla titolarità da parte dei ricorrenti non di un rapporto di pubblico impiego, che avrebbe incardinato la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì di un rapporto «onorario».

Hanno ancora focalizzato le Sezioni Unite la posizione di diritto soggettivo fatta valere in giudizio dai ricorrenti, derivante non dal discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, ma dalla legge stessa «in considerazione della peculiarità della funzione esercitata», «assimilabile per molti aspetti — secondo i ricorrenti — a quella dei magistrati», implicante pertanto secondo il loro auspicio il riconoscimento, oltre al compenso percepito, dell'indennità prevista dall'art. 3, legge n. 27/1981, soggettivamente estesa dalla legge n. 425/1984.

La derivazione, in tesi, anche nel pensiero delle Sezioni Unite del diritto dei ricorrenti dalla legge (1981, n. 27; 1984, n. 425) conferma, dunque, ai fini decisori la rilevanza della normativa la cui difformità costituzionale si ritiene non manifestamente infondata.

Se è certamente vero che le censurate norme di diritto sostanziale, introduttive di arbitrarie discriminazioni secondo la tesi dei ricorrenti, richiedono attività interpretatva spettante al giudice di merito (cfr. ad es. sentenza 10 aprile 1987, n. 123 della Corte costituzionale), così da esporre l'incidente ad elevato rischio di inammissibilità, non è meno vero che l'attribuzione o la negazione di un elemento non irrisorio del trattamento economico a componenti di una ampia categoria professionale, quali i giudici tributari, non appare in un corretto bilanciamento di valori istituzionali decisione demandabile esclusivamente alla interpretazione pretorile (v. ad es. Pret. Terni, sent. 8 ottobre 1996, in Foro it. 1997, I comma 328 attributiva dell'indennità in questione al giudice di pace, ovviamente di quella sola città).

In altre parole, pur riservata al giudice di merito l'interpretazione della normativa statuale cercando di offrirne una lettura conforme ai principi costituzionali cogliendone eventualmente la portata espansiva, appare evidente la massima opportunità, per la generale rilevanza della questione, che l'opera interpretativa per così dire pretorile si muova entro coordinate generali che solo il giudice delle leggi può nel caso di specie fornire, chiarendo se una lettura del dato normativo (leggi 1981, n. 27, art. 3; 1984, n. 425, artt. 1 e 2) in termini letterali (quindi di attribuzione della indennità alle sole categorie di giudici espressamente indicate dalla legge) comporti violazioni della Costituzione per la esclusione dei giudici tributari che ne discende, ovvero se la questione implichi scelte discrezionali consentite al solo legislatore, ovvero ancora se il giudice di merito possa/debba secondo il proprio convincimento adottare una decisione offrendone una lettura conforme ai principi costituzionali e cogliendone eventualmente la portata espansiva, di estensione quindi del trattamento alla categoria dei giudici tributari, nel caso di specie, magari al giudice di pace domani, attraverso gli strumenti della interpretazione analogica o quantomeno estensiva, ove consentita dalla fattispecie concreta e dal corpo normativo da applicare.

Ritiene pertanto il giudicante di sottoporre nuovamente la questione al vaglio della Corte ritenuto che la lettura della normativa rilevante ai fini decisori (leggi 1981, n. 27, art. 3; 1984, n. 425, artt. 1 e 2) in senso letterale e tassativo, escludente dalla sfera soggettiva dei beneficiari dell'indennità in questione, i giudici componenti le commissioni tributarie (una delle interpretazioni ragionevolmente plausibili della norma), si presti ad una valutazione di non manifesta infondatezza per contrasto con le seguenti norme:

a) artt. 101, comma secondo, 108, comma secondo, per l'attentato alla indipendenza dei giudici tributari insito nel mancato riconoscimento di una componente non irrilevante del trattamento economico quale l'indennità non pensionabile *ex* art. 3 legge 1981, n. 27, inizialmente prevista in L. 4.400.000 annue, componente coessenziale alla garanzia di indipendenza nello stesso dettato normativo «in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della propria attività».

b) art. 3, comma primo, Cost., in una visione unitaria della funzione giurisdizionale, stante il riconoscimento normativo iniziale e successivo della indennità predetta ai magistrati ordinari, magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, e infine vicepretori onorari, se reggenti l'ufficio, giudici popolari delle Corti di assise, prescindendosi dunque da eventuali caratteri di onorarietà e non professionalità della unitaria funzione giurisdizionale svolta;

c) art. 97, comma primo, Cost., per il pregiudizio arrecato al buon andamento e alla imparzialità della amministrazione dalla mancata previsione di un adeguato trattamento economico.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, legge 1981, n. 27, 1 e 2 legge 1984 n. 425, nella parte in cui non comprendono anche i giudici componenti delle commissioni tributarie tra i beneficiari della indennità speciale non pensionabile, in relazione agli artt. 101, comma secondo, 108, comma secondo, 3, comma primo, 97, comma primo della Costituzione;

Sospende il processo;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).

Siena, addì 23 giugno 1997

Il pretore: CAMMAROSANO

97C1178

N. 735

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1997) dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Laraia Teresa ed altri e il comune di Laurenzana

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimento dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta la persistente indeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà e sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, e 97, comma primo).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta, in data 12 luglio 1989, col n. 1401 al ruolo generale dell'anno 1989 e vertente tra Laraia Teresa, Laraia Maria, Laraia Antonia, Laraia Francesco Saverio e Laraia Rocco, elettivamente domiciliati in Potenza, alla via Vaccaro 31, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Laurita che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione, attore, e il comune di Laurenzana, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Viggiani 8 presso lo studio dell'avv. Michele Romano, che lo rappresenta e difende come da delibera della Giunta municipale n. 240 del 18 luglio 1989 e conseguente mandato a margine della comparsa di costituzione, convenuto.

Premesso:

che con di atto di citazione notificato l'8 luglio 1989 gli attori Laraia Teresa, Laraia Maria, Laraia Antonia, Laraia Francesco Saverio e Laraia Rocco convenivano dinanzi al tribunale di Potenza il comune di Laurenzana, in persona del suo sindaco *pro-tempore*, per chiedere il pagamento dell'indennità di occupazione di urgenza ed il risarcimento del danno conseguente alla occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà su cui il convenuto comune aveva realizzato un ambulatorio;

che la titolarità del diritto di proprietà del bene occupato in capo agli attori risulta dagli atti ed appare incontroversa;

che con D.P.G.R. n. 615 del 9 maggio 1977 si era provveduto all'approvazione del progetto concernente i lavori di costruzione dell'opera, con relativa implicita dichiarazione di pubblica utilità della medesima e di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

che l'opera risulta essere stata effettivamente realizzata, successivamente alla scadenza dei termini dell'occupazione legittima e senza che mai intervenisse il decreto di espropriazione del fondo, determinandosi quindi l'occupazione acquisitiva dello stesso;

che nelle more del giudizio è intervenuta la nuova normativa in materia di liquidazione del danno da occupazione illegittima, contenuta nel comma 7-*bis* dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma del quale «in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento»;

che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

OSSERVA

La norma in questione risulta emanata dal legislatore dopo neppure due mesi dalla declaratoria di incostituzionalità della previgente disciplina della liquidazione del danno da occupazione illegittima contenuta nel comma 6 dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359.

A parere di questo tribunale, peraltro, neppure la nuova normativa in esame si sottrae da fondati dubbi di costituzionalità che impongono quindi la rimessione della questione al vaglio del giudice delle leggi.

A questo fine appare positiva la verifica dei presupposti della rilevanza nel presente giudizio della norma in questione e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della medesima.

Sotto il primo profilo deve, infatti, rilevarsi che nel caso di specie risulta venuta all'esame di questo tribunale una tipica fattispecie di occupazione appropriativa caratterizzata dalla sussistenza di tutti i requisiti che la denotano (intervenuta dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto dell'opera da eseguire; mancata emanazione del provvedimento di espropriazione; realizzazione dell'opera pubblica con conseguente irreversibile trasformazione ed incorporazione del fondo).

Quanto poi alla non manifesta infondatezza essa risulta, a parere di questo tribunale, dai rilievi che seguono:

1. — Preliminarmente va osservato che, secondo l'assunto espresso dallo stesso giudice delle leggi con la sentenza 2 novembre 1996 n. 369, la disciplina della misura del risarcimento del danno derivante da accessione invertita si pone quale risultante di un bilanciamento di interessi sostanzialmente diverso da quello caratterizzante invece la determinazione dell'entità dell'indennizzo da liquidare nelle faffispecie in cui la procedura ablatoria si sia svolta legittimamente.

Più precisamente, mentre nel primo caso la misura del risarcimento dovrebbe realizzare il punto di equilibrio «tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica già realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato», nel secondo alla base della quantificazione dell'indennizzo sarebbe l'equilibrato componimento «tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e interesse del privato alla conservazione del bene».

Di qui l'illegittimità della parificazione del *quantum* risarcitorio alla misura dell'indennizzo sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza 2 novembre 1996 n. 369, sia sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca *ex* art. 3 della Costituzione (risultando nella occupazione appropriativa l'interesse pubblico già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica), sia sotto quello dell'art. 42, comma secondo, della Costituzione evidentemente vulnerato dalla perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriverebbe laddove tale equiparazione fosse accolta.

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi come il meccanismo di determinazione del risarcimento del danno introdotto dal comma 7-*bis* dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 37, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente disciplina, appaia sostanzialmente elusivo dei principi posti dalla Corte alla base della sua pronuncia e si esponga quindi alle medesime censure già formulate in precedenza.

In particolare, il persistente riferimento ai criteri (semisomma tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato) previsti dal comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359 per la quantificazione dell'indennità di espropriazione, pur se corretto con l'esclusione della detrazione del 40% prevista in relazione a questa e con l'aumento del 10% rispetto alla somma così ottenuta, non vale evidentemente né ad esprimere coerentemente la «radicale diversità strutturale e funzionale» dell'obbligazione risarcitoria rispetto a quella indennitaria, né a realizzare quella riparazione adeguata che, anche a prescindere dall'attuazione della regola generale della integralità del risarcimento del danno da illecito, deve comunque essere assicurata in tali ipotesi dal legislatore.

In questo senso va inoltre sottolineato come l'unico elemento di novità effettivamente introdotto dalla norma in esame sia rappresentato dall'aumento del 10% sancito per le ipotesi di risarcimento conseguente ad occupazione appropriativa rispetto all'ammontare ordinario dell'indennizzo, dovendosi infatti dubitare che l'ulteriore detrazione del 40% avrebbe potuto essere effettivamente applicata a fattispecie che come quelle in esame appaiono sostanzialmente incompatibili con l'istituto della cessione volontaria.

La stessa affermazione fatta dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 369/1996 secondo cui anche nelle ipotesi di occupazione privativa sarebbe possibile al proprietario del bene accettare in via transattiva l'offerta del valore mediato del suolo e quindi, in mancanza ditale accettazione, applicare al danneggiato la detrazione del 40%, appare, infatti, chiaramente fondata sull'estensione a tale caso degli effetti dell'intervento additivo operato sul testo dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359 dalla pronuncia della Consulta del 10 giugno 1993 n. 283 in relazione all'indennità di esproprio e conseguentemente deve ritenersi vada intesa come limitata alle sole occupazioni privative perfezionatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 359/1992.

Eccezion fatta per tali casi di diritto transitorio, l'istituto della cessione volontaria deve invece considerarsi non solo astrattamente incompatibile sotto il profilo funzionale con ogni ipotesi di occupazione acquisitiva, risultando la sua applicabilità indissolubilmente connessa con lo svolgimento di un regolare procedimento espropria-

tivo, ma neppure concretamente utilizzabile in tali casi, in quanto essendo già intervenuto un titolo traslativo della proprietà del bene (l'occupazione appropriativa da parte della p.a. appunto) l'operatività della fattispecie negoziale rimarrebbe comunque preclusa.

Da ciò la conseguenza che l'unico elemento differenziale tra ammontare dell'indennizzo e *quantum* risarcitorio introdotto dalla norma denunciata rispetto alla previgente disciplina sia effettivamente costituito dal menzionato aumento del 10% che, sebbene pari ad una somma di poco superiore al 5% del valore venale del bene (stante la particolare esiguità della componente di calcolo rappresentata dal reddito dominicale rivalutato), negli intenti del legislatore dovrebbe esprimere sia la «radicale diversità strutturale e funzionale» ritenuta dalla pronuncia n. 369/1996 tra l'obbligazione risarcitoria e quella indennitaria, sia attuare quell'intervento normativo «ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione» dovuta in questi casi dalla pubblica amministrazione.

L'ammontare palesemente irrisorio della somma rende tuttavia evidente la sua inadeguatezza allo scopo e la portata sostanzialmente elusiva dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 369/1996 caratterizzante il nuovo meccanismo di determinazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nei cui confronti non possono quindi non riproporsi le medesime censure relative alla violazione degli artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione già positivamente apprezzate dal giudice delle leggi in relazione alla previgente disciplina legislativa in materia.

Peraltro, deve osservarsi che la norma denunciata non sembra idonea a realizzare la ragionevole riduzione dell'ammontare del risarcimento ritenuta ammissibile dalla Corte nella citata sentenza n. 369/1996 in relazione alle ipotesi di c.d. accessione invertita non solo in ragione dell'ammontare previsto, ma per gli stessi parametri di riferimento e commisurazione assunti a tale fine dal legislatore e che, coincidendo con quelli utilizzati per la determinazione della misura dell'indennizzo espropriativo, non appaiono tali da esprimere la diversa struttura e funzione caratterizzante l'obbligazione risarcitoria.

La semplice maggiorazione percentuale disposta su di un importo derivante dall'applicazione al caso concreto del criterio mediato (semisomma tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato) previsto dal comma 1, dell'art. 5-*bis*, della legge 8 agosto 1992, n. 359 per la determinazione dell'indennità di espropriazione, non può infatti essere in grado di riportare nell'ambito della logica risarcitoria un meccanismo di calcolo rispondente ad esigenze diverse ed in cui la discrezionalità legislativa trova ampio ambito di esplicazione, potendo tenere conto delle stesse ragioni della finanza pubblica.

D'altronde, se la ragionevolezza dell'intervento normativo limitativo della misura del risarcimento dipende effettivamente dall'equilibrato componimento di un complesso di interessi sostanzialmente diversi da quelli caratterizzanti le fattispecie espropriative (quello dell'amministrazione alla conservazione dell'opera di pubblica utilità assieme al contenimento dell'incremento di spesa correlativa e quello del privato ad ottenere la riparazione del danno subito), la ragionevole attuazione di tale bilanciamento postula necessariamente un autonomo meccanismo di determinazione e limitazione della somma da risarcire che, fondato su specifici criteri, sia appunto idoneo ad assicurare il contenimento del sacrificio dell'interesse privato alla totale riparazione del danno nei limiti della stretta strumentalità alla realizzazione di quello pubblico.

Ciò emerge con ancora maggiore evidenza se si consideri gli esiti controintuitivi derivanti dall'utilizzazione del meccanismo di determinazione dell'indennizzo dovuto nei casi di regolare espropriazione in relazione ad ipotesi in cui la misura del risarcimento imposto alla p.a., seppure compressa, sembra dover rispondere oltre che a una funzione riparatoria anche a quella di sanzione per la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.

2. — Sotto altro profilo deve invece rilevarsi l'irragionevolezza dei risultati che l'art. 7-*bis* determina riferendosi in modo onnicomprensivo alle «occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità».

Con tale previsione vengono infatti ad essere accomunate ai soli fini della determinazione della misura del risarcimento aree (edificabili, agricole, non edificabili) aventi vocazione diversa e rispetto alle quali il criterio dell'art. 5-*bis* non opera egualmente nell'ambito del procedimento di commisurazione della indennità di esproprio (essendo infatti la sua operatività esplicitamente limitata alle aree edificabili).

Alla pluralità di criteri indennitari viene così a far riscontro l'unitarietà del parametro assunto ai fini della determinazione del risarcimento dovuto in caso di occupazione acquisitiva delle stesse aree e, peraltro, del tutto coincidente (salvo la maggiorazione del 10% e la non operatività della riduzione del 40%) con quello preordinato alla commisurazione dell'indennizzo espropriativo per i suoli edificabili.

Il che, pure ammettendo che in relazione alle aree edificabili possa rispondere ad una logica conforme ai principi enucleati dal giudice delle leggi nella sua pronuncia n. 369/1996 (conclusione peraltro da rigettarsi alla luce di quanto in precedenza esposto), determinerebbe comunque un'irragionevole disparità di trattamento tra le

ipotesi di espropriazione legittima dei suoli agricoli o non edificabili, rispetto a cui l'indennizzo verrebbe commisurato ai sensi del comma 4 dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359 sulla base del valore agricolo medio e quindi secondo un criterio prossimo a quello venale ed i casi di occupazione illecita degli stessi in cui, in conseguenza dell'applicazione della norma di cui all'art. 7-*bis*, l'ammontare del risarcimento dovuto dalla p.a. verrebbe ad essere quantificato ad un livello inferiore.

Tali le considerazioni che inducono il Collegio a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa al comma 7-*bis* dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sotto il profilo della violazione degli artt. 3, comma primo, 42, comma secondo, e 97 comma primo, della Costituzione e, conseguentemente, a sollevarla d'ufficio.

P. Q. M.

Sospende il giudizio, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Potenza, addì 27 febbraio 1997

Il presidente: STELLA

97C1179

N. 736

Ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1997) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, sul ricorso proposto da Saraval Dino contro la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici o razziali e loro familiari superstiti.

Pensioni - Assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici o razziali, loro familiari e superstiti - Mancata previsione, nella Commissione competente al riconoscimento dell'attribuzione del beneficio, della presenza di un esponente della comunità ebraica, in analogia con quanto previsto per i tre componenti designati dall'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

[Legge 10 marzo 1995, n. 96, art. 8, modificato dalla legge 8 novmebre 1996, n. 1317 (*recte:* 8 novembre 1956), art. 4; legge 22 dicembre 1980, n, 932, art. 4].

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello iscritto al n. 07/PG/III del registro di segreteria, proposto dal signor Dino Saraval rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Brienza; contro la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici o razziali e loro familiari superstiti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia n. 27/G/1996 depositata addì 14 febbraio 1996;

Vista la sentenza impugnata resa tra le parti del presente giudizio;

Visti gli atti di appello depositati unitamente alla sentenza impugnata;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 febbraio 1997, il relatore e l'avv. Luigi Brienza.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza appellata la sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia respingeva il ricorso presentato dal sig. Dino Saraval avverso la determinazione della Commissione per le provvidenze ai perseguitati

politici e razziali n. 7864 del 22 giugno 1989, che gli negava il riconoscimento all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dalla legge 22 ottobre 1980, n. 932, per ritenuta non idoneità delle circostanze addotte dal ricorrente a configurare alcuna delle fattispecie cui la predetta normativa ricollega l'assegno stesso.

La sentenza appellata, seguendo la linea interpretativa fatta propria dalla Commissione, ritiene che la locuzione «atti di violenza» contenuta nella legislazione in favore dei perseguitati razziali non possa ricomprendere le violenze morali, comunque derivanti dalla legislazione antirazziale del 1938, considerato che la diversa interpretazione condurrebbe al riconoscimento generalizzato del diritto all'indennità in favore di tutti i cittadini di razza ebraica.

Avverso tale decisione proponeva appello l'interessato, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Brienza, che, con atto depositato il 26 novembre 1966, sosteneva la insufficiente motivazione della sentenza, nonché l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 96 del 1955.

Conclusivamente pertanto viene chiesto l'accoglimento dell'iniziale ricorso, o, in via gradata, di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dall'art. 4 della legge n. 1317/1996 e dall'art. 4 della legge n. 932/1980, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici razziali faccia parte un esponente della Comunità ebraica.

Alla pubblica udienza l'avv. Brienza ha confermato le argomentazioni e conclusioni dell'atto scritto insistendo sulla sollevata questione di legittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminare al merito del ricorso è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dall'art. 4 della legge n. 1317/1996 e dall'art. 4 della legge n. 932/1980, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici razziali faccia parte un esponente della Comunità ebraica.

Al riguardo è da osservare che a norma delle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284, 24 aprile 1967, n. 261, 24 marzo 1968, n. 361 e 22 dicembre 1980, n. 932, i perseguitati razziali, al pari dei perseguitati politici antifascisti, hanno titolo ad un assegno di benemerenza, quando abbiano subito atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fascisti o emissari del partito (art. 1, lett. *C*, della legge 10 marzo 1955, n. 96).

Ritiene il collegio che secondo la prevalente giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado nella locuzione «atti di violenza» non potrebbero ricomprendersi le violenze morali derivanti dall'assoggettamento dei cittadini di razza ebraica alle sanzioni previste dalla legislazione antirazziale del 1938, ma che, per evitare un riconoscimento generalizzato del diritto all'indennità a tutti i cittadini di razza ebraica, occorre verificare se nei confronti del perseguitato razziale ed in applicazione della richiamata normativa siano state, in concreto, applicate vessazioni o restrizioni tali da configurare un fatto persecutorio apprezzabile e raffrontabile per natura e gravità alle altre ipotesi previste dalla legge.

Osserva ancora il collegio come gli accertamenti sopradescritti comportano indubbiamente valutazioni complesse, peraltro non diverse da quelle connesse alla concessione dell'assegno di benemerenza ai perseguitati politici.

Assume allora rilevanza nella valutazione del provvedimento negativo impugnato — emanato dalla Commissione nonostante il riconoscimento dell'assoggettamento del ricorrente alle persecuzioni e restrizioni conseguenti alla emanazione in Italia delle leggi razziali — la considerazione che la predetta determinazione risulta assunta senza una rappresentanza nella Commissione di un esponente della Comunità ebraica che, al pari dei rappresentanti dell'Associazione dei perseguitati politici, avrebbe potuto consentire alla Commissione di giungere a diversa valutazione esponendo elementi probatori e termini di raffronto non disponibili allo stesso interessato e, quindi al giudice competente. Tali possibilità sarebbero state consentite ad un perseguitato politico, che vede nella composizione della Commissione, costituita da otto membri, collocati tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

L'assenza nell'organo amministrativo collegiale, competente al riconoscimento delle benemerenze anche ai perseguitati razziali, di un esponente della loro Comunità rende apprezzabile una disparità di trattamento tra situazioni analoghe non consentita dall'art. 3 della Costituzione.

Le suesposte considerazioni rendono rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa del ricorrente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dall'art. 4 della legge n. 1317/1996 e dall'art. 4 della legge n. 932/1980, in relazione all'art. 3 della Costituzione nei termini esposti in parte motiva;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 1997.

Il presidente: SCHIAVELLO

97C1180

N. 737

Ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal tribunale di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Borello Agostino ed altri

Gratuito patrocinio - Consulente tecnico di parte a spese dello Stato - Facoltà per l'imputato di godere degli effetti del beneficio limitatamente ai casi in cui è disposta perizia - Disparità di trattamento rispetto all'imputato ammesso al gratuito patrocinio che si sia avvalso di un consulente tecnico in costanza di perizia - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 4, comma 2, primo inciso).

(Cost., artt. 3, 24, comma secondo e terzo).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4, comma 2, primo inciso, della legge 30 luglio 1990, n. 217, rubricata «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», per violazione degli artt. 3 e 24, commi 2 e 3, della Costituzione.

RILEVATO IN FATTO

Nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 6/96 r.g. del tribunale di Saluzzo per i reati previsti e puniti agli artt. 2621 c.c. e 224, 217 e 223 legge fall. a carico di Borello Agostino più altri tre imputati (procedimento definito con sentenza resa in data 28 gennaio 1997), il predetto Borello veniva ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 30 luglio 1990, n. 217, con decreto di questo tribunale in data 21 febbraio 1997.

In data 19 maggio 1997 veniva depositata presso la cancelleria la richiesta di liquidazione del compenso per la consulenza tecnica espletata, nell'interesse dell'imputato, dal dott. Sandro Aceto, commercialista in Torino, che aveva provveduto — depositando apposita relazione scritta acquisita dal tribunale all'udienza del 20 gennaio 1997 — ad analizzare la correttezza tecnico-contabile dei bilanci d'esercizio della società Sadorca S.p.A., il cui fallimento era stato all'ordine dei fatti contestati all'imputato.

Il pubblico ministero, durante la fase delle indagini preliminari, non aveva disposto consulenza tecnica ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., né il Tribunale aveva disposto nel corso del dibattimento perizia contabile *ex* art. 220 e ss. c.p.p.

Competente per l'emissione del decreto di liquidazione rimane il tribunale remittente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 disp. att. c.p.p. e 12, comma 2, della citata legge 30 luglio 1990, n. 217.

RITENUTO IN DIRITTO

Ravvisa il tribunale l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, primo inciso, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che — a mente dell'art. 225, comma 2, c.p.p. — dovrebbe applicarsi alla presente fattispecie. Dispone infatti la suddetta norma che «Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 [ossia i benefici del gratuito patrocinio, n.d.r.] si producono limitatamente ai casi in cui è disposta perizia», con ciò integrando — a giudizio di questo tribunale — la violazione del diritto di difesa, con particolare riferimento ai cittadini non abbienti, garantito dall'art. 24, commi secondo e terzo della Costituzione, nonché del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

1.a. — Sotto la prima censura di incostituzionalità — al fine di dimostrarne la manifesta fondatezza — si premette un breve ma necessario *excursus* sull'evoluzione normativa del diritto dell'imputato a difendersi non solo attraverso il patrocinio dell'avvocato, bensì anche ricorrendo all'ausilio di un consulente tecnico, che possa assicurargli un'adeguata e compiuta difesa in materie (come quella contabile nella fattispecie) ove necessitano particolari competenze tecniche.

La facoltà per l'imputato di nominare un consulente tecnico al di fuori dei casi in cui fosse disposta perizia da parte dell'autorità giudiziaria, non era espressamente prevista dall'abrogato Codice di rito penale del 1930 — che prevedeva agli artt. 323 e 324 soltanto la nomina di consulenti tecnici in occasione di incarico peritale — anche se la prassi giudiziaria ben conosceva la figura del c.d. perito stragiudiziale, le cui indicazioni tecniche (prive di valore probatorio intrinseco) avevano al massimo la dignità di semplici memorie difensive, da sottoporre eventualmente all'attenzione del giudice procedente.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale del 1988, interveniva l'art. 233, che espressamente formalizzava tale ricordata prassi, prevedendo che, fuori dai casi in cui sia stata disposta perizia (per i quali sovviene l'art. 230 c.p.p.), «ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici».

Già all'indomani della riforma del processo penale non erano mancate opinioni dottrinarie, pur autorevoli, che ritenevano — sulla scorta anche dei ragguagli interpretativi espressi dalla Relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale (in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, 24 ottobre 1988, n. 250, pag. 66) — che la *ratio* dell'art. 233 c.p.p. fosse nel senso di riconoscere alla consulenza extraperitale una funzione, tuttalpiù, «sollecitatoria» della perizia giudiziale (l'unica che potesse rivestire la dignità di prova in dibattimento), ovvero una funzione meramente «illustrativa» al giudice (o al pubblico ministero *ex* art. 360 c.p.p.) cfrca l'opportunità del conferimento di un incarico peritale.

Tuttavia, una siffatta interpretazione — che, di fatto, disconosceva alla consulenza extraperitale una dignità superiore a quella della semplice memoria difensiva — mal si conciliava con lo spirito accusatorio del nuovo Codice, nonché con il principio dispositivo della prova *ex* art. 190 c.p.p., e, soprattutto, dimostrava di trascurare la piena conformità dell'art. 233 c.p.p. alla garanzia costituzionale del diritto di difesa. Non solo: essa pure contraddiceva il dato sistematico del nuovo rito penale, che, al contrario, attribuisce alla consulenza tecnica di parte autentico valore probatorio. Basti pensare al disposto dell'art. 422 c.p.p., laddove consente al g.u.p. di ammettere l'audizione di consulenti tecnici di parte quando tale prova appaia manifestamente decisiva per la decisione (ed è chiaro che trattasi dei consulenti *ex* art. 233 c.p.p., in quanto gli eventuali consulenti «peritali» hanno già esercitato il proprio contributo nella fase delle indagini preliminari o nell'incidente probatorio). Si pensi altresì all'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.p., che prevede espressamente la facoltà per i difensori di avvalersi, al fine di esercitare il diritto alla prova, dell'opera di consulenti tecnici.

Neppure sono mancati segnali della giurisprudenza di legittimità questo processo di «valorizzazione» della funzione difensiva della consulenza tecnica extraperitale *ex* art. 233 c.p.p., in quanto alcune pronunce della suprema Corte di cassazione — interpretando così l'art. 501 c.p.p. — hanno addirittura equiparato il consulente tecnico al testimone, affermando che «...la corte può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti abbiano chiesto l'ammissione, la cui posizione è in tutto assimilata a quella dei testi, senza necessità di dover disporre ulteriore perizia» (Cass. sez. I, 13 giugno 1994, n. 6792; conforme, Cass. sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2793).

1.b. — Da tutto quanto finora sostenuto si rileva la centralità della «difesa tecnica» (meritevole di garanzia non meno della tradizionale difesa esercitata dall'avvocato) nel vigente processo «di parti», centralità che risulta perdipiù confermata (oltreché da inequivoche e legittime tendenze *de iure condendo* circa la piena realizzazione della parità processuale tra accusa e difesa) anche da altri non meno significativi elementi normativi: in primo luogo l'art. 103, commi 2 e 5, c.p.p., che assicura ai consulenti tecnici le stesse garanzie previste per i difensori; in secondo luogo gli arrt. 380 e 381 c.p., che puniscono, assieme al patrocinio, anche la consulenza infedele; in terzo luogo l'art. 200, comma 1 lett. *b)*, c.p.p., che assicura anche ai consulenti tecnici, oltreché ai difensori, la tutela del segreto professionale.

Anche codesto collegio costituzionale ha avuto modo di esprimersi *in subiecta materia*, stabilendo autorevolmente come il consulente tecnico debba essere «...pacificamente ritenuto parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera di apporto tecnico, mediante argomenti, rilievi ed osservazioni che hanno sostanzialmente natura di atti difensionali» (Corte cost., 27 giugno — 4 luglio 1974, n. 199).

1.c. — Traendo quindi le conclusioni da questa premessa, appare *ictu oculi* lo stridente contrasto tra l'art. 4, comma 2, primo inciso, della legge 30 luglio 1990, n. 217, e l'art. 24, commi secondo e terzo, Cost., giacché l'applicazione testuale di tale norma (che appare essere una secca replica dell'art. 3, comma 2, disp. att. c.p.p. 1930) importerebbe l'impossibilità per l'imputato di godere dei benefici del gratuito patrocinio laddove — per esercitare il proprio diritto alla prova e alla difesa tecnica — avesse ritenuto necessario rivolgersi all'assistenza di un consulente tecnico *ex* art. 233 c.p.p. nei casi in cui non fosse stata disposta perizia.

Ciò appare quanto più evidente in considerazione della finalità di «difesa del cittadino non abbiente» perseguita dalla suddetta legge (art. 1), in precisa attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 24, comma terzo, della Costituzione, che assicura «ai non abbienti, con appositi istituti, mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione». Ma risulta comunque palese la violazione del diritto di difesa *tout court* — costituzionalmente garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione — in quanto un cittadino non abbiente, che sia pur teoricamente in condizione di beneficiare del gratuito patrocinio, dovrebbe tuttavia rinunciare ad avvalersi di una consulenza di parte (a prescindere dal conferimento della perizia dibattimentale) per illustrare in chiave tecnica i propri argomenti difensivi all'autorità giurisdizionale chiamata a giudicarlo.

2.a. — Il vizio di costituzionalità della suddetta norma risulta parimenti evidente in riferimento al canone di eguaglianza, formale e sostanziale, espresso dall'art. 3 della Costituzione.

La norma qui impugnata determina invero, sotto il profilo dell'eguaglianza formale, una ingiustificata e immotivata disparità di trattamento tra l'imputato, ammesso il gratuito patrocinio, che si sia avvalso di un consulente tecnico in costanza di perizia (che può così contare sull'accollo statale delle spese) e l'imputato, anch'egli ammesso al gratuito patrocinio, che invece non può ricorrere a tale ausilio difensivo (se non a proprie spese) quando non sia stata disposta perizia.

2.b. — Non meno manifesta la censurabilità della norma *de qua* sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale; il fatto che venga disposta una perizia — decisione questa ovviamente rimessa alla discrezionalità dell'autorità giurisdizionale che può anche disporre perizia d'ufficio *ex* artt. 224 e 70 c.p.p., senza che le parti possano interferire in qualche modo in tale determinazione — assurge a irragionevole e arbitrario *discrimen* per il riconoscimento o meno all'imputato del beneficio in oggetto.

3. — Per ciò che riguarda, infine, il giudizio di rilevanza del motivo di incostituzionalità qui rilevato, si fa presente che l'istanza di liquidazione proposta dal consulente tecnico di parte nel procedimento penale sopramenzionato, dovrebbe, allo stato, rigettarsi per inammissibilità, visto il divieto di legge; il che non consente dunque al tribunale di provvedere indipendentemente dalla risoluzione della presente questione di costituzionalità.

Né, infine, può ritenersi superfluo il ricorso dell'imputato Borello Agostino all'ausilio di un consulente tecnico, data intrinseca complessità delle imputazioni contestategli.

Si ribadisce, infine, la piena convinzione maturata da questo tribunale in ordine alla necessità della declaratoria di illegittità costituzionale dell'art. 4, comma 2, primo inciso, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui limita la facoltà per l'imputato di godere degli effetti del beneficio del gratuito patrocinio per i consulenti tecnici di parte ai soli casi in cui è disposta perizia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento all'imputato, all'istante, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Data in Saluzzo, il 28 maggio 1997

Il presidente: GIORDANO

97C1181

N. 738

Ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal tribunale di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Cagnoli Giovanni ed altro

Ordinamento giudiziario - Avvocati e procuratori delegati quali vice pretori onorari a ricoprire la funzione di giudice *a latere* del tribunale - Divieto di esercirare la professione forense dinanzi al tribunale al quale appartengono - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai limiti territoriali previsti per gli avvocati e procuratori svolgenti le funzioni di giudice di pace - Lesione del principio di indipendenza e autonomia del giudice - Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Contrasto con il principio di indipendenza degli estranei che partecipano all'Amministrazione della giustizia.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 32 e 105, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 108, comma secondo).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la dichiarazione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato «Ordinamento giudiziario», e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione.

RILEVATO IN FATTO

Il Collegio avanti al quale deve celebrarsi il procedimento penale iscritto al n. 73/1996 del r.g. del tribunale di Saluzzo a carico di Cagnoli Giovanni e Bosio Egizio per il reato *ex* art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, risulta composto, come indicato in epigrafe, da due magistrati ordinari (il più anziano di servizio con funzioni di presidente) affiancati *ex* art. 105 ord. giud. (come sostituito dall'art. 7 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 273) da un avvocato regolarmente esercente nel circondario del tribunale di Saluzzo e iscritto al ruolo dei vice-pretori onorari.

Il tribunale di Saluzzo conta un organico effettivo di tre giudici, compreso l'attuale presidente (non titolare), il quale, avendo emesso in precedenza con un diverso Collegio (composto dal presidente titolare, poi ritiratosi per raggiunti limiti di età, e da un vice-pretore onorario) sentenza c.d. patteggiata per alcuni dei coimputati nel medesimo procedimento penale, si è reso incompatibile (si legga il verbale di udienza in data 19 febbraio 1997) nel giudizio *de quo* ai sensi dell'art. 34 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 371; conseguentemente, alcun Collegio giudicante diverso da questo remittente è possibile, allo stato, formare, per cui si rende inapplicabile l'art. 97 ord. giud.

Questo tribunale, nutrendo fondati dubbi sulla regolarità del Collegio con cui si trova composto per il giudizio penale (dubbi che non ne consentono la prosecuzione senza il superamento della presente questione di costituzionalità), ha quindi sospeso la prima udienza, in data 9 luglio 1997, del procedimento in oggetto, enunciando le relative ragioni mediante lettura dibattimentale della presente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

RILEVATO IN DIRITTO

1. — Ritiene il tribunale che la presenza nel Collegio giudicante di un vice-pretore onorario, nella persona di un avvocato regolarmente esercente la professione forense nel circondario di Saluzzo — situazione questa allo stato consentita dal combinato disposto degli artt. 32 e 105 ord. giud. — urti, in primo luogo, con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e contraddittorietà della normativa qui impugnata.

1.*a*. — Può ritenersi *ius receptum* della recente e costante giurisprudenza del Collegio costituzionale che la presenza di un elemento di incoerenza o di contraddittorietà in un determinato sistema normativo (rilevabile nei purtroppo frequenti casi di involontari scoordinamenti legislativi), si collochi in aperto contrasto con quel carattere di «ragionevolezza» (logica, prima ancora che giuridica) che, per l'appunto, deve informare un ordinamento legislativo che voglia dirsi coerente. Tale canone di «ragionevolezza» non a caso assume rilevanza costituzionale *ex* art. 3 della Carta fondamentale, come in più occasioni ha ribadito la stessa Corte costituzionale laddove ha individuato quale motivo di censura di una norma la sua intrinseca irragionevolezza, purché idonea a generare ingiustificate disparità di trattamento (si vedano, tra le più recenti pronunce in tal senso, Corte cost., 26 aprile 1989, n. 241, e 28 gennaio 1986, n. 13).

A questo proposito, deve essere considerato pure l'altrettanto condivisibile principio della c.d. irragionevolezza sopravvenuta, allorché una norma successiva abbia introdotto un motivo di «discontinuità» nell'ordinamento particolare cui appartiene, contraddicendo il fine primario e costituzionalmente garantito che il sistema normativo di appartenenza intende perseguire (si vedano, *ex pluribus*, Corte cost., 27 giugno 1973, n. 91, e 25 gennaio 1984, n. 1).

1.*b*. — Secondo questo tribunale, la presente questione s'inquadra in tale «area» di censurabilità costituzionale.

Si ritiene infatti che sussista un'insuperabile e ingiustificata contraddittorietà tra la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 105 ord. giud. e quello espresso dall'art. 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374 (introdotto dall'art. 11, comma 2, del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, poi convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673), istitutiva del giudice di pace. Ebbene, in quest'ultima norma si prevede che «Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono».

Si rammenterà il tormentato *iter* legislativo che ha portato a questa disposizione: dopo avere previsto inizialmente un limite forse eccessivo all'esercizio della professione da parte dell'avvocato che fosse giudice di pace (il quale, secondo l'originario art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, addirittura non poteva esercitare nell'ambito del distretto di Corte d'appello di appartenenza), il legislatore ha provveduto man mano a «restringere» il limite territoriale in questione, dapprima al circondario del tribunale di appartenenza del professionista, anziché al distretto (per effetto dell'art. 6 del d.-l. 16 dicembre 1993, n. 521, e successive reiterazioni); infine alla sola circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace (con l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374).

A prescindere da tale continuativo *revirement* del legislatore, questi ha tuttavia posto un'importante e condivisibile presunzione di non terzietà e di parzialità del giudice di pace (giudice a tutti gli effetti *ex* art. 106, comma secondo, della Costituzione, ancorché non togato) che sia anche avvocato o procuratore legale esercente dinanzi all'ufficio al quale appartiene. Siffatta presunzione ben si giustifica innanzi al superiore e fondamentale interesse dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, garantito dagli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.; interesse tendenzialmente compromesso laddove si fosse consentito a un avvocato di mantenere una «doppia natura» e di essere, contemporaneamente, giudice in una causa e difensore m un altra, con un'evidente commistione — che il legislatore ha chiaramente voluto *a priori* evitare — tra interessi «pubblici» (quelli perseguiti con la funzione giurisdizionale) e interessi «privati» (quelli perseguiti con la professione forense).

1.*c*. — Se questa è dunque la *ratio* dell'art. 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374 — e non si ritiene infondata questa interpretazione — allora non è dato intendere per quale ragione la cautela adottata dal legislatore

del 1991 non sia prevista anche per l'art. 32 ord. giud., che, invece, consente ai «procuratori esercenti che hanno compiuto l'età di anni 25» di essere nominati vice-pretori e di sedere, per effetto dell'art. 105 ord. giud., quali giudici a *latere* in un tribunale.

Il carattere irragionevole e contraddittorio di tale disposizione si ricava *a fortiori* riflettendo sul fatto che il limite territoriale all'esercizio della professione forense è imposto dalla legge per il giudice — *absit iniuria verbis* — delle cause minori e meno complesse, mentre, inspiegabilmente, nessun limite di tale genere è posto al vice-pretore allorché sieda come giudice di tribunale (tanto civile quanto penale, come nella fattispecie), competente per materie di ben diverso spessore giuridico.

Il rilievo che si ritiene di avere evidenziato costituisce un ingiustificato elemento di «discontinuità» e di «irragionevolezza sopravvenuta» del sistema normativo in materia di magistratura onoraria, laddove si consideri la concomitante presenza di una norma (quella di cui all'art. 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374) che ben interpreta e realizza la finalità perseguita dal precetto costituzionale *ex* art. 104, comma 1, della Costituzione, e di un'altra norma (quella di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 105 ord. giud.) che, al contrario, contraddice puntualmente la suddetta essenziale finalità.

1.*d.* — Non occorrono — a giudizio di questo tribunale — ulteriori argomenti a sostegno della grave contraddizione legislativa insita *in subiecta materia;* basti segnalare ulteriormente come essa sia foriera di un'ingiustificata disparità di trattamento tra avvocati e procuratori legali che svolgono la funzione di giudice di pace e quelli che rivestono la qualifica di vice-pretori onorari: i primi subiscono una limitazione territoriale all'esercizio della propria attività professionale; i secondi — immotivatamente — non ne subiscono alcuna.

2. — Da tutto quanto sopra sostenuto, discende pure il secondo profilo di censurabilità costituzionale ravvisato nella normativa *de qua.* Atteso che, pacificamente, il principio di imparzialità imposto all'azione amministrativa dall'art. 97, comma 1, Cost., si estende alla pubblica amministrazione intesa *lato sensu* (e quindi anche agli uffici giudiziari: si veda Corte cost., 18 gennaio 1989, n. 18) — è palese che il combinato disposto degli artt. 32 e 105 ord. giud. non consente all'amministrazione della giustizia di svolgere un'azione imparziale.

La presenza in un Collegio penale giudicante di un avvocato che legittimamente eserciti (senza alcun limite di sorta) la propria professione nella medesima circoscrizione giudiziaria dell'ufficio cui appartiene (e che, alternativamente, mette i panni del giudice per smettere quelli del difensore), può legittimare i cittadini fruitori del servizio-giustizia (e gli imputati nella fattispecie) a nutrire dubbi sulla «asetticità» da possibili contaminazioni extragiudiziarie e sulla collocazione *super partes* del tribunale chiamato a giudicarli.

3. — Analoga argomentazione si richiama per quanto riguarda il terzo profilo di incostituzionalità, relativo alla violazione dell' art. 101, comma secondo, della Costituzione, finalizzato ad assicurare l'indipendenza dell'ordine giudiziario, soggetto solo alla legge; ciò con particolare riferimento al principio dell'indipendenza personale del giudice, su cui hanno insistito numerose pronunce del Collegio costituzionale (si vedano, ad esempio, Corte cost., 8 giugno 1981, n. 100, e 9 luglio 1970, n. 123).

Il problema della presenza nel Collegio di un vice-pretore svincolato da qualsivoglia limite alla propria attività professionale nello stesso ambito territoriale del tribunale, assume una particolare gravità allorché il Collegio in questione — come quello remittente — sia chiamato ad emettere una sentenza penale, per gli interessi fondamentali coinvolti in una simile pronuncia. A questo proposito, non si ritiene più sufficiente il mero richiamo ai normali istituti approntati dal codice di procedura penale a garanzia dell'imparzialità del giudice (quali l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione), giacché è lo stesso legislatore che, introducendo nell'ordinamento l'art. 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374 (ancorché in materia civile, ma il discorso *mutatis mutandis* rimane il medesimo anche per la materia penale), ha dimostrato di prescindere da tali cautele, evidentemente poco appropriate alla fattispecie in questione.

Se così non fosse, non si capirebbe perché mai, accanto al suddetto art. 8-*bis,* la legge 21 novembre 1991, n. 374, abbia previsto espressamente l'applicabilità al giudice di pace della disciplina dell'astensione *ex* art. 51 c.p.c.; se infatti quest'ultimo istituto fosse stato ritenuto sufficiente di per sé a garantire l'imparzialità del giudice di pace, l'art. 8-*bis* sarebbe stato del tutto superfluo (il discorso, poi, è identico anche sotto il profilo penale, giacché gli artt. 35 e ss. della legge 21 novembre 1991, n. 374, attribuiscono al giudice di pace anche competenze penali).

Con ciò si ritengono superate *de iure condito* le pur autorevoli pronunce del Collegio costituzionale che, in passato, avevano avuto occasione di dirimere questioni di costituzionalità analoghe alla presente, dichiarandole manifestamente infondate (si vedano Corte cost., 5 aprile 1971, n. 71, e 28 maggio 1987, n. 202).

4. — Consegue da tutto ciò, infine, anche l'ultimo profilo di illegittimità che questo tribunale ha inteso ravvisare nel combinato disposto degli artt. 32 e 105 ord. giud., in relazione all'art. 108, comma secondo, della

Costituzione. La finalità contenuta in quest'ultimo precetto — quella, cioè, di assicurare «l'indipendenza [...] degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia» (tra i quali devono ricomprendersi anche i vice-pretori onorari) — risulta in effetti vanificata dalla normativa qui censurata. Questa, infatti, non predispone le necessarie cautele tecniche che possano impedire (anche solo potenzialmente) il verificarsi di quei pericolosi conflitti d'interesse, sopra segnalati, tra la professione forense (che rimane comunque un'attività a carattere privatistico *ex* art. 2230 c.c., sorretta, pur se non preminentemente, da un'intrinseca natura economico-patrimoniale *ex* artt. 1321 e 2233 c.c.) e l'attività giurisdizionale (che rappresenta invece uno dei fondamentali poteri in cui si articola l'azione sovrana dello Stato).

Si fa altresì presente che tale premura si è evidentemente manifestata nell'autorevole sede del C.S.M., il quale nella recente circolare n. 7 del 1997 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice-pretori onorari per il triennio 1998-2000, ha espressamente disposto all'art. 11, lett. *m*), che l'avvocato interessato alla nomina a vice-pretore onorario si impegni a non esercitare la professione forense dinanzi alla pretura (ma non anche al tribunale) presso cui chiede di essere nominato.

5. — Si ribadisce, in conclusione, la piena convinzione maturata da questo tribunale circa la necessità della declaratoria di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che gli avvocati e i procuratori, che siano nominati vice-pretori onorari e che siano delegati a ricoprire la funzione di giudice *a latere* del tribunale, non possano esercitare la professione forense dinanzi al tribunale al quale essi appartengono.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ritenuta fondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni per violazione degli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione:

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Data in Saluzzo, il 9 luglio 1997

Il presidente: BONAUDI

97C1182

N. 739

Ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dalla commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto dall'Ufficio imposte dirette di Firenze, I Ufficio contro Barbieri Umberto

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Oneri deducibili - Interessi passivi derivanti da finanziamento ipotecario (nella specie: apertura di credito bancario garantito da ipoteca) - Esclusione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio della capacità contributiva.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. *c)*].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 740/1996 spedito l'8 aprile 1995, avverso la sentenza n. 9/07/95, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da: Ufficio imposte dirette di Firenze I ufficio;

Controparti: Barbieri Umberto, residente a Rufina (Firenze) in via G. Rossa n. 8.

Atti impugnati:

s/rif su I.rimb - Irpef - on. deducibili, 84;

s/rif su I.rimb - Irpef - on. deducibili, 85;

s/rif su I.rimb del 2 febbraio 1993 - Irpef - on. deducibili, 86.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con autonomi ricorsi il sig. Barbieri Umberto contestava il diniego opposto dall'amministrazione finanziaria al riconoscimento di oneri deducibili per gli anni 1984, 1985 e 1986 e chiedeva che per i predetti periodi d'imposta venisse riconosciuto il diritto al rimborso del credito scaturente dal pagamento di interessi passivi corrisposti a fronte di un finanziamento ipotecario finalizzato all'acquisto di un immobile.

Sosteneva il ricorrente che, benchè la norma tributaria parlasse di mutuo ipotecario, in realtà si trattava solo di una distinzione formale, terminologica, posto che entrambe le operazioni potevano configurarsi come prestiti.

Con decisione n. 9 del 16 gennaio 1995 la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, riuniti i ricorsi e presa visione della documentazione prodotta dal contribuente, accoglieva la tesi sostenuta dal sig. Barbieri affermando che, pur se la forma contrattuale usata non era quella prevista dalla legge, non vi era alcuna sostanziale difformità tra le due modalità di erogazione di somme, considerato che in tutti e due i casi vi era una garanzia ipotecaria sull'immobile acquisito.

Avverso tale giudizio proponeva appello l'Ufficio sostenendo che l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 prevede unicamente la deducibilità degli interessi passivi su mutuo ipotecario ed osservava che il contratto di apertura di credito ed il mutuo ipotecario sono istituti giuridici diversi, ancorché rispondenti, sul piano economico, ad eguali finalità pratiche.

Questa Commissione ritiene che la formulazione letterale del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 all'art. 10 lett. *c)*, ovvero che siano deducibili dal reddito complessivo «gli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili» non consenta una interpretazione analogica estensiva per rapporti contrattuali aventi struttura e caratteristiche similari. Pur tuttavia occorre valutare la struttura del contratto di mutuo regolata dagli artt. 1813 e segg. del codice civile onde sottolineare le analogie con la diversa forma di finanziamento tramite il contratto di cui all'art. 1842 e c., ovvero l'apertura di credito bancario, sia o meno questo regolato in conto corrente *ex* art. 1823 c.c.

Infatti il mutuo è «il contratto con il quale una parte consegna all' altra una determinata quantità di denaro e l'altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità». In dipendenza di tale controllo il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815 c.c.). Come nel caso che qui interessa il contratto di mutuo può essere garantito da ipoteca *ex* art. 2808 e segg. c.c.

Ai sensi del citato art. 1842 l'apertura di credito bancario è «il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo». In tale periodo l'accreditato può utilizzare il credito e può con successivi versamenti ripristinare la disponibilità.

Anche per tale contratto è possibile prevedere *ex* art. 1844 c.c. una garanzia reale (tra cui quella ipotecaria).

Ci si trova pertanto in presenza di negozi collegati già esaminati dalla dottrina civilistica (cfr. F. Messineo in Manuale diritto c. e com. vol. I 1957) quale combinazione di negozi. In questo caso si ha una pluralità di negozi, ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti; ma gli effetti dei vari negozi si coordinano per l'adempimento di una funzione fondamentale, onde si parla di negozi collegati (cfr. Santoro-Passarelli - il negozio giuridico 1974). Al di sopra della funzione dei vari negozi si può delineare, ed individuare, una funzione della fattispecie negoziale nel suo complesso. La rilevanza giuridica della combinazione di più negozi si manifesta nel senso che la sorte di un negozio è variamente legata alla esistenza o alla sorte di un altro negozio o di altri negozi. Il nesso fra più negozi fa si che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influisca sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio (cfr. Grossetti - negozio collegato, negozio illegale, Terni 1951).

L'evoluzione commerciale ha fatto si che tali figure contrattuali prendessero largo spazio nella instaurazione di varie forme di rapporti. Il negozio collegato comodato-somministrazione è divenuto un classico con il quale grosse società di distribuzione (gelati, bevande, programmi compiuterizzati) forniscono in comodato gli strumenti per operare (contenitori, distributori, hardware) e contestualmente con contratto di somministrazione i beni di cui sopra.

Occorre pertanto seguire tale evoluzione dei rapporti accompagnandola con la necessità di interpretare l'essenza di tali rapporti e la conseguente applicabilità o meno agli stessi delle norme che quella essenza andavano a regolamentare. Ordunque non appaiono sussistere differenze strutturali ed effetti sostanzialmente differenti per i due tipi di contratto produttivi entrambi di interessi passivi a carico del beneficiario e finalizzati al finanziamento dell'acquisto della propria abitazione.

La limitazione al solo contratto di mutuo garantito da ipoteca e la non estensione delle richiamate deducibilità anche ad analoghe forme contrattuali di finanziamento parimenti garantite da ipoteca e con medesime finalità appare in contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione prevedendo disparità di trattamento per situazioni equipollenti ed ingenerando in caso di mantenimento di tale trattamento ingiustamente differenziato lesione del principio della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. c) decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al contribuente, al rappresentante in giudizio, all'Ufficio finanziario, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Firenze, addì 8 luglio 1997

Il presidente: MONTAGNA

97C1183

N. 740

Ordinanza emessa il 20 giugno 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Ruggeri Giuliano

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

Ha emesso la seuente ordinanza.

Il 20 giugno 1997 i Carabinieri della stazione di Bagni di Tivoli traevano in arresto Ruggeri Giuliano colto nella flagranza del reato di cui all'art. 385 c.p., nel termine di legge era presentato in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 20 giugno 1997 e disponeva procedersi immediatamente al giudizio con rito direttissimo.

In punto rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valuta-

zione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova *(rectius:* di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riposante solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosidetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138; disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp.att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, così pronunciata il 20 giugno 1997.

Il pretore: CROCE

97C1184

N. 741

Ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di D'Antimi Massimiliano ed altri

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n, 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.

Il 13 luglio 1997 i Carabinieri della stazione di Tivoli traevano in arresto D'Antimi Massimiliano, D'Antimi Maurizio e Properzi Nello colti nella flagranza del reato di cui all'art. 588 c.p., secondo comma, nel termine di legge erano presentati in tale stato, dinanzi a questo Pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 14 luglio 1997 e disponeva procedersi immediatamente al giudizio con rito direttissimo. In punto rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pregiudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 740/1997).

97C1185

N. 742

Ordinanza emessa l'11 giugno 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Testi Fulvio

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione senza autorizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del giusto procedimento - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sl diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Testi Fulvio imputato dei reati di cui: *a)* art. 20 lett. *C* legge 47/1985; *b)* artt. 1, 2, 4, 13, 14 legge 1086/1971; *c)* art. 1 e 1-*sexies* legge 431/1985; *d)* art. 734 c.p.; *e)* artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge 64/1974, 81 cpv c.p.; *f)* artt. 221 T.U.L.L.S.S.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1, *sexies*, legge 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva: La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies* legge 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa «ratio» punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della Pubblica Autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Né può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge 431/1985, in sé considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20 lett. *c)* lg. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20 lett. *c)* richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1 sexies *legge 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25 secondo comma 27, 42, della Costituzione;*

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, addì 11 giugno 1997

Il presidente: CROCE

97C1186

N. 743

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1997) dal tribunale di Ancona sul ricorso proposto dall'INPS contro Rosi Giulio

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato costituzionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 dicembre 1993 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce l'Ente appellante che l'istituto della cristallizzazione dell'importo della pensione alla data di cessazione del diritto alla integrazione al minimo — previsto dall'art. 6, settimo comma della legge n. 638/1983 — è riferito alla sola ipotesi di cessazione del diritto alla integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito,

e non anche alla diversa ipotesi di cessazione del diritto alla integrazione al minimo in applicazione del principio di unicità della integrazione stessa enunciato dal comma terzo dell'art. 6; la seconda pensione integrata al minimo deve essere invece corrisposta, secondo l'appellante, a calcolo, a decorrere dal 1° ottobre 1983.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 683/1983 e dell'art. 11, comma 22, legge n. 537/1993 — quest'ultimo nel testo risultante da Corte costituzionale n. 240/1994 — il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al minimo alla data del 30 settembre 1983, a cui competa il diritto alla integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 463/1993, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi i limiti di reddito indicati nel primo comma del medesimo art. 6.

Inoltre, a norma dell'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 — applicabile fino alla entrata in vigore dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991 — sulle somme di denaro per crediti previdenziali — fra cui devono essere ricomprese le integrazioni al minimo — sono dovuti gli interessi nella misura legale e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.

La recente legge del 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), all'art. 1, commi da 181 a 183, ha stabilito che:

1) il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato:

2) che il rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro;

3) che il diritto al pagamento degli arretrati spetta ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996;

4) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono interessi e rivalutazione;

5) che la verifica del requisito reddituale è effettuata non solo in relazione ai redditi del 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;

6) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Il presente procedimento riguarda appunto il pagamento delle somme disciplinato dai commi 181 e 182 della sopra citata norma; gli appellati sono i «soggetti interessati»; di conseguenza, in applicazione della normativa sopra illustrata il procedimento dovrebbe essere dichiarato estinto, con compensazione di spese.

La normativa in questione presenta elementi di contrasto con i principi costituzionali.

1. — Sussiste contrasto con l'art. 136, primo comma della Costituzione.

Secondo il combinato disposto dell'art. 136 predetto e dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953, la efficacia propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale preclude al legislatore di ripristinare la disciplina dichiarata illegittima per il periodo già trascorso; la normativa dichiarata incostituzionale può essere adottata dal legislatore solo per i rapporti successivi — e salvo ovviamente un nuovo sindacato di costituzionalità.

Nel caso in questione viene ripristinata dal legislatore per il passato la disciplina dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993 nella parte dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 240/1994, con conseguente violazione del giudicato costituzionale.

Inoltre — rispetto ai «soggetti interessati» — la citata sent. n. 240/1994 ha ritenuto costituzionalmente legittima la normativa secondo cui il diritto alla integrazione è subordinato al mancato superamento dei limiti di reddito alla data del 30 settembre 1983, mentre la nuova normativa ha stabilito, anche per il passato, che il controllo del requisito reddituale vada effettuato per tutti gli anni rispetto ai quali è richiesta la integrazione; anche in questo senso si individua dunque un contrasto con il giudicato costituzionale.

2. — Le nuove norme in esame escludono che sulle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 siano computati interessi legali e rivalutazione monetaria — che sarebbero altrimenti spettati a detti soggetti in forza del ricor-

dato assetto normativo e giurisprudenziale; dispongono poi la estinzione *ope legis* del giudizio in corso; pongono in atto dunque un depauperamento della situazione patrimoniale degli interessati, con una totale vanificazione della tutela giurisdizionale e la violazione del diritto ad agire, stabilito dall'art. 24 della Costituzione.

3. — La statuizione relativa alla «compensazione delle spese di giudizio» costituisce una ulteriore violazione dell'art. 24 Cost., in quanto sottrae alla giurisdizione la decisione su un punto, sia pure accessorio ma comunque di valenza economica, della controversia.

4. — La norma in esame introduce una deroga al diritto comune in materia di obbligazioni, ed in particolare agli artt. 1181 e 1197 cod. civ. ed infatti da un lato — prevedendo la estinzione del debito in sei annualità — impedisce al creditore di esigere tempestivamente l'intero credito; dall'altro — prevedendo che il rimborso sia effettuato mediante titoli del debito pubblico aventi libera circolazione — consente la estinzione della obbligazione mediante *dotio in solutum* a prescindere dal consenso del creditore.

Tale disciplina derogatoria — che risulta compressiva della situazione patrimoniale dei creditori, sottoposti anche all'alea delle oscillazioni dei titoli — ha come destinatari soltanto le categorie di pensionati a cui si riferisce la norma, senza alcuna razionale giustificazione; ne derivano seri dubbi di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché il sacrificio economico richiesto dalle esigenze del bilancio pubblico non è in alcun modo equamente ripartito fra tutte le categorie di cittadini, ma è anzi fatto gravare proprio sulle fasce più deboli — quelle che infatti hanno diritto alla integrazione al minimo — dei pensionati.

5. — L'art. 3 della Costituzione risulta violato anche dalla disposizione che esclude la corresponsione di interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre 1995.

La esclusione di interessi e rivalutazione — dovuti, come sopra si è esposto, su tutte le prestazioni previdenziali — soltanto per alcune categorie di crediti, ed in particolare proprio per quelli vantati dai pensionati delle fasce sociali più deboli coloro la cui pensione ha bisogno di essere integrata per raggiungere un importo ritenuto il minimo necessario a soddisfare in modo adeguato le esigenze di vita — costituisce un trattamento differenziato rispetto a quello riservato a tutti gli altri soggetti, senza che la differenza sia fondata su una razionale giustificazione.

6. — La norma in esame, nella parte che stabilisce la esclusione di rivalutazione ed interessi sui crediti per la integrazione al minimo — integrazione che è una componente non ancora liquidata della ordinaria pensione — maturati al 31 dicembre 1995, si pone inoltre in contrasto con l'art. 38 della Cost.

La Corte costituzionale ha affermato (sentenza n. 156/1991) che l'art. 36, primo comma, della Costituzione — di cui l'art. 429 c.p.c. è espressione — è applicabile, come parametro delle esigenze di vita del lavoratore, anche alle prestazioni previdenziali, tramite l'art. 38, secondo comma, della Costituzione; che dunque la mancata previsione per i crediti previdenziali di una regola analoga a quella vigente per i crediti di lavoro costituisce violazione appunto dell'art. 38 della Costituzione, oltre che dell'art. 3 della Costituzione.

Per tutte le ragioni esposte, ritenuta la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 sotto i profili sopra esposti, deve disporsi la trasmissione degli atti all Corte costituzionale con i conseguenti adempimenti a carico della Cancelleria.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione agli artt. 3, 24, 38 e 136 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 febbraio 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

97C1187

N. 744

Ordinanza emessa il 15 luglio 1997 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Sanna Giuseppe ed altro

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Esperibilità subordinata al consenso del pubblico ministero - Mera elencazione numerica dei parametri costituzionali invocati - Riferimento al monito contenuto nella sentenza n. 442/1994 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 452 cpv).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Vista la propria ordinanza indata 18 giugno 1997, con la quale veniva dichiarata manifestamente infondata, con riserva di motivazione, l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 452 c.p.p. e 247 disp. trans. sollevata dai difensori di Pistidda Antonio Andrea e Sanna Giuseppe, perché in contrasto con il dettato degli artt. 3 e 24 Cost.;

Rilevato che detto provvedimento è stato emesso sul presupposto che dalle reiterate dichiarazioni di inammissibilità della questione pronunciate dalla Corte costituzionale discendesse la manifesta infondatezza della questione, in considerazione della più volte affermata incapacità della Corte a pronunciare su un tema di riserva legislativa;

Letta la sentenza della Corte costituzionale n. 442 del 23 dicembre 1994 e rilevato che la Consulta non solo ha evidenziato che sussitono seri motivi per ritenere la fondatezza delle eccezioni sollevate da diversi giudici remittenti, ma ha anche anticipato che, in caso di perdurare dell'inerzia legislativa, essa, ove investita di ulteriori questioni di costituzionalità riguardanti quello specifico tema, non avrebbe potuto esimersi dall'adottare le più appropriate decisioni;

Ritenuto, contrariamente a quanto inizialmente opinato, che il giudice non può convertire una declaratoria di inammissibilità in quella di manifesta infondatezza, del resto esclusa dalla stessa Consulta, potendo adottare esclusivamente i provvedimenti di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Considerato che, nel caso di specie, esclusa la rilevanza del riferimento all'art. 247 disp. trans. (trattandosi di norma inapplicabile nel caso di specie), ma non quella relativa all'art. 452 c.p.p. (poiché nell'odierno giudizio direttissimo gli imputati hanno richiesto il giudizio abbreviato ed il p.m. non ha prestato il consenso), ed attesa la non manifesta infondatezza della questione sollevata dai difensori, in quali hanno fondato l'eccezione sulla constatazione che il legislatore non ha, a tutt'oggi, provveduto sul punto, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale, dovrà il tribunale, revocata l'ordinanza di cui in premessa, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti alla Corte, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 452 c.p.v. c.p.p., 3, 24 e 25 della Costituzione, 23 della legge 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui subordina l'adozione del giudizio abbreviato, nell'ambito di quello direttissimo, al consenso del p.m. ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, legge citata;

Dichiara irrilevante la questione attinente all'art. 247 disp. trans. c.p.p.

Sassari, addì 15 luglio 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

97C1190

N. 745

Ordinanza emessa il 9 giugno 1997 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Didoné Giovanni ed altri

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilità a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza procedimento nei confronti di Didoné Giovanni e altri.

Il pretore, proponendo d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o sia concorso a pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti, chiamati a rispondere della stessa imputazione in concorso di persone, con il primo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

OSSERVA

Alessi Ferdinando, Marin Nicolò, Didoné Giovanni, Alì Giuseppe e Alì Giovanni sono stati citati a giudizio per rispondere delle rispettive imputazioni, in epigrafe, in concorso di persone limitatamente a quella *sub*-1). I primi due imputati si sono avvalsi del rito speciale, previsto dall'art. 444 c.p.p., venendo conseguentemente pronunciata sentenza nei loro confronti. Il pretore osserva che tale situazione processuale non determina automaticamente la incompatibilità del giudice al successivo dibattimento con rito ordinario, nei confronti dei coimputati, atteso che, secondo la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità, le cause di astensione, previste dall'art. 34, secondo comma, c.p.p., sono tassative, e perciò non suscettibili di interpretazione estensiva. Nondimeno, con la sentenza che definiva il rito speciale, il pretore ha comunque esaminato il merito dell'accusa, pervenendo alla conclusione che non ricorressero i presupposti di una pronuncia di proscioglimento degli imputati che hanno richiesto la pena concordata: tale valutazione non può che riflettersi sulla posizione degli imputati che intendono affrontare il rito ordinario, implicando la detta sentenza, quanto meno, l'opinione della sussistenza del fatto e della sua previsione come reato, vulnerando così il principio del giusto processo, attraverso la precostituzione di un giudice imparziale, che è stato ricostruito dalla Corte costituzionale, in particolare, con la sentenza n. 371 del 1996, la cui motivazione palesamente opera la ricognizione di detto principio con latitudine maggiore della questione ivi decisa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale nei termini esposti in motivazione;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso e lo rinvia all'udienza del 24 novembre 1997.

Bassano del Grappa, addì 9 giugno 1997

Il pretore: MONTINI TRATTI

97C1191

N. 746

Ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla Rolandi s.r.l. ed altri contro l'ufficio ii.dd. di Domodossola

Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA - Applicabilità - Esclusione, nel caso in cui è configurabile l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio all'autorità giudiziaria, per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, decreto-legge n. 429/1982 o quando per tali reati risulti presentato rapporto dalla Guardia di Finanza o già avviata azione penale - Riformulazione della proposta di accertamento da parte dell'ufficio, in caso di procedimento penale archiviato o definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-*bis*, comma 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 27, comma secondo).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1392/96 depositato il 16 settembre 1996, avverso diniego condono - Irpeg + Ilor 91, contro Imposte dirette di Domodossola; avverso diniego condono - Irpeg + Ilor 90, contro imposte dirette di Domodossola; avverso diniego condono - Irpeg + Ilor 89, contro Imposte dirette di Domodossola; avverso diniego condono - Irpeg + Ilor 88, contro Imposte dirette di Domodossola; dalla Rolandi s.r.l., residente a Domodossola (Verbania), in via Girola 20, rappresentata da Rolandi Anselmo, residente a Domodossola (Verbania), in via Girola 15, in qualità di procuratore, e Rolandi Rinaldo, residente a Domodossola (Verbania), in via Girola 15, in qualità di procuratore, difeso dallo studio Canuto commercialisti associati, residente a Domodossola (Verbania), in corso Fer Bia, 23.

Riunificato con i ricorsi 1393/96 proposto dalla Rolandi s.r.l.; 1394/96 proposto da Rolandi Anselmo e Casagrande Rosanna; 1395/96 proposto da Rolandi Rinaldo e Taddei Fernanda.

FATTO

L'Ufficio imposte dirette di Domodossola con gli avvisi nn. 5702000104, 5702100106, 5702100107 e 5/1995 del 18 agosto 1995, notificati il 21 agosto 1995, rettificava le dichiarazioni dei redditi presentate dalla «Rolandi f.lli s.n.c.» e dalla «Rolandi S.r.l.», accertando maggiori redditi per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 da assoggettare all'imposta Ilor e per l'anno 1991 all'Irpeg ed all'Ilor.

La «F.lli Rolandi di Rolandi Anselmo, Rinaldo & C. s.n.c.» ed i relativi soci, nonché la società «Rolandi S.r.l.», presentavano alla Commissione tributaria di primo grado di Verbania ricorso contro detti accertamenti.

A seguito dell'introduzione delle disposizioni dettate in materia di accertamento con adesione dall'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dal d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 convertito, con modifiche, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, la società «Rolandi S.r.l.», anche per la società trasformata «F.lli Rolandi di Rolandi Anselmo, Rinaldo & C. s.n.c.», ha presentato in data 15 dicembre 1995 le proposte di accertamento con relativa adesione per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, effettuando il 13 dicembre 1995 il versamento della prima rata delle imposte dovute per L. 10.000.000 per la «Rolandi s.n.c.» e per L. 10.000.000 per la «Rolandi S.r.l.», ed eseguendo in data 1° aprile 1996 il versamento della seconda rata rispettivamente di L. 3.308.000 e di L. 6.696.000.

Con provvedimento del 3 giugno 1996 notificato il 4 giugno 1996, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Domodossola ha «dichiarato nulle le proposte di accertamento con adesione» per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 perché «in contrasto con la legge n. 656/1994 per la presenza delle cause ostative previste dalla norma di legge sopra indicata, che risultano insanabili».

Avverso detto provvedimento le ricorrenti hanno proposto ricorso a questa Commissione chiedendone l'annullamento in quanto non previsto da alcuna norma legislativa e regolamentare, sostenendo che le proposte di accertamento non sono revocabili o soggette a impugnazione né integrabili o modificabili da parte dell'Ufficio

(art. 8 del d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177 concernente il «Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656 relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994»).

Secondo le ricorrenti, con l'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) la definizione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, potevano essere effettuate mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici. Il comma 1 di tale articolo, nell'originaria formulazione, prevedeva nell'ultimo periodo che «La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento». Il d.-l. 9 agosto 1995. n. 345, convertito dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, con l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ha sostituito l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3 del d.-l. n. 564/1954 con il seguente: «La definizione non può essere effettuata se. entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento...». Secondo le ricorrenti le cause ostative all'adesione, sarebbero rimaste esclusivamente quelle dipendenti da omessa presentazione della dichiarazione ovvero da dichiarazione nulla o non sottoscritta (art. 1, comma 3 del d.P.R. n. 177/1995) ovvero ancora da previa notifica di processo verbale o di avviso di accertamento, se effettuati entro il 20 maggio 1995, atteso che né l'art. 3 del decreto-legge n. 564/1994 né il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 177/1995) rinvierebbe alle cause ostative previste dall'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 564/1995.

Nelle proprie controdeduzioni l'ufficio osserva che il provvedimento di rigetto, oggetto del contendere, è stato adottato ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, così come modificato dal d.-l. 9 agosto 1995, n. 345, convertito dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, a motivo della presenza di una «causa ostativa» costituita dall'ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 429/1982 convertito dalla legge n. 516/1982.

Dal processo verbale di constatazione del 18 luglio 1995 della Guardia di finanza di Domodossola. emergerebbe infatti, secondo l'ufficio, l'avvenuto utilizzo da parte delle società ricorrenti di fatture per operazioni inesistenti, registrate allo scopo di procurarsi indebite detrazioni di Iva e di spese deducibili dal reddito complessivo netto degli anni in considerazione.

Le suddette fatture sarebbero state emesse da tale Pizzi Giuseppe, a cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verbania in data 3 gennaio 1994 avrebbe contestato l'emissione di false fatture, relativamente ai fatti penalmente rilevanti enunciati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 30 dicembre 1993.

Nel merito dei rilievi formulati dalla ricorrente l'ufficio osserva come l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 564/1994 richiami le disposizioni dell'art. 2-*bis* dello stesso decreto-legge, le quali, nella parte non integrata dal regolamento, hanno, ad avviso dell'ufficio, efficacia anche per le annualità pregresse al 1994, posto che una norma regolamentare, di rango inferiore, non può derogare a una disposizione di legge.

L'amministrazione invoca infine la circolare 19 ottobre 1995, n. 272/E che per l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi al 1994, include, alla pag. 3 lettera *a)*, tra le «cause di esclusione» previste dalla legge, i «reati penali» oltre alle altre «cause ostative» indicate nel ricorso. L'ufficio chiede pertanto il rigetto del ricorso.

I ricorsi n. 1392, 1393, 1394 e 1395 sono stati riuniti in quanto proposti dalla stessa società contro il medesimo ufficio, perciocché concernenti l'impugnazione di un provvedimento che riguarda più anni di imposta ma si riferisce ad una comune volontà dell'Amministrazione di anullare proposte di accertamento con adesione in forza della medesima ragione ostativa, ed in quanto presentano identiche problematiche da risolvere. All'udienza del 21 marzo 1997 sono comparse e sono state sentite le parti che si sono richiamate agli atti difensivi, di cui hanno illustrato i contenuti. Indi la Commissione si è riservata di decidere.

DIRITTO

Il primo motivo di annullamento contenuto nei ricorsi concerne l'applicabilità delle condizioni ostative di cui all'art. 2-*bis*, rubricato «Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'Iva», e segnatamente quella prevista dal capoverso, all'accertamento con adesione per anni pregressi disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo decreto-legge n. 564 del 1994. Sostengono i ricorrenti che la causa ostativa contenuta nell'art. 2-*bis*, comma 2, non sia applicabile al c.d. concordato di massa relativo alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, in quanto non espressamente richiamata dall'art. 3 del decreto-legge n. 564/1994 e non disciplinata dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 177/1995.

Detto motivo è infondato. L'art. 3 del decreto-legge n. 564/1994 rinvia *sic et simpliciter* all'art. 2-*bis* senza nulla innovare, aggiungere o togliere, rispetto ai presupposti ed alle condizioni di ammissibilità del nuovo modello di definizione del rapporto tributario: nulla autorizza a ritenere che l'art. 3 abbia inteso sopprimere, per gli anni antecedenti, conservandola solo per gli anni a venire, una condizione di ammissibilità la cui *ratio* appare dettata da esigenze di carattere generale (necessità di non premiare con la proposta di adesione coloro che si siano resi responsabili o meglio, come si dirà più avanti, i contribuenti sospetti di incriminazione per taluni reati tributari considerati piu gravi) e che pertanto non può considerarsi riferita a taluni anni piuttosto che ad altri. Peraltro una lettura in tal senso delle due norme in esame urterebbe irragionevolmente contro il principio di eguaglianza, escludendo taluni dal beneficio del meccanismo di adesione e privilegiando altri in virtù di un mero criterio cronologico. La circostanza che nel regolamento non sia ripetuta espressamente la condizione ostativa di cui al cpv. dell'art. 2-*bis* è priva di significato, in quanto detta condizione, nell'intenzione del legislatore, quale si desume dalla *ratio* stessa della condizione, deve ritenersi implicitamente presupposta talché una sua ripetizione sarebbe risultata pleonastica. Invero il d.P.R. n. 177/1995, al pari di quello emanato ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 6, per disciplinare il concordato c.d. «a regime» è un regolamento di mera applicazione pratica che stabilisce l'*iter* e le scadenze del procedimento attraverso il quale si perviene alla definizione dell'accertamento, rimanendo purtuttavia sempre nell'ambito delle «norme generali della materia» stabilite dalla legge (nella fattispecie decreto-legge n. 564/1994) che ha autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del governo, così come prescritto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione di cui allart. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 564/1994 va pertanto intesa come norma generale regolatrice della materia, insuscettibile di modifiche da parte del regolamento di applicazione. Alla stregua delle superiori considerazioni i ricorsi riuniti andrebbero respinti avendo l'ufficio fatto corretta applicazione delle norme vigenti.

Nondimeno questa commissione ritiene che il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 sia in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione e che pertanto il giudizio non possa essere definito se non previa risoluzione della relativa questione di legittimità costituzionale.

La questione appare di evidente rilevanza atteso che investe l'applicabilità delle norme sospette di incostituzionalità al rapporto tributario controverso. Sull'applicazione di siffatte norme riposa la validità delle proposte di accertamento formulate dall'ufficio alle quali i ricorrenti hanno aderito, e dalla validità delle proposte discende la definizione del rapporto tributario conseguente alla avvenuta rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dai ricorrenti.

Né pare superfluo rilevare che l'oggetto del contenzioso e dell'impugnativa dei ricorrenti è specificamente il provvedimento col quale l'ufficio imposte di Domodossola ha annullato le proposte di accertamento con adesione in presenza della causa ostativa prevista dalle norme in esame di tal che la sopravvenuta illegittimità delle disposizioni in odore di incostituzionalità determinerebbe l'accoglimento delle ragioni enunciate in ricorso dalla S.r.l. Rolandi e dagli altri ricorrenti, espungendo dall'ordinamento, nei sensi e nei limiti di cui appresso, la c.d. «causa ostativa» che, allo stato, impedisce all'ufficio di validamente (ri)formulare ai ricorrenti le proposte di accertamento per gli anni considerati.

La questione appare non manifestamente infondata in virtù delle seguenti considerazioni: va anzitutto premesso che nel sistema delineato dagli artt. 2-*bis*, 2-*ter* e 3 del decreto-legge n. 564/1994, convertito in legge n. 656/1994, d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177 recante disposizioni per l'esecuzione del primo, l'istituto dell'accertamento per adesione rappresenta un diritto per il contribuente, e non un mero atto discrezionale dell'ufficio impositore. L'art. 6 del d.P.R. n. 177/1995, al quinto e ultimo comma, stabilisce che qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, questi possa chiedere all'ufficio di formulare la proposta. La richiesta ha effetto vincolante atteso che «in tal caso l'ufficio provvede (senza potervi ricusare) alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative (tassativamente elencate dalla legge).

In siffatto sistema, caratterizzato da un perfetto bilanciamento dei poteri dell'ufficio e dei corrispondenti diritti del contribuente, si inserisce un elemento spurio fonte di squilibrio a favore dell'amministrazione finanziaria che preclude in guisa irrevocabile al contribuente l'accesso alla proposta di accertamento formulata o formulanda dall'ufficio: tale elemento è costituito non da un fatto oggettivo bensì da un mero apprezzamento soggettivo e più precisamente una valutazione giuridica che lo stesso ufficio impositore effettua circa la sussumibilità di elementi, dati e notizie in suo possesso, ad un'ipotesi di reato rientrante fra le fattispecie criminali contemplate dagli artt. da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/1982.

In particolare la norma denunciata configura ed elenca quali condizioni ostative della proposta di accertamento con adesione del contribuente una serie di circostanze che di per sé stesse non costituiscono prova dell'esistenza di una responsabilità penale ma rappresentano semplicemente l'aspetto e la fase prodromica del procedimento penale: in particolare va sottolineato come la prima di tali circostanze sia rappresentata dal fatto che l'ufficio finanziario sia in possesso di elementi, dati e notizie sulla base dei quali esso ritenga configurabile l'obbligo di denunzia penale. Non v'è chi non veda come la definizione del rapporto tributario venga a dipendere in tal caso dalla valutazione estremamente soggettiva, e non rientrante nella sua specifica competenza, dell'ufficio tributario circa la sussistenza degli estremi di un reato, laddove invece l'a.g. raggiunta dalla notizia di reato, potrebbe ritenere non ravvisabili estremi di reato, anche sotto il mero profilo dell'elemento soggettivo.

La norma di cui all'art. 2-*bis*, cpv. del decreto-legge n. 564/1994 appare dunque in contrasto con la presunzione di innocenza stabilita dall'art. 27, cpv. della Costituzione quantomeno nella parte in cui preclude ineluttabilmente al contribuente di accedere, aderendovi, alla proposta di accertamento che all'ufficio è peraltro inibito di formulare in presenza delle cennate condizioni ostative, anche nell'ipotesi in cui la notizia di reato risultasse successivamente infondata, né prevede un meccanismo in virtù del quale sia consentito all'ufficio di riformulare la proposta di accertamento una volta caduta l'accusa nei confronti del contribuente.

Il contrasto con il principio della presunzione di innocenza si risolve in una deteriore ed ingiustificata disparità di trattamento, e quindi in una violazione della norma di cui all'art. 3 Cost., fra coloro che beneficiano della proposta di accertamento formulata dall'ufficio impositore e quegli altri contribuenti che, pur potendone astrattamente beneficiare, si vedono preclusa definitivamente, in quanto inammissibile, anziché solo improcedibile, la definizione del rapporto tributario nelle forme del «concordato» a causa di una valutazione operata dall'ufficio stesso, che abbia ravvisato l'obbligo di rapporto penale, ovvero a causa della presentazione di un rapporto da parte della Guardia di finanza, o a causa dell'avvio di un procedimento penale non seguito da condanna penale irrevocabile.

Occorre esaminare peraltro se la condizione ostativa in esame, che pone una deroga ad un beneficio di carattere universale, applicabile incondizionatamente ad una generalità indiscriminata di contribuenti, sia giustificabile alla stregua del sistema in cui essa si inquadra, tenuto altresì conto di eventuali precedenti normativi.

È noto che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e che esige eguale disciplina normativa in situazioni eguali, può e deve tollerare deroghe legittime soltanto se queste trovino giustificazione, e quindi ragionevolezza, in altri principi ed interessi costituzionalmente garantiti.

Nel caso di specie l'esigenza, che appare sottesa alla norma sospetta, di escludere dalla proposta di accertamento, assimilabile ad un condono tributario, coloro che siano in predicato di essere sottoposti a procedimento penale per gravi reati di natura finanziaria, confligge con altra esigenza, costituzionalmente tutelata dalla norma di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., di impedire che l'imputato riceva danno, anche solo alla propria immagine, dalla pendenza, e durante tutto il corso del procedimento penale, sino a che la sua colpevolezza non risulti affermata da una sentenza irrevocabile di condanna. Alla luce di tale principio non è chi non veda come l'esclusione, irrevocabile, dal c.d. concordato di massa, che per definizione dovrebbe essere aperto ed allargato all'intera massa dei contribuenti, di chi sia anche solo sospettato, anche soltanto in forza di dati ed elementi, peraltro non meglio definiti, in possesso dell'ufficio finanziario, di un reato tributario, non può non contrastare con quell'esigenza, avvertita dal legislatore costituente, di sancire il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

La condizione ostativa in commento rappresenta un innovativo «giro di vite» nel variegato panorama dei provvedimenti di clemenza tributaria succedutisi negli anni successivi alla riforma tributaria del 1972/1973. Gli articoli da 14 a 35 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 non prevedevano alcuna condizione ostativa alla definizione del rapporto tributario che nella previsione legislativa avveniva mediante presentazione di una dichiarazione integrativa. Neppure era previsto nel decreto-legge in oggetto che la definizione avesse incidenza ed effetti sulla pendenza dei procedimenti penali in corso ma al testo in esame venne affiancato un coevo decreto presidenziale (d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525) che espressamente prevedeva la concessione di amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla condizione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal decreto-legge n. 429/1982. L'art. 2 del d.P.R. n. 525/1982 disponeva la sospensione dei procedimenti e la sospensione dell'esecuzione penale delle sentenze di condanna fino alla scadenza dei termini per presentare le dichiarazioni integrative. Il meccanismo così prefigurato dai due testi normativi lasciava chiaramente trasparire l'intendimento del legislatore di individuare nell'avvenuta definizione del rapporto tributario a mezzo della domanda integrativa con la quale il contribuente riconduceva i propri redditi dichiarati nell'alveo

della congruità fiscale presunta, una causa di estinzione anche del fatto-reato tributario, inteso come estrema sanzione conseguente l'evasione fiscale in senso lato e che, una volta raggiunta la definizione del rapporto attraverso i meccanismi di legge, non aveva più alcuna ragione di essere prseguito dalla norma penale.

La situazione inizia ad evolversi (ovvero, a seconda delle diverse prospettive di politica fiscale-criminale alle quali si voglia aderire, ad involversi verso forme più restrittive con la norma di cui all'art. 68 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il quale, pur prevedendo un sistema procedurale analogo a quello dianzi esaminato, delegò il Capo dello Stato a stabilire che l'amnistia non si applicasse al condannati per i delitti di cui agli artt. 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, e via dicendo, che tuttavia non hanno natura di reati tributari: la norma che si commenta, anche se dettata da ragioni di carattere extra-tributario, faceva pur salvo il principio della presunzione di innocenza dell'imputato in quanto escludeva dal provvedimento di clemenza i «condannati» con sentenza definitiva, come si argomenta dal tenore del capoverso dell'art. 68.

Non pare dunque manifestamente infondata, e se ne rimette la conseguente decisione alla Corte costituzionale, a' sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/1982 e quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla G. di F. o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero anche del contribuente, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il corrispondente procedimento penale.

Con la pronuncia che si vuol provocare non si intende tuttavia richiedere alla Corte una sentenza additiva in quanto la pronuncia stessa si presenta, nella fattispecie, come l'unica costituzionalmente obbligata, e non solo come una delle possibili, al fine di salvaguardare il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

P. Q. M.

*La commissione tributaria provinciale di Verbania, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 marzo 1997, ritenuta e dichiarata rilevante, non potendosi altrimenti definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/1982 e quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla G. di f. o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero, alternativamente, del contribuente, e ad istanza di questo, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il corrispondente procedimento penale.*

Ordina che a cura della segreteria vengano immediatamente trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso in Verbania oggi addì 18 giugno 1997.

Il presidente: TERZI

Il giudice estensore: BERTOLO

97C1192

N. 747

Ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla C.E.V.O di Bionda Alessandro & C. S.a.s. contro l'ufficio imposte dirette di Domodossola

Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito dell'IVA - Applicabilità - Esclusione, nel caso in cui è configurabile l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio all'autorità giudiziaria, per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, decreto-legge n. 429/1982 o quando per tali reati risulti presentato rapporto dalla Guardia di finanza o già avviata azione penale - Riformulazione della proposta di accertamento da parte dell'ufficio, in caso di procedimento penale archiviato o definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-*bis*, comma 2, e 3).

(Cost., artt. 3 e 27, comma secondo).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 933/96 depositato il 12 dicembre 1995, avverso rigetto condono - Ilor 1993, contro Imposte dirette di Domodossola; avverso rigetto condono - Ilor 1992, contro imposte dirette di Domodossola; dalla C.E.V.O. S.a.s. - Costruzioni Edilizie Valdossola di Bionda Alessandro, residente a Bannio Anzino (Verbania), in via Monte Rosa, 50/A, rappresentato da Bionda Alessandro, residente a Bannio Anzino (Verbania), in via Monte Rosa, in qualità di procuratore.

FATTO

La S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro & C. (già S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Massimo & C.) corrente in via Monte Rosa, 50/A a Bannio Anzino, impugna il provvedimento in data 25 novembre 1995, notificato il 5 dicembre 1995 con il quale l'Ufficio imposte dirette di Domodossola ha negato alla ricorrente l'accesso all'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 564/1994 per gli anni d'imposta 1992 e 1993 in presenza di fatti penalmente rilevanti.

Chiede che questa Commissione dichiari ammissibile l'accertamento per adesione nei confronti della ricorrente per gli anni 1992 e 1993 dichiarando incostituzionale la norma di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 564/1994 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ufficio nelle proprie controdeduzioni. ammette di aver escluso mediante comunicazione al «sistema informativo» dell'anagrafe tributaria, la società ricorrente dall'invio da parte del Ministero «proposte» contenenti i maggiori imponibili da concordare, originariamente a causa di verifiche fiscali in corso.

In data 8 novembre 1995 la Guardia di finanza segnalava all'ufficio l'inoltro di comunicazione di notizia di reato, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettere *d)* ed *f)* della legge n. 516/1982, nei confronti dei sigg. Bionda Giulio e Bionda Massimo, soci accomandatari della società ricorrente.

La Guardia di finanza precisava che nel rapporto penale non erano stati indicati i periodi d'imposta, stante il decreto penale di sequestro del 7 febbraio 1994 del sostituto procuratore della Repubblica di Verbania, presso le banche di documenti bancari per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 7 febbraio 1994.

La Guardia di finanza precisava che la verifica in corso era stata sospesa e che alla sua ripresa sarebbero stati esaminati i conti bancari relativi al 1992, con riserva di estendere il controllo alle altre annualità in caso di riscontro di violazioni.

L'ufficio, venuto a conoscenza del citato rapporto penale, relativo agli ipotizzati reati costituenti causa ostativa per il concordato di massa dopo le modificazioni della legge n. 427/1995, in data 25 novembre 1995 comunicava alla ricorrente società la mancata ammissione al concordato di massa per le annualità 1992-1993, al sensi dell'art. 2-*bis*, secondo comma, della legge n. 656/1994, delle proposte di concordato presentate dal rappresentante legale della società.

Nel merito delle doglianze esposte nel ricorso l'ufficio osserva che, alla pari di altri contribuenti con analoghe proposte in contestazione, la società avrebbe dovuto effettuare i versamenti e presentare le proprie proposte.

Sostiene altresì l'ufficio che se la società avesse presentato le proposte prima che l'ufficio venisse a conoscenza della notizia di reato, il concordato sarebbe stato valido e avrebbe precluso l'azione di accertamento.

Secondo tale tesi, ove la società avesse versato i maggiori tributi dal 9 novembre 1995 al 15 dicembre 1995 e presentato le proposte entro i quindici giorni successivi al pagamento, la validità del concordato avrebbe potuto essere stabilita in sede contenziosa dalla competente commissione tributaria, atteso che in base alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, Regolamento di esecuzione del concordato, la definizione in questione si perfeziona sia con la proposizione delle relative proposte, entro quindici giorni dall'ultimo versamento, sia con il pagamento dei tributi e sanzioni dovute entro il termine del 15 dicembre 1995.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio o in via subordinata la compensazione delle stesse.

All'udienza del 14 marzo 1997 questa commissione si è riservata di decidere.

DIRITTO

Il principale ed assorbente motivo di annullamento contenuto nel ricorso concerne la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994 n. 564 per asserita violazione del principio protetto dall'art. 3 della Costituzione.

Questa commissione ritiene che la sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994 n. 564 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, da integrarsi *ex officio* con la questione concernente la violazione dell'art. 27, secondo comma della Costituzione, nei sensi di cui appresso, non sia manifestamente infondata e che pertanto il giudizio non possa essere definito se non previa risoluzione della questione stessa.

La questione appare di evidente rilevanza atteso che investe l'applicabilità delle norme sospette di incostituzionalità al rapporto tributario controverso. Sull'applicazione di siffatte norme riposa la validità delle proposte di accertamento formulate all'ufficio dalla ricorrente, e dalla validità delle proposte discende la definizione del rapporto tributario conseguente alla avvenuta rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dalla ricorrente medesima.

Né pare superfluo rilevare che l'oggetto del contenzioso e dell'impugnativa è specificamente il provvedimento col quale l'Ufficio imposte di Domodossola ha ritenuto inammissibili le proposte di accertamento con adesione in presenza della causa ostativa prevista dalle norme in esame, di tal che la sopravvenuta illegittimità delle disposizioni in odore di incostituzionalità determinerebbe l'accoglimento delle ragioni enunciate in ricorso dalla Cevo S.a.s., espungendo dall'ordinamento, nei sensi e nei limiti di cui appresso, la c.d. «causa ostativa» che, allo stato, impedisce all'ufficio di validamente formulare alla ricorrente le proposte di accertamento, ovvero di accettare la richiesta di formulazione avanzata dalla Società Cevo, per gli anni considerati.

La questione appare non manifestamente infondata in virtù delle seguenti considerazioni:

va anzitutto premesso che nel sistema delineato dagli artt. 2-*bis*, 2-*ter* e 3 decreto-legge n. 564/1994, convertito in legge n. 656/1994. d.P.R. 13 aprile 1995 n. 177 recante disposizioni per l'esecuzione del primo, l'istituto dell'accertamento per adesione rappresenta un diritto per il contribuente, e non un mero atto discrezionale dell'ufficio impositore. L'art. 6 del d.P.R. n. 177/1995, al quinto e ultimo comma, stabilisce infatti che qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente questi possa chiedere all'uffico di formulare la proposta. La richiesta ha effetto vincolante atteso che in tal caso l'ufficio provvede (senza potervi ricusare) alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative (tassativamente elencate dalla legge).

In siffatto sistema, caratterizzato da un perfetto bilanciamento dei poteri dell'ufficio e dei corrispondenti diritti del contribuente, si inserisce un elemento spurio fonte di squilibrio a favore dell'Amministrazione finanziaria che preclude in guisa irrevocabile al contribuente l'accesso alla proposta di accertamento formulata o formulanda dall'ufficio: tale elemento è costituito non da un fatto oggettivo bensì da un mero apprezzamento soggettivo e più precisamente una valutazione giuridica che lo stesso ufficio impositore effettua circa la sussumibilità di elementi, dati e notizie in suo possesso, ad un'ipotesi di reato rientrante fra le fattispecie criminali contemplate dagli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 429/1982.

In particolare la norma denunciata configura ed elenca quali condizioni ostative della proposta di accertamento con adesione del contribuente una serie di circostanze che di per sé stesse non costituiscono prova dell'esistenza di una responsabilità penale ma rappresentano semplicemente l'aspetto e la fase prodromica del procedimento penale: in particolare va sottolineato come la prima di tali circostanze sia rappresentata dal fatto che l'uf-

ficio finanziario sia in possesso di elementi, dati e notizie sulla base dei quali esso ritenga configurabile l'obbligo di denunzia penale. Non v'è chi non veda come la definizione del rapporto tributario venga a dipendere in tal caso dalla valutazione estremamente soggettiva, e non rientrante nella sua specifica competenza, dell'ufficio tributario circa la sussistenza degli estremi di un reato, laddove invece l'a.g. raggiunta dalla notizia di reato, potrebbe ritenere non ravvisabili estremi di reato, anche sotto il mero profilo dell'elemento soggettivo.

La norma di cui all'art. 2-*bis*, cpv. decreto-legge 564/1994 appare dunque in contrasto con la presunzione di innocenza stabilita dall'art. 27. cpv. della Costituzione quantomeno nella parte in cui preclude ineluttabilmente al contribuente di accedere, aderendovi, alla proposta di accertamento che all'ufficio è peraltro inibito di formulare in presenza delle cennate condizioni ostative, anche nell'ipotesi in cui la notizia di reato risultasse successivamente infondata, né prevede un meccanismo in virtù del quale sia consentito all'ufficio di riformulare la proposta di accertamento una volta caduta l'accusa nei confronti del contribuente.

Il contrasto con il principio della presunzione di innocenza si risolve in una deteriore ed ingiustificata disparità di trattamento, e quindi in una violazione della norma di cui all'art. 3 della Costituzione, fra coloro che beneficiano della proposta di accertamento formulata dall'ufficio impositore e quegli altri contribuenti che, pur potendone astrattamente beneficare, si vedono preclusa definitivamente, in quanto inammissibile, anziché solo improcedibile, la definizione del rapporto tributario nelle forme del «concordato» a causa di una valutazione operata dall'ufficio stesso, che abbia ravvisato l'obbligo di rapporto penale, ovvero a causa della presentazione di un rapporto da parte della Guardia di finanza, o a causa dell'avvio di un procedimento penale non seguito da condanna penale irrevocabile.

Occorre esaminare peraltro se la condizione ostativa in esame, che pone una deroga ad un beneficio di carattere universale, applicabile incondizionatamente ad una generalità indiscriminata di contribuenti, sia giustificabile alla stregua del sistema in cui essa si inquadra, tenuto altresì conto di eventuali precedenti normativi.

È noto che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e che esige eguale disciplina normativa in situazioni eguali, può e deve tollerare deroghe legittime soltanto se queste trovino giustificazione, e quindi ragionevolezza, in altri principi ed interessi costituzionalmente garantiti.

Nel caso di specie l'esigenza, che appare sottesa alla norma sospetta, di escludere dalla proposta di accertamento, assimilabile ad un condono tributario, coloro che siano in predicato di essere sottoposti a procedimento penale per gravi reati di natura finanziaria, confligge con altra esigenza, costituzionalmente tutelata dalla norma di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, di impedire che l'imputato riceva danno, anche solo alla propria immagine dalla pendenza, e durante tutto il corso, del procedimento penale, sino a che la sua colpevolezza non risulti affermata da una sentenza irrevocabile di condanna. Alla luce di tale principio non è chi non veda come l'esclusione, irrevocabile, dal c.d. concordato di massa, che per definizione dovrebbe essere aperto ed allargato all'intera massa dei contribuenti, di chi sia anche solo sospettato, anche soltanto in forza di dati ed elementi, peraltro non meglio definiti, in possesso dell'ufficio finanziario, di un reato tributario, non può non contrastare con quell'esigenza, avvertita dal legislatore costituente, di sancire il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

La condizione ostativa in commento rappresenta un innovativo ma incomprensibile «giro di vite» nel variegato panorama dei provvedimenti di clemenza tributaria succedutisi neli anni successivi alla riforma tributaria del 1972/1973. Gli articoli da 14 a 35 del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429 non prevedevano alcuna condizione ostativa alla definizione del rapporto tributario che nella previsione legislativa avveniva mediante presentazione di una dichiarazione integrativa. Neppure era previsto nel decreto-legge in oggetto che la definizione avesse incidenza ed effetti sulla pendenza dei procedimenti penali in corso ma al testo in esame venne affiancato un coevo decreto presidenziale (d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525) che espressamente prevedeva la concessione di amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla condizione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal decreto-legge 429/1982. L'art. 2.del d.P.R. n. 525/1982 disponeva la sospensione dei procedimenti e la sospensione dell'esecuzione penale delle sentenze di condanna fino alla scadenza dei termini per presentare le dichiarazioni integrative. Il meccanismo così prefigurato dai due testi normativi lasciava chiaramente trasparire l'intendimento del legislatore di individuare nell'avvenuta definizione del rapporto tributario a mezzo della domanda integrativa con la quale il contribuente riconduceva i propri redditi dichiarati nell'alveo della congruità fiscale presunta, una causa di estinzione anche del fatto-reato tributario, inteso come estrema sanzione conseguente l'evasione fiscale in senso lato e che, una volta raggiunta la definizione del rapporto attraverso i meccanismi di legge, non aveva più alcuna ragione di essere perseguito dalla norma penale.

La situazione inizia ad evolversi (ovvero, a seconda delle diverse prospettive di politica fiscale-criminale alle quali si voglia aderire, ad involversi verso forme più restrittive con la norma di cui all'art. 68 della legge 30 dicem-

bre 1991 n. 413 il quale, pur prevedendo un sistema procedurale analogo a quello dianzi esaminato, delegò il Capo dello Stato a stabilire che l'amnistia non si applicasse al condannati per i delitti di cui agli artt. 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* codice penale, e via dicendo, che tuttavia non hanno natura di reati tributari: la norma che si commenta, pur se dettata da ragioni di natura extra-tributaria, faceva pur salvo il principio della presunzione a innocenza dell'imputato in quanto escludeva dal provvedimento di clemenza i «condannati» con sentenza definitiva, come si argomenta dal tenore del capoverso dell'art. 68. L'eccezione alla regola dell'applicazione generalizzata del concordato alla massa dei contribuenti, stabilita dall'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 564/1994, non è pertanto in sintonia con le linee e con la *ratio* del sistema, imperniato sulla incentivazione del contribuente, nessuno escluso, alla definizione delle pendenze tributarie e su di un meccanismo che comporta necessariamente, proprio in virtù di tale incentivo, oltre alla definizione del rapporto tributario, conseguentemente anche l'estinzione dei reati collegati alla violazione delle norme sostanziali di carattere tributario miranti a reprimere l'illecito finanziario. In siffatto contesto l'esclusione di taluni contribuenti dalla definizione concordata del rapporto con l'amministrazione finanziaria, aggravata dal mancato rispetto del principio, costituzionalmente tutelato, della presunzione di innocenza, non risulta coerente con la *ratio* del sistema e sembra piuttosto il frutto di scelte irrazionali ed emotive, ispirate ad un giustizialismo fine a se stesso.

Non pare dunque manifestamente infondata, e se ne rimette la conseguente decisione alla Corte costituzionale, a' sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994 n. 564 per ravvisato possibile contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/1982 e quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero anche del contribuente, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale avviato a seguito del rapporto dell'ufficio o della Guardia di finanza o comunque incardinato sulla base di una *notitia criminis* comunque acquisita dalla competente procura della Repubblica.

Con la pronuncia che si vuol provocare non si intende tuttavia richiedere alla Corte una sentenza additiva in quanto la pronuncia stessa si presenta, nella fattispecie, come l'unica costituzionalmente obbligata, e non solo come una delle possibili, al fine di salvaguardare il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

P. Q. M.

*La commissione tributaria provinciale di Verbania, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14 marzo 1997, ritenuta e dichiarata rilevante, non potendosi altrimenti definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione, e non manifestamente infondata, in virtù delle superiori considerazioni, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.l. 30 settembre 1994 n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/1982 e quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero, alternativamente, del contribuente, e ad istanza di questo, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il corrispondente procedimento penale.*

Ordina che a cura della segreteria vengano immediatamente trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso in Verbania oggi addì 18 giugno 1997.

Il presidente: TERZI

Il giudice estensore: BERTOLO

97C1193

N. 748

Ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Marami Leonardo contro l'Ufficio ii.dd. di Domodossola

Contenzioso tributario - Accertamento con adesione del contribente ai fini delle imposte sul reddito dell'IVA - Applicabilità - Esclusione, nel caso in cui è configurabile l'obbligo di denuncia da parte dell'ufficio all'autorità giudiziaria, per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, decreto-legge n. 429/1982 o quando per tali reati risulti presentato rapporto dalla Guardia e Finanza o già avviata azione penale - Riformulazione della proposta di accertamento da parte dell'ufficio, in caso di procedimento penale archiviato o definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

(D.-L. 30 settembre 1994, n. 564, artt. 2-*bis*, comma 2, e 3).

(Cost., artt. 3 e 27, comma secondo).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1398/96 depositato il 17 settembre 1996, avverso diniego condono - Irpeg 92, contro Imposte dirette di Domodossola; avverso diniego condono - Irpeg 91, contro imposte dirette di Domodossola; da Marani Leonardo, residente a Villadossola (Verbania), in via Rovaccio, 25, difeso da Pavan Egidio, residente a Domodossola (Verbania), corso Moneta, 73.

FATTO

Marani Leonardo, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dal rag. Pavan Egidio di Domodossola, impugna la nota datata 10 giugno 1996 notificata il 19 giugno 1996 a mezzo della quale l'Ufficio imposte dirette di Domodossola ha dichiarato la nullità delle proposte con adesione presentate dal ricorrente per gli anni 1991 e 1992 ai sensi del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656.

L'Ufficio ha dichiarato la nullità delle suddette proposte a sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 564 in presenza di una condizione ostativa rappresentata dal reato di cui all'art. 4 decreto-legge n. 429/1982, «ipotizzato» sulla base del verbale della Guardia di finanza di Baceno in data 2 ottobre 1995 che avrebbe accertato a carico del ricorrente la contabilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse dalla ditta Ruffini Celeste Wilmo.

Il ricorrente sostiene di non aver avuto cognizione dell'esistenza dell'azione penale, in quanto non può «essere considerata sufficiente fonte di notizie e tantomeno comunicazione proceduralmente significativa il PVC della G.d.F.» redatto in data 2 ottobre 1995 e richiamato nell'atto impugnato.

Nessun'altra comunicazione sarebbe ufficialmente pervenuta al contribuente che riferisce di non essere mai stato sentito né di aver avuto comunicazione dall'autorità giudiziaria.

Il ricorrente sostiene poi di aver censurato il merito dell'operato dell'ufficio nei ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio provinciale IVA di Novara e gli avvisi di accertamento dell'Ufficio imposte di Domodossola notificati il 9 luglio 1996.

Il Marani ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 564/94 per presunto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione che sanciscono il principio di eguaglianza di fronte alla legge e la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Sostiene infatti che ove il Marani dovesse essere assolto dall'imputazione ascrittagli, «per il contribuente sarebbe già scattato il meccanismo impeditivo dell'accesso al concordato di massa, così provocando una irrazionale e, per ciò stesso, illogica disparità di trattamento con altri cittadini ai quali è stata invece consentita la immediata possibilità delle definizioni tributarie.

Chiede pertanto che la Commissione voglia in principalità l'impugnato provvedimento dell'Ufficio imposte dirette di Domodossola e in suboridne dichiarare che, non potendo il presente essere definito a prescindere dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione di tale questione.

L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, afferma che le proposte di accertamento con adesione sono state presentate d'iniziativa della parte, in quanto le due annualità citate erano state escluse dall'accertamento in base ad una causa ostativa costituita dal reato ipotizzato dall'art. 4, primo comma, lettere *d)* e *f)* del decreto-legge n. 429/82.

Ribadisce la legittimità del provvedimento di reiezione del c.d. «concordato di massa», in quanto conforme alle disposizioni contenute nell'art. 2-*bis*, secondo comma, del citato decreto-legge n. 546/94, così come modificato dal decreto-legge n. 345/95, convertito dalla legge n. 427/95.

Chiede il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento dell'ufficio.

All'udienza del 21 marzo 1997 sono state sentite le parti e questa Commissione si è riservata di decidere.

DIRITTO

Il principale ed anzi unico motivo di annullamento contenuto nel ricorso concerne la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per asserita violazione dei principi protetti dagli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione. Ininfluenti appaiono infatti le doglianze a mezzo delle quali il ricorrente vorrebbe dimostrare che in realtà nessun procedimento penale è stato avviato nei suoi confronti: l'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 546/94 considerata infatti sufficiente condizione ostativa l'obbligo per l'ufficio di riferire all'Autorità giudiziaria fatti ritenuti penalmente rilevanti sulla base di elementi comunque in suo possesso, ovvero la mera presentazione di un rapporto da parte della Guardia di finanza. Il motivo principe di annullamento si incentra pertanto sul dubbio che la norma invocata dall'ufficio per fondare il provvedimento di rigetto delle proposte di accertamento con adesione, si legittima sotto il profilo costituzionale.

Questa Commissione ritiene che la sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione non sia manifestamente infondata e che pertanto il giudizio non possa essere definito se non previa risoluzione della questione stessa.

La questione appare di evidente rilevanza atteso che investe l'applicabilità delle norme sospette di incostituzionalità al rapporto tributario controverso. Sull'applicazione di siffatte norme riposa la validità delle proposte di accertamento formulate all'ufficio dal ricorrente, e dalla validità delle proposte discende la definizione del rapporto tributario conseguente alla avvenuta rettifica delle dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente medesimo.

Né pare superfluo rilevare che l'oggetto del contenzioso e dell'impugnativa è specificamente il provvedimento col quale l'Ufficio imposte di Domodossola ha dichiarato nulle le proposte di accertamento con adesione in presenza della causa ostativa prevista dalle norme in esame di tal che la sopravvenuta illegittimità delle disposizioni in odore di incostituzionalità determinerebbe l'accoglimento delle ragioni enunciate in ricorso dal Marani, espugendo dall'ordinamento, nei sensi e nei limiti di cui appresso, la c.d. «causa ostativa» che, allo stato, impedisce all'Ufficio di validamente formulare al ricorrente le proposte di accertamento, ovvero di accettare la richiesta di formulazione avanzata dal Marani, per gli anni considerati.

La questione appare non manifestamente infondata in virtù delle seguenti considerazioni: va anzitutto premesso che nel sistema delineato dagli artt. 2-*bis*, 2-*ter* e 3 decreto-legge n. 564/94, convertito in legge n. 656/94, d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177 recante disposizioni per l'esecuzione del primo, l'istituto dell'accertamento per adesione rappresenta un diritto per il contribuente, e non un mero atto discrezionale dell'Ufficio impositore. L'art. 6 del d.P.R n. 177/95, al quinto e ultimo comma, stabilisce che qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, questi possa chiedere all'Ufficio di formulare la proposta. La richiesta ha effetto vincolante atteso che in tal caso l'Ufficio provvede (senza potervi ricusare) alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative (tassativamente e scritte dalla legge).

In suffatto sistema, caratterizzato da un perfetto bilanciamento dei poteri dell'ufficio e dei corrispondenti diritti del contribuente, si inserisce un elemento spurio fonte di squilibrio a favore dell'Amministrazione finanziaria che preclue in guisa irrevocabile al contribuente l'accesso alla proposta di accertamento formulata o formulanda dall'ufficio: tale elemento è costituito non da un fatto oggettivo bensì da un mero apprezzamento soggettivo e più precisamente una valutazione giuridica che lo stesso ufficio impositore effettua circa la sussumibilità di elementi, dati e notizie in suo possesso, ad un'ipotesi di reato rientrante fra le fattispecie criminali contemplate dagli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/82.

In particolare la norma denunciata configura ed elenca quali condizioni ostative della proposta di accertamento con adesione del contribuente una serie di circostanze che di per sé stesse non costituiscono prova dell'esistenza di una responsabilità penale ma rappresentano semplicemente l'aspetto e la fase prodromica del procedimento penale: in particolare va sottolineato come la prima di tali circostanze sia rappresentata dal fatto che l'ufficio finanziario sia in possesso di elementi, dati e notizie sulla base dei quali esso ritenga configurabile l'obbligo di denunzia penale. Non v'è chi non veda come la definizione del rapporto tributario venga a dipendere in tal caso dalla valutazione estremamente soggettiva, e non rientrante nella sua specifica competenza, dell'ufficio tributario circa la sussistenza degli estremi di un reato, laddove invece l'a.g. raggiunta dalla notizia di reato, potrebbe ritenere non ravvisabili estremi di reato, anche sotto il mero profilo dell'elemento soggettivo.

La norma di cui all'art. 2-*bis*, cpv. decreto-legge n. 564/94 appare dunque in contrasto con la presunzione di innocenza stabilita dall'art. 27 cpv. della Costituzione, quantomeno nella parte in cui preclude ineluttabilmente al contribuente di accedere, aderendovi, alla proposta di accertamento che all'ufficio, è peraltro inibito di formulare in presenza delle cennate condizioni ostative, anche nell'ipotesi in cui la notizia di reato risultasse successivamente infondata, né prevede un meccanismo in virtù del quale sia consentito all'ufficio di riformulare la proposta di accertamento una volta caduta l'accusa nei confronti del contribuente.

Il contrasto con il principio della presunzione di innocenza si risolve in una deteriore ed ingiustificata disparita di trattamento, e quindi in una violazione della norma di cui all'art. 3 della Costituzione, fra coloro che beneficiano della proposta di accertamento formulata dall'ufficio impositore e quegli altri contribuenti che, pur potendone astrattamente beneficiare, si vedono preclusa definitivamente, in quanto inammissibile, anziché solo improcedibile, la definizione del rapporto tributario nelle forme del «concordato» a causa di una valutazione operata dall'ufficio stesso, che abbia ravvisato l'obbligo di rapporto penale, ovvero a causa della presentazione di un rapporto da parte della Guardia di finanza, o a causa dell'avvio di un procedimento penale non seguito da condanna penale irrevocabile.

Occorre esaminare peraltro se la condizione ostativa in esame, che pone una deroga ad un beneficio di carattere universale, applicabile incondizionatamente ad una generalità indiscriminata di contribuenti, sia giustificabile alla stregua del sistema in cui essa si inquadra, tenuto altresì conto di eventuali precedenti normativi.

È noto che il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e che esige eguale disciplina normativa in situazioni eguali, può e deve tollerare deroghe legittime soltanto se queste trovino giustificazione, e quindi ragionevolezza, in altri principi ed interessi costituzionalmente garantiti.

Nel caso di specie l'esigenza, che appare sottesa alla norma sospetta, di escludere dalla proposta di accertamento, assimilabile ad un condono tributario, coloro che siano in predicato di essere sottoposti a procedimento penale per gravi reati di natura finanziaria, confligge con altra esigenza, costituzionalmente tutelata dalla norma di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, di impedire che l'imputato riceva danno, anche solo alla propria immagine, dalla pendenza, e durante tutto il corso, del procedimento penale, sino a che la sua colpevolezza non risulti affermata da una sentenza irrevocabile di condanna. Alla luce di tale principio non è chi non veda come l'esclusione, irrevocabile, dal c.d. concordato di massa, che per definizione dovrebbe essere aperto ed allargato all'intera massa dei contribuenti, di chi sia anche solo sospettato, anche soltanto in forza di dati ed elementi, peraltro non meglio definiti, in possesso dell'ufficio finanziario, di un reato tributario, non può non contrastare con quell'esigenza, avvertita dal legislatore costituente, di sancire il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

La condizione ostativa in commento rappresenta un innovativo «giro di vite» nel variegato panorama dei provvedimenti di clemenza tributaria succedutisi negli anni successivi alla riforma tributaria del 1972-73. Gli articoli da 14 a 35 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 non prevedevano alcuna condizione ostativa all definizione del rapporto tributario che nella previsione legislativa avveniva mediante presentazione di una dichiarazione integrativa. Neppure era previsto nel decreto-legge in oggetto che la definizione avesse incidenza ed effetti sulla pendenza dei procedimenti penali in corso ma al testo in esame venne affiancato un coevo decreto presidenziale (d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525) che espressamente prevedeva la concessione di amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla condizione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal decreto-legge n. 429/82. L'art. 2 del d.P.R. n. 525/82 disponeva la sospensione dei procedimenti e la sospensione dell'esecuzione penale delle sentenze di condanna fino alla scadenza dei termini per presentare le dichiarazioni integrative. Il meccanismo così prefigurato dai due testi normativi lasciava chiaramente trasparire l'intendimento del legislatore di individuare nell'avvenuta definizione del rapporto tributario a mezzo della domanda integrativa con la quale il contribuente riconduceva i propri redditi dichiarati nell'alveo della con-

gruità fiscale presunta, una causa di estinzione anche nel fatto-reato tributario, inteso come estrema sanzione conseguente l'evasione fiscale in senso lato e che, una volta raggiunta la definizione del rapporto attraverso i meccanismi di legge, non aveva più alcuna ragione di essere perseguito dalla norma penale.

La situazione inizia ad evolversi (ovvero, a seconda delle diverse prospettive di politica fiscale-criminale alle quali si voglia aderire, ad involversi verso forme più restrittive con la norma di cui all'art. 68 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il quale, pur prevedendo un sistema procedurale analogo a quello dianzi esaminato, delegò il Capo dello Stato a stabilire che l'amnistia non si applicasse ai condannati per i delitti di cui agli artt. 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* codice penale, e via dicendo, che tuttavia non hanno natura di reati tributari: la norma che si commenta, anche se dettata da ragioni di carattere extra-tributario, faceva pur salvo il principio della presunzione di innocenza dell'imputato in quanto escludeva dal provvedimento di clemenza i «condannati» con sentenza definitiva, come si argomenta dal tenore del capoverso dell'art. 68.

Non pare dunque manifestamente infondata, e se ne rimette la conseguente decisione alla Corte costituzionale, a' sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli arrt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/82 e quandò per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla G.d.F. o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero anche del contribuente, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale avviato a seguito del rapporto dell'ufficio o della Guardia di finanza o comunque incardinato sulla base di una *notitia criminis* comunque acquisita dalla competente procura della Repubblica.

Con la pronuncia che si vuol provocare non si intende tuttavia richiedere alla Corte una sentenza additiva in quanto la pronuncia stessa si presenta, nella fattispecie, come l'unica costituzionalmente obbligata, e non solo come una delle possibili, al fine di salvaguardare il principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

P. Q. M.

*La commissione tributaria provinciale di Verbania, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 marzo 1997, ritenuta e dichiarata rilevante, non potendosi altrimenti definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-*bis*, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 429/82 e quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla G.d.f. o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero, alternativamente, del contribuente, e ad istanza di questo, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il corrispondente procedimento penale, ordina che a cura della segreteria vengano immediatamente trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Sospende il giudizio in corso.*

Così deciso in Verbania oggi addì 18 giugno 1997.

Il presidente: TERZI

Il giudice estensore: BERTOLO

97C1194

N. 749

Ordinanza emessa il 18 agosto 1997 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel procedimento penale a carico di Salvagnin Renato ed altro

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti solidi urbani - Reato di smaltimento di rifiuti speciali mediante impianto di incenerimento non autorizzato - Lamentata omessa previsione di identica sanzione per l'ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a cielo aperto (fattispecie punita meno severamente *ex* art. 674 c.p.) ingiustificata sanzione più lieve per condotta con più grave impatto ambientale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente - Riproposizione della stessa questione già oggetto di ordinanza di restituzione atti per *ius superveniens* n. 221/1997, sul presupposto della permanenza della rilevanza.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 9).

IL PRETORE

Letta l'ordinanza di cui all'oggetto, con la quale si richiede al giudice *a quo* «una nuova valutazione della rilevanza della questione» in esito alla abrogazione — *ex* art. 56 d.lgs. 5 febbraio 1997 — dell'intero d.P.R. n. 915/82 (e quindi anche dell'art. 25 stesso d.P.R., denunciato di illegittimità costituzionale con ordinanza 10 luglio 1996 di questo pretore).

OSSERVA

La fattispecie di cui all'art. 25 d.P.R. n. 915/82 parrebbe oggi non già decriminalizzata, bensì sostituita dalle previsioni degli artt. 51 e 27 e seguenti decreto legislativo citato, secondo un impianto sanzionatorio surdimensionato — sia pur soltanto quanto alla pena pecuniaria, cumulata con quella detentiva — rispetto al previdente impianto edittale. Di qui pare agevole ritenere come tali nuove disposizioni, in quanto meno favorevoli al reo, non possano tenere luogo delle previgenti quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Ad opinione dello scrivente, e senza richiamare nuovamente argomenti già articolati in precedenza (e che la S.V. già ha dimostrato di aver conosciuto, sulla base del tenore dell'ordinanza 3 luglio 1997) la abrogazione (dell'art. 25) del d.P.R. n. 915/82 lascia impregiudicata — quanto alla definizione del caso concreto (e cioè della *notitia criminis* a carico del Salvagnin Renato) la necessità che la C.C. entri nel merito della censura di incostituzionalità dell'art. 25 citato, già rassegnata in atti.

E ciò per il semplice rilievo che, secondo i casi, ed in ragione delle possibili diverse interpretazioni che alla fattispecie possono essere date:

a) la Corte costituzionale può ritenere infondata la questione, in quanto l'art. 25 del d.P.R. n. 915/82 in realtà comprendeva anche l'ipotesi di smaltimento, mediante incenerimento a cielo aperto, di rifiuti speciali (considerandosi «impianto» di smaltimento l'accatastamento dei medesimi in un'area all'uopo destinata, e la sua accensione, a mezzo di strumenti di combustione: es. benzina).

In tal caso il p.m. rimarrebbe «costretto» dalla interpretazione della C.C. a contestare la fattispecie *ex* art. 25 del d.P.R. n. 915/82 (come sostituita dalle previsioni *ex* art. 51 e 27 decreto legislativo n. 22/92) in luogo dell'art. 674 c.p. (salvo ad applicare la pena più favorevole al reo, di cui al previgente d.P.R.);

b) la C.C. potrebbe ritenere fondata la questione, dichiarando la illegittimità dell'art. 25 d.P.R. n. 915/82 nella parte in cui non prevedeva che la stessa pena si applichi tanto agli impianti di smaltimento non autorizzati, quanto agli smaltimenti a mezzo incenerimento a cielo aperto.

In tal caso, infatti, mancando una disciplina specifica (non essendo applicabile l'art. 25, in quanto dettato per fattispecie diverse), non essendo possibile applicare lo *jus superveniens* (che introdurrebbe nuove fattispecie di reato prima non contemplate specificamente) resterebbe corretta la pretesa del p.m. di contestare (soltanto) l'art. 674 c.p.

P. Q. M.

Reitera la dichiarazione di rilevanza della questione — già sollevata con ordinanza 10 luglio 1996 — di illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 915/1982.

Thiene, addì 18 agosto 1997

Il pretore: POLCARI

97C1195

N. 750

Ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, nel procedimento penale a carico di Popescu Ramona

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.

Il 17 luglio 1997 i carabinieri della stazione di Tivoli traevano in arresto Popescu Ramona colta nella flagranza del reato di cui all'art. 624 c.p., nel termine di legge era presentata in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 18 luglio 1997 e disponeva procedersi immediatamente al giudizio con rito direttissimo.

In punto rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso.

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decrizione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius:* di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convinci-

mento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loso pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riposante solo sulla generica affermazione che comunque si è fronte al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosidetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. precedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt, 34, 431, e 566 del c.p.p.; 138 disp. att. del c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, così pronunciata il 18 luglio 1997

Il pretore: CROCE

97C1196

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 0 0 4 4 0 9 7 *

L. 10.500